CMLXX SEDUTA

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1953

Presidenza del Vice Presidente TUPINI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 39765

Disegni di legge:

(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 39766

(Trasmissione) 39765

Disegni e proposta di legge (Deferimento alla approvazione di Commissioni permanenti) . . 39766

Disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

FORTUNATI 39767
MONTAGNANI 39780
ZOTTA 39791
FRANZA, *relatore di minoranza* 39795
RICCIO 39800
COLLA 39804
PRESIDENTE 39815
RIZZO Domenico, *relatore di minoranza* . 39815

Interrogazioni:

(Annunzio) 39817

(Per lo svolgimento):

BARDINI 39818
SCELBA, *Ministro dell'interno* 39818

Relazione (Presentazione) 39766

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 39817

La seduta è aperta alle ore 16.

MOLINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Ghidini per giorni 20.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di esercizio della ferrovia metropolitana di Roma alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.) » (2883);

« Nuove tabelle organiche del personale del gruppo *C* e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2884);

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2885).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Deferimento di disegni e di proposta di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni e la seguente proposta di legge all'esame e all'approvazione:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione » (2877);

« Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di Cancelleria e di Segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello » (2878), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Concessione di un contributo di lire 20 milioni per l'organizzazione in Roma del VI Congresso internazionale di diritto penale » (2882), d'iniziativa del senatore Persico, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) » (2879), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento di lire 307.000.000 sul capitolo 258 dell'esercizio 1951-52 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per maggiori spese da sostenere per il funzionamento della Scuola popolare » (2880), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Nuove misure delle indennità di alloggio e di malaria ai cantonieri delle strade statali, previste dall'articolo 57 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925 » (2876), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Spallino ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sulla proposta di legge d'iniziativa del senatore Rosati:

« Uso delle armi da parte della Guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Modificazione e abrogazione di disposizioni vigenti » (1681).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e la relativa proposta di legge sarà iscritta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Esami di abilitazione alla libera docenza » (2263-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari tra quelli previsti dalle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni », così modificato:

« Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli istituti d'istruzione media » (2784);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto

ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato e da enti pubblici » (2587);

« Modifica di alcune norme di carattere finanziario contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296 » (2810) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 ».

Da parte dei senatori Fortunati, Ruggeri, Pellegrini, Pastore, Allegato, Montagnani, Bardini, Moscatelli, Rolfi, Ristori e Gavina, è stata proposta una pregiudiziale. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 viola il principio del voto diretto stabilito dall'articolo 56, primo comma, della Costituzione, delibera che non debba discutersi ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per svolgere questa pregiudiziale.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, vi sono sostanzialmente nell'analisi politica come in quella scientifica due modi di impostare i problemi ed interpretarne i dati e gli elementi: due modi che sono strettamente connessi con una data formazione mentale e con una data concezione generale della vita e della società. Vi è uno schematismo logico e formale, secondo cui norme ed istituti giuridici e politici troverebbero quasi in loro stessi ogni giustificazione. E vi è, invece, il richiamo razionale, metodico, continuo all'ambiente storico ed alla struttura economica, in cui e per cui le norme e gli istituti si pongono e si trasformano.

Non sembri, onorevoli colleghi, irrilevante e formale questo sommario accenno introduttivo. Trattandosi di una pregiudiziale che si richiama alla lettera ed allo spirito della Carta costituzionale, mi sembra necessario anzitutto premettere che in una moderna Assemblea politica appare paradossale interpretare il testo della Carta fondamentale della nostra Repubblica al di fuori del concreto processo storico da cui esce il nostro tipo di Stato, da cui germina la volontà dei deputati costituenti e da cui si sono delineati gli obiettivi di trasformazione politica e sociale che sono certamente il presupposto e la giustificazione della nostra Repubblica. Ma il cenno introduttivo ha anche un altro significato: intende, cioè, fissare la necessità, nel dibattito in corso, di tenere presente, da un lato, la genesi e la portata della Carta costituzionale; dall'altro, l'effetto e le concrete ripercussioni del progetto in discussione.

Nel corso dei lavori in Commissione e nel corso della discussione generale gli oppositori hanno, a più riprese, richiamato l'attenzione della maggioranza governativa sul testo della Carta costituzionale nel suo insieme e su tutto il congegno politico dell'escogitato sistema elettorale. Ed in verità non sono mancati nè in Commissione nè in questa Aula momenti in cui il dibattito ha assunto un tono ed una drammaticità tali da scuotere la sensibilità di un certo numero di avversari. Ma a me sembra che la questione non è soltanto di sentire, ma anche di comprendere. Può darsi, forse, che vi sia ancora qualche collega che non abbia appieno compreso la nostra impostazione ed il congegno del progetto in discussione. Se così non fosse, si dovrebbe concludere che taluni colleghi, pur avendo compreso, non intendono sentire. Quando, onorevoli colleghi, noi ci battiamo in questa Aula e nel Paese, lo facciamo non perchè gli italiani sentano soltanto, ma perchè gli italiani comprendano i termini storici della Carta costituzionale ed i termini politici di violazione della stessa Carta da parte del disegno di legge governativo. Valga, a titolo di esempio e preliminarmente, un breve richiamo al passato. In questa Aula e nella Commissione i colleghi avversari ed i rappresentanti governativi — nell'Aula in particolare il Ministro dell'interno — si sono più volte richiamati al progetto Matteotti del 1920

(presentato, per essere esatti, il 27 marzo 1920, svolto il 6 maggio 1920, dibattuto nel novembre dello stesso anno e conclusosi alla Camera dei deputati il 1° dicembre di quell'anno) per giustificare la costituzionalità e la democraticità dell'attuale progetto di legge.

Onorevole Presidente, io del problema in questione mi sono già occupato a lungo nella seduta del 15 febbraio 1951, quando appunto in questa Aula si discussero le norme per la elezione dei Consigli comunali e provinciali. È strano che i colleghi ed il Ministro dell'interno abbiano dimenticato questa vicenda parlamentare, tanto più che la vicenda non può essere ignorata per il semplice fatto che allora le nostre argomentazioni non sono state in alcun modo contestate nè dal Ministro nè dal relatore di maggioranza. Ed è tanto più strano in quanto in quella discussione si assicurò, in ogni caso, che il meccanismo elettorale previsto per le elezioni dei Consigli provinciali e comunali doveva limitarsi esclusivamente agli organi amministrativi, e che mai un meccanismo simile si sarebbe potuto adottare nella elezione di organi politici. È strano, perchè in quella occasione io ebbi modo di mettere i punti sugli « i » e di impedire ogni equivoca analogia fra il 1920 e il 1951 e riassunsi gli elementi di fatto che non sono stati contestati. Dissi allora: « Il progetto di legge Matteotti si inserisce in una struttura legislativa in atto a sistema maggioritario per l'elezione dei Consigli in tutti i Comuni; si inserisce in una situazione politica, che, per la prima volta nella storia del nostro Paese, vede l'affluire di immense forze popolari alla ribalta della vita politica e che impone, quindi, agli uomini responsabili che sono alla testa dei movimenti operai una regolamentazione immediata ed una di prospettiva delle elezioni amministrative e della vita comunale; in una competizione politica che, a grandi linee, si svolge attraverso uno schieramento di tre raggruppamenti: popolare, socialista e liberale. Non solo: all'atto della presentazione del progetto Matteotti vi è già un progetto Nitti, presentato in precedenza, che fissa il sistema maggioritario per i Comuni, onorevoli colleghi, sino a 30 mila abitanti ed il sistema proporzionale puro per i Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti ».

E continuavo dicendo: « Chi dimentica queste premesse di condizioni oggettive della vita politico-amministrativa italiana del 1920 e dell'ordinamento politico; chi ignora la interdipendenza tra elettorato amministrativo e censo ancora in atto all'atto della presentazione del progetto Matteotti; chi ignora, in definitiva, il testo elettorale dell'ultima proposta Matteotti, approvata dalla Camera, o suppone nell'interlocutore ignoranza, o intende giudicare i fatti attuali alla stregua meccanica di riferimenti pseudo-storici, cioè astratti, mena volutamente il can per l'aia ».

In quella stessa seduta ricordai che quando l'onorevole Matteotti il 6 maggio 1920 svolse la sua proposta, l'onorevole Micheli, a nome del Partito popolare, prese posizione nettamente avversa alla proposta; e che quando nel novembre 1920 si svolse il dibattito alla Camera, l'onorevole Cappa prese pure posizione nettamente avversa, in termini energici, a nome del Partito popolare. Gli onorevoli Micheli e Cappa svolsero allora gran parte delle argomentazioni che noi esponemmo nel febbraio 1951 quando si discusse il progetto di legge governativo per l'elezione dei Consigli comunali e provinciali. Ciò è tanto vero che quando, a discussione generale finita, uscimmo dall'Aula, l'onorevole Cappa ebbe con me quasi a lamentarsi per aver ricordato un po' troppo bruscamente, a suo avviso, tutto quello che in quell'occasione egli aveva detto. Ma nella seduta del 15 febbraio 1951 non ricordai solo l'onorevole Cappa: ricordai anche altri colleghi qui presenti (ad esempio i senatori Ruini e Gasparotto), che presero anch'essi in quella occasione ufficialmente posizione, presentando degli emendamenti e battendosi tenacemente per gli emendamenti stessi nei confronti della proposta Matteotti.

Mettiamo quindi, onorevoli colleghi, i punti sugli « i », e ognuno assuma la sua responsabilità. Ma soprattutto non facciamo dire a Matteotti quello che Matteotti non ha detto. E non interpretiamo il progetto Matteotti come una posizione regressiva anche nei confronti del progetto presentato dall'onorevole Nitti, che prevedeva per tutti i Comuni (che sono poi la stragrande maggioranza) fino a 30 mila abitanti un sistema maggioritario, e non prevedeva — come prevedevano le due proposte Mat-

teotti, perchè in realtà Matteotti presentò due progetti di legge — un ammodernamento del corpo elettorale amministrativo, nei confronti di quello che risultava dalla vecchia legge elettorale amministrativa.

D'altra parte, non dimenticate, colleghi della maggioranza, la posizione netta e precisa che noi abbiamo assunto nel febbraio 1951. A nome del Gruppo cui ho l'onore di appartenere conclusi allora il mio intervento con le dichiarazioni seguenti: « La nostra posizione fondamentale è questa: siamo favorevoli alla proporzionale pura, senza alcuna correzione, per tutti i Comuni. Da questo punto di vista, quindi, chiaramente e apertamente dichiariamo che voteremo a favore dell'ordine del giorno formulato dal collega Zanardi. E mi è grata l'occasione per rivolgere al senatore Zanardi il cordiale saluto che spetta ad uno dei primi rappresentanti della classe operaia italiana nella direzione di uno dei più grandi Comuni d'Italia: grande esempio di rettitudine e di capacità di autogoverno della classe lavoratrice italiana ». (*Applausi dalla sinistra*).

Onorevoli colleghi, quando per un motivo di presunta ritorsione polemica ci si viene a chiedere perchè siamo alla direzione amministrativa di Bologna e di altri Comuni, noi in quest'Aula rispondiamo che siamo prontissimi, in base ad una legge elettorale basata sulla proporzionale pura, a riaffrontare le elezioni amministrative in tutte le Provincie e in tutti i Comuni d'Italia. Vi sfidiamo, colleghi della maggioranza, a scendere su questo terreno. Nessuna preoccupazione da questo punto di vista è da parte nostra, nè per Bologna, nè per altri Comuni. La nostra posizione è chiara e precisa. Sgombrato il terreno da presunti motivi polemici nei nostri confronti o per il progetto Matteotti, o per il fatto che siamo stati costretti ad applicare un progetto di legge governativo contro il quale ci siamo tenacemente battuti nel Parlamento e nel Paese, veniamo al fondo della mia pregiudiziale.

Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione suona testualmente: « La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto in ragione di un deputato per 80 mila abitanti e frazioni superiori a 40 mila ». Il limitato correttivo, le correzioni di convenienza, gli adeguamenti di fatto, le parziali modificazioni (adopero il linguaggio ufficiale, governativo o dei governativi) sono o non sono in contrasto con la prescrizione costituzionale? Ecco l'assunto della nostra pregiudiziale: il progetto in discussione è in netto, aperto, stridente contrasto con la norma costituzionale.

È evidente, onorevoli colleghi, che per la dimostrazione dell'assunto debbo richiamare a me stesso, oltre che a voi, alcune considerazioni essenziali sul significato della norma dell'articolo 56, nel quadro della Carta costituzionale e del testo unico della legge elettorale 1948. Incominciamo col fare alcune considerazioni relativamente alla Carta costituzionale. È certo che la nostra Carta costituzionale è di tipo rigido e non flessibile. Sul piano della sistematica giuridica pura e semplice, ritengo che non vi siano dubbi sulla rigidità della Carta costituzionale. Ma sul piano politico a me sembra che occorra cercare e chiarire i motivi, non formali, ma sostanziali, per cui l'Assemblea costituente addivenne ad uno statuto rigido. L'esame in tal modo può, a mio avviso, incominciare a chiarire anche la portata della norma costituzionale contenuta nell'articolo 56.

La verità è, onorevoli colleghi, che i costituenti, uomini di carne ed ossa, non potevano ignorare la concreta vicenda cui aveva dato luogo uno statuto flessibile come quello albertino. D'altra parte era — e anche questo mi sembra indubbio — ferma volontà di tutti i costituenti di fissare, come stato di fatto e orientamento programmatico, norme, istituti, princìpi, prospettive tali da impedire il ritorno ad una situazione, a una struttura, a un ordinamento che consentissero, sia pure sotto forme diverse, il riaffiorare nel nostro Paese della situazione e delle espressioni politiche ed economiche del fascismo. So che nei confronti della Carta costituzionale si possono dare e si sono date, nel quadro generale, diverse interpretazioni. Lo so. Ma penso, onorevoli colleghi, che il dialogo è possibile ad un solo patto, che in ogni caso la Carta costituzionale sia considerata come l'epilogo di quello che è avvenuto in Italia tra il settembre 1943 e l'aprile 1945. È evidente che coloro che questo eventualmente non ammettono non possono ritrovare nella Carta costituzionale che una parentesi più o meno arbitraria della vita italiana. Come, d'altra parte, è anche certo che vi

sono ancora uomini che ritengono che il periodo storico 1922-1943 abbia rappresentato, nello sviluppo della società nazionale, una specie di deviazione arbitraria o capricciosa di un uomo o di un gruppo di uomini. Per questo, penso che una impostazione meditata, che possa dar luogo ad un proficuo dibattito, non è di sapere se la Carta è legata solo ad una vicenda maturatasi in Italia tra il settembre 1943 e l'aprile 1945. Se ci rifacessimo solo a questo legame, continueremmo a seguire l'artificioso schema storiografico che ha visto nel Risorgimento italiano uno o più episodi di tipo sabaudo, o un puro e semplice succedersi di eventi militari più o meno felici. Bisogna domandarsi quale è la genesi della vicenda che si è maturata in Italia tra il settembre 1943 e l'aprile 1945. Bisogna che noi riusciamo a sentire e a comprendere (e mi dispiace che non sia presente il senatore Bo), che la resistenza armata sviluppatasi in Italia in quell'epoca è il culmine di una secolare lotta del popolo italiano, dai tempi di Mazzini, di Garibaldi e di Pisacane, per conquistare una autonoma dignità politica, economica e sociale, ed è soprattutto l'ultimo anello della catena della lotta antifascista iniziatasi in Italia non dopo la marcia su Roma, ma sin dal 1919 dalla classe operaia e da intellettuali liberali come Piero Gobetti. La lotta antifascista si iniziò nel 1919, onorevoli colleghi. Se è vero che quando fatti politici si sono maturati, nel nostro Paese, nel 1922-23, in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento si sono manifestati strani orientamenti e strane incapacità di sentire e comprendere la vicenda politica del nostro Paese, bisogna avere la serenità e la spregiudicatezza di riconoscere che, contemporaneamente, fuori del Parlamento la classe operaia e uomini di opposti temperamenti, dal liberale al comunista, dal lontano 1919 avevano capito che cosa era in gioco nel destino della vita italiana ed avevano lucidamente intravvisto il susseguirsi di eventi e il verificarsi di una dittatura nel nostro Paese, che non è stata di un gruppo di uomini, ma è stata la espressione fondamentale dell'oppressione egemonica del grande capitalismo finanziario, industriale ed agrario. In questo modo credo che il dialogo possa uscire dal generico e dall'empirico, dall'interpretazione più o meno personalistica, dall'intuizione di un uomo piuttosto che di un altro. In questo modo si va oltre l'interpretazione limitata della resistenza come grande, superbo episodio di eroismo militare di massa, e si inserisce la resistenza armata in un grande quadro di trasformazione politica ed economica del nostro Paese, che ha per lo meno un secolo di storia, di pensiero, di sangue e di martirio. Anche gli storici liberali più provveduti sono riusciti a capire il nostro 1848 nel quadro generale del 1848 europeo e a comprendere la resistenza italiana 1943-1945 nel quadro generale del rinnovamento e della trasformazione politica, economica e sociale del nostro Paese, che batte alle porte in forme concrete da quasi un cinquantennio.

È perfettamente inutile soffermarci sempre ed unicamente su discussioni di carattere giuridico-formale, o politico-formale. Bisogna avere il coraggio, mentale e morale, di dire che la Carta costituzionale intendeva essere ed è la netta ed aperta contestazione e negazione di tutti i princìpi ed orientamenti politici maturati nel nostro Paese tra il 1922 e il 1943. Questa è la grande realtà umana e sociale della Carta costituzionale; questo è il suo profondo significato anche giuridico. Ed è alla luce di questa interpretazione che norme, istituzioni e princìpi, e quindi anche votazioni dirette e votazioni non dirette, vanno visti ed interpretati.

Quando l'articolo 56 ci parla di suffragio universale e diretto e di un deputato ogni 80 mila abitanti, non è richiamato soltanto l'elemento diretto in luogo di quello indiretto, lo elemento di primo grado in luogo di quello di secondo grado; non è soltanto fissato un parametro per stabilire contabilmente il numero globale dei deputati. Un regime repubblicano democratico, che intende essere la negazione dei princìpi e degli orientamenti antidemocratici maturatisi in Italia fra il 1922 e il 1943, non può non essere imperniato su organi parlamentari, i cui rappresentanti siano l'immediata, diretta espressione del corpo elettorale, attraverso un sistema di elezioni che consenta, giuridicamente e fisicamente, il rapporto diretto fra elettori ed eletti. La votazione diretta è soltanto tale, nella lettera e nello spirito della Carta costituzionale, quando gli elettori sanno come e chi eleggono, quando nella designazione dei rappresentanti di un dato corpo

elettorale non intervengono volontà e designazioni estranee al corpo elettorale stesso, quando, infine, tra elettori ed eletti vi è un legame chiaro ed univoco.

Vi è un aspetto essenziale nel progetto in discussione, che « sfugge », intenzionalmente, ai difensori del progetto stesso. Non vi è dubbio che nel sistema elettorale del 1948, come del resto in ogni sistema elettorale, la base è data dai collegi elettorali, funzionando talora un collegio unico nazionale soltanto per i voti residuati non utilizzati. Ciò è tanto vero che nel sistema elettorale del 1948 le liste debbono essere presentate contemporaneamente nei collegi circoscrizionali e nel collegio unico nazionale.

Nel primo volume del compendio delle statistiche elettorali italiane dal 1848 al 1934, che io ho avuto modo di ricordare nella discussione generale, vi è una introduzione di 33 pagine sui sistemi elettorali. Nella prefazione a questo volume, il collega senatore Canaletti Gaudenti ci avverte che per le note sui sistemi di elezione ci si è avvalsi della collaborazione del professor Giovanni Schepis, funzionario del Ministero dell'interno ed estremamente qualificato a determinare che cosa è un sistema elettorale. Diceva l'introduttore nel 1946: « I primi problemi di tecnica elettorale che si presentano quando in una certa collettività (ad esempio uno Stato di 45 milioni di abitanti) si debba procedere alla formazione dell'Assemblea rappresentativa, sono: 1) stabilire di quante persone dovrà essere composta questa Assemblea; 2) determinare l'ampiezza del collegio elettorale; 3) stabilire se i rappresentanti assegnati ad ogni collegio debbono essere scelti tutti dalla maggioranza dei votanti nel collegio, (cioè dalla metà più uno), ovvero se si deve, con un qualsiasi espediente tecnico, dare anche alla minoranza la possibilità di scegliere parte di questi rappresentanti. Il primo criterio dà luogo ai sistemi maggioritari, il secondo ai sistemi non maggioritari ».

Circa il collegio elettorale, a pagina 10 l'introduttore precisava tecnicamente (adopera spesso, l'introduttore, l'espressione « tecnico », « espediente tecnico », « strumento tecnico », a proposito di leggi e sistemi elettorali!): « Per determinare l'ampiezza del collegio elettorale si possono seguire tre criteri: *a*) o si ripartisce il territorio dello Stato in tante unità territoriali quanti sono i rappresentanti da eleggere, ed allora, evidentemente, ogni collegio dovrà eleggere un deputato (collegio uninominale); *b*) ovvero si ripartisce in un numero minore di collegi, ed allora il collegio eleggerà due o più deputati (collegio plurinominale); *c*) ovvero si fa coincidere l'estensione territoriale del collegio con quella dello Stato ed allora un solo collegio dovrà eleggere tutto il corpo dei rappresentanti e si avrà il cosiddetto collegio unico nazionale. Come si vede il concetto di collegio elettorale consente la più grande variabilità d'ampiezza ». Variabilità d'ampiezza: sta bene: ma non può esistere un sistema elettorale senza collegio elettorale.

Nella disamina tecnica del volume che ho ricordato, in realtà, il collegio che appare variamente realizzato nel nostro e negli altri Paesi, è sempre l'ossatura prima del sistema elettorale. Non vi è dubbio, quindi, che quando noi discutiamo di voto diretto, il voto diretto deve essere inquadrato nel collegio elettorale, apparendo all'infuori di tale inquadramento ogni discussione priva di qualsiasi significato giuridico e politico, non avendo alcuna rilevanza una discussione in astratto sulla votazione diretta. Il voto diretto, cioè, è con riferimento al collegio, essendo nel collegio presentate le liste ed essendo nel collegio determinati e determinabili giuridicamente e politicamente i rapporti tra elettori ed eletti.

In proposito, per quel che dirò subito, l'introduttore del citato volume, nel 1946, quasi prevedendo un nuovo congegno tecnico elettorale italiano, così si esprimeva nei confronti dell'eventualità di un collegio unico nazionale nel senso indicato prima: « Gravi difficoltà organizzative e tecniche, specialmente per quanto riguarda le operazioni di scrutinio, rendono praticamente impossibile l'adozione, negli Stati democratici di una certa entità del collegio unico nazionale ». Questo era riconosciuto dallo stesso introduttore, tanto che nei riguardi della Gran Bretagna ricordava che si era proposto, eventualmente, di dividere il Paese in tre grandi circoscrizioni. Successivamente, sempre su questo problema, l'in-

troduttore diceva ancora: « Ma, come è noto, ragioni di ordine tecnico-pratico, sul piano politico, si sono quasi sempre opposte all'attuazione del collegio unico nazionale, specialmente se associato al metodo delle liste concorrenti. Le medesime ragioni hanno indotto ad attuare questo o quel sistema proporzionale sulla base di circoscrizioni plurinominali, formate osservando il fattore storico-geografico, con criteri in cui le esigenze tecniche hanno dovuto spesso conciliarsi con necessità di ordine economico-sociale ed anche di natura politica ».

Ma non si tratta solo di una esigenza storica e politica: si tratta di una esigenza anche giuridico-formale. Il testo unico della legge elettorale del 1948 che formalmente, giuridicamente, non viene intaccato per le questioni che ci interessano, dal progetto in discussione, ha la sua base nel collegio elettorale, ha la sua base in tutta una serie di articoli che debbo richiamare alla vostra attenzione e che veramente costituiscono un documento di notevole portata.

Articolo 2: « Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80 mila abitanti o per frazione superiore a 40 mila, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente... Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali ».

Articolo 10: « Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio... Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio... ».

Articolo 11: « Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di 20 delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni. Nessuno può essere candidato nel collegio unico nazionale se non è candidato in un collegio circoscrizionale... ».

Articolo 12: « Le liste dei candidati devono essere presentate per ciascuna circoscrizione alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale... insieme con gli atti di accettazione delle candidature... e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione... ».

Articolo 13: « Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla Cancelleria della Corte di cassazione, che è costituita in ufficio centrale nazionale, non più tardi delle ore 16 del 30° giorno anteriore a quello della votazione, con gli atti di accettazione delle candidature... e l'attestazione della cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale dalla quale risulti per ciascun candidato che è compreso in una lista circoscrizionale... ».

Il numero 3 dell'articolo 15 affida alla Corte di cassazione il compito di verificare « se i candidati al collegio unico nazionale sono compresi almeno in una lista circoscrizionale ».

Veniamo all'articolo 16; al primo articolo del testo unico nei cui confronti il progetto prevede una serie di comma aggiuntivi, e non modificativi.

Articolo 16: « I Partiti o gruppi politici organizzati possono depositare presso il Ministero dell'interno, non oltre il 62 giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali che nel Collegio unico nazionale ».

Ora si propone un comma aggiuntivo in cui i partiti o i gruppi politici del primo comma diventano partiti, gruppi e movimenti! Ma non si tratta solo di questo. Poichè il primo comma permane, è veramente da domandarsi come faranno i partiti o i gruppi politici (con esclusione dei movimenti di cui al primo comma aggiuntivo!) a presentare le liste nei collegi circoscrizionali ed anche nel collegio unico nazionale. Vi è l'assurdo di un collegio unico nazionale che non è abrogato da alcuna norma e che, d'altra parte, non funziona, secondo il progetto, come prevede la norma non abrogata! Ecco ora il testo dell'articolo 18: «... Il certificato (elettorale) indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore

appartiene, il luogo della riunione... ». Il rapporto giuridico-politico tra elettore ed eletto, attraverso il certificato elettorale e sulla base dell'articolo 18, non è solo in termini politici e logici, ma anche in termini giuridici, fissato chiaramente e nettamente nell'ambito del collegio.

Articolo 21: « Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *B* e *G* allegate alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione... ».

Articolo 42: « Una scheda valida rappresenta un voto di lista... ».

Ho citato nell'articolo 18 il documento giuridico della votazione diretta nell'ambito del collegio attraverso il certificato elettorale.

L'articolo 42 è un secondo documento giuridico del significato concreto della votazione diretta. È un documento giuridico su cui richiamo la vostra attenzione, perchè, a parte quello che dirò fra poco, penso che nessuno dei colleghi della maggioranza potrà sostenere che la parola volutamente usata (nei punti primo, secondo, terzo, quarto e quinto del fantastico articolo unico), di « circoscrizione » in luogo di « collegio », abbia la capacità giuridica di far saltare tutti gli articoli citati — e che ancora citerò — del testo unico della legge elettorale del 1948. Se veramente così fosse, ci troveremmo di fronte ad un fatto che non ha precedenti nella legislazione del nostro Paese.

All'articolo 42 vi è ancora qualcosa di interessante: « Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle ». Vedremo che tipo e che portata di preferenza significa il congegno elettorale dell'articolo unico! « Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono inefficaci ».

Circa l'articolo 54 vi è un fatto che non sono riuscito a chiarire completamente. Nel progetto di legge è scritto: « dopo il terzo comma dell'articolo 54 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti ecc. ». A me modestamente sembra che si dovesse dire: « dopo il numero 2 del primo comma dell'articolo 54 » e non dopo il terzo comma. Se l'aggiunta si dovesse veramente intendere dopo il terzo comma, rimarrebbe valido il secondo comma che dice: « La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio »!

Ho ricordato l'articolo 54 non solo per questo contrasto formale, ma per contrassegnare ancora una volta che nel sistema elettorale del 1948 il collegio è alla base di tutto il sistema delle norme, degli istituti, dei princìpi e delle sanzioni che il testo prevede. Nell'articolo 61 è prescritto: « Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri ».

Sono curioso di sapere dal relatore di maggioranza come potrà l'articolo 61 essere rispettato nel caso di applicazione di questo progetto di legge. È veramente un *rebus* che nessuno riuscirà mai a risolvere, perchè qualunque contestazione per l'elezione di un qualunque deputato, che infirmi il numero di voti in una qualunque sezione di un qualunque collegio, farebbe saltare per aria l'applicazione per tutti i candidati, in quanto, venendo eliminato un designato, si devono rivedere tutte le designazioni! Quindi o voi prevedete che nessuna contestazione sarà possibile, o prevedete che anche nel caso di contestazioni le contestazioni non saranno ammesse, cioè praticamente saranno respinte. Non si riesce a capire come non vi siate preoccupati, per l'articolo 61, di adeguarlo al nuovo congegno.

Ma la domanda che io adesso pongo è esplicitamente questa: di fronte alla Carta costituzionale, di fronte agli articoli del testo unico del 1948 che ho letto, che cosa vorrebbe modificare il progetto in discussione? Vorrebbe modificare solo il collegio unico nazionale nel senso precisato dal n. 6 del punto secondo, in cui è prevista una determinata ipotesi per utilizzare, in un determinato caso, le cifre decimali, qualora una lista non abbia ottenuto, attraverso le operazioni precedenti, il numero di seggi ad essa spettante. Ma all'infuori di questo esplicito richiamo, i collegi elettorali rimangono quelli che sono nell'impostazione del testo unico della legge del 1948.

Ma se così è — come così è — noi possiamo dire che secondo il progetto in discussione persiste e sussiste un legame chiaro, univoco tra elettori e eletti nel collegio? Questi sono gli interrogativi di fondo, che sono alla base della pregiudiziale. Se si dimostra, onorevoli colleghi, che non vi è un legame univoco e determinato, politicamente e giuridicamente, tra elettori ed eletti nell'ambito del collegio, è dimostrato che non vi è votazione diretta. Se si dimostra che non vi è rapporto determinato, giuridicamente e politicamente, tra elettore ed eletti, è dimostrato che la lettera e lo spirito dell'articolo 56 della Carta costituzionale sono violati.

Nella discussione generale io ho avuto già modo di dimostrare rigorosamente e razionalmente che il cosiddetto premio non premia la maggioranza, ma la minoranza; che non si tratta di un sistema elettorale, ma si tratta di 31 sistemi elettorali, di tanti sistemi elettorali quanti sono i collegi. Mi spetta ora di dimostrare che in questo modo si è violato, si è spezzato il collegio; si è violata e spezzata la votazione diretta tra elettori ed eletti, nella sua impostazione politica giuridica e costituzionale.

La questione non è, da questo punto di vista, di sistema maggioritario o non maggioritario, di sistema uninominale o proporzionale; la questione è di rapporto, nel collegio circoscrizionale — che non è giuridicamente abolito dal progetto in discussione — fra elettori ed eletti.

Sino ad ora, almeno per quanto modestamente a me consta, tutti i sistemi elettorali o hanno collegi uniformi ed un sistema di votazione; o hanno eventualmente collegi uninominali e plurinominali contemporaneamente; o hanno, vedi l'ultima legge francese, collegi con sistemi elettorali diversi (maggioritari e proporzionali). Ma, in ogni caso, qualunque sia il sistema elettorale prescelto, non vi è dubbio che nessun sistema elettorale si era mai posto l'obiettivo implicito di svuotare il collegio.

Dicevo prima che la legge elettorale francese prevede diversi tipi di collegi e diversi sistemi elettorali; ma, onorevoli colleghi, vi è stata una legge elettorale italiana che ha abolito il collegio elettorale, nell'accezione comune e democratica della parola: è stata la legge elettorale del 1923. Questo è un punto che nessuno ha ancora illustrato, ed è un punto su cui, invece, occorre richiamare la vostra attenzione, per togliere i veli del silenzio. Come è noto, l'articolo 1 della legge elettorale del 1923 modifica una serie di articoli indicati come tali dalla legge del 1919. Orbene, l'articolo 40 risultava così ridotto: « Il numero dei deputati per tutto il regno è di 535. Tutto il regno forma un collegio unico nazionale e sono costituite circoscrizioni elettorali secondo la tabella allegata come parte integrante della presente legge ».

In proposito la relazione generale governativa di allora era esplicita. Il caposaldo della riforma elettorale era intitolato espressamente: « Il collegio unico nazionale col sistema maggioritario integrativo della proporzionale ». Questo pilastro della riforma era da Mussolini così legittimato: « ... Come si assicura il raggiungimento dello scopo, che è la ragione precipua del progetto? La circoscrizione uninominale nell'attuale momento politico non risponde alla grande necessità dell'affermazione dei fini nazionali. Le circoscrizioni, o provinciali o regionali, eviterebbero gran parte di questo pericolo; ma potrebbero frustrare l'aspirazione della maggioranza del Paese ad un Governo forte e sicuro, là ove l'insuccesso in alcune di esse annullasse il felice risultato ottenuto nella grande maggioranza dei collegi stessi: perocchè gli eletti della maggioranza in un dato numero di collegi, per quanto inferiori alla metà dei collegi, alleandosi con gli eletti delle minoranze degli altri collegi, potrebbero costituire nucleo tale da superare il nucleo degli eletti della maggioranza nazionale, e ad ogni modo da infirmare nella sua risultanza materiale, o quanto meno morale, quella preponderanza sicura che ho dimostrata necessaria. Il fine deve consigliare il mezzo. Quando fu deliberato il suffragio universale si dimenticò che ad una così grande concessione (per Mussolini si trattava di concessione!) era inesorabilmente connessa una vasta e profonda modificazione di procedura che ne rilevasse il grande significato e l'alta funzione. La Nazione vuole un Governo che risponda alla sua maggioranza? La Nazione sola deve assicurarne il risultato. La Nazione, costituita in ente organico, deve sapersi formare una rappre-

sentanza con metodo diverso da quello con cui le rappresentanze periferiche vengono elette... Dopo molte lotte, incertezze e perturbamenti, la Nazione ha affermato sè stessa disperdendo le nebbie che tendevano a sommergerla. È necessità di giustizia ed è opportunità di intenti che un Governo voluto dalla Nazione offra alla Nazione il metodo nazionale con cui la sua volontà abbia ad esplicarsi ».

Non v'è dubbio dunque che il disegno di legge elettorale del 1923 è stato presentato senza alcuna riserva mentale ed è stato presentato col deliberato proposito di annullare, non di fatto soltanto, ma giuridicamente, formalmente, esplicitamente, il collegio in quanto tale. Infatti, la tabella delle circoscrizioni, allegata al disegno di legge del 1923, non rappresenta altro che uno strumento di ripartizione territoriale del collegio unico nazionale. Ciò è tanto vero che nelle singole circoscrizioni territoriali il risultato elettorale nazionale è riprodotto, ai fini della ripartizione dei seggi, identicamente senza alcuna variante, qualunque sia nelle circoscrizioni territoriali il reale rapporto di forze (come di fatto è risultato dalle elezioni del 1924). La verità è dunque, onorevoli colleghi, che nel 1923 la legge elettorale si presenta formalmente, esplicitamente, come abolizione dei collegi e come creazione di un collegio unico nazionale, al punto che in tutte le circoscrizioni debbono giuridicamente riprodursi i risultati che si verificheranno nel collegio unico nazionale, senza alcuna possibilità di oscillazioni da circoscrizione a circoscrizione. Nel 1923 si crea un unico collegio nazionale per tutti i seggi. Bisogna riconoscere che dal punto di vista formale, sia pure attraverso la finzione di una nazione come entità astratta, vi è ancora un rapporto diretto tra elettori ed eletti. Ma oggi, dal disegno di legge dell'onorevole Scelba, che cosa risulta? Quando, nella discussione, il nostro riferimento alla legge del 1923 è stato respinto da parte dei rappresentanti della maggioranza come oltraggioso, bisogna pure, se si vogliono esaminare freddamente i congegni e gli strumenti politici, riconoscere che, per la questione che ci riguarda — questione che è grave e fondamentale, perchè è la base di un sistema elettorale — nella legge del 1923, con una finzione giuridica, si manteneva la votazione diretta e il rapporto diretto tra elettori ed eletti. Quello che ora è più grave è che, volendosi conservare giuridicamente e formalmente il testo della legge elettorale del 1948 e volendo altresì conservare formalmente il testo della norma costituzionale dell'articolo 56, in realtà non si mantiene alcun rapporto diretto tra elettori ed eletti, così che il significato della votazione diretta è completamente svuotato di qualunque portata giuridica e politica, per ogni uomo che sia provvisto di elementari conoscenze storiche dello sviluppo della vita politica moderna, quale si muove dalla Rivoluzione francese in poi. Altro che finzione giuridica! Non v'è ora alcuna finzione giuridica. Non si crea oggi un fittizio collegio unico nazionale: si conservano oggi, giuridicamente, formalmente, i 31 collegi, e si introduce apparentemente e formalmente solo un collegio unico nazionale per l'utilizzazione eventuale di voti residuali, nel gioco delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali di lista. Ma i 31 collegi scompaiono di fatto, in quanto non sono altro che pure astrazioni, pure entità fittizie. Oserei dire che dal punto di vista giuridico e politico si commette oggi qualcosa di più grave che nel 1923. Nel 1923 apertamente si è dato battaglia contro il collegio; oggi non si dà battaglia aperta, si lascia il collegio, senza però alcun significato giuridico e senza alcun contenuto politico.

Vogliamo, onorevoli colleghi, esaminare in concreto perchè il collegio non esiste più in base al progetto in discussione? Vogliamo vedere perchè, in concreto, non v'è più votazione diretta secondo il progetto in discussione?

Al punto primo della legge — qualunque sia la difesa giuridico-formale che voi potete argomentare — vi è la prima grande violazione del principio della votazione diretta, se per votazione diretta si intende qualche cosa di politicamente concreto e di democraticamente responsabile. Non vi è dubbio che col cosiddetto collegamento si entra di fatto, senza un esplicito riferimento, nel voto trasmissibile, che non è, così come è impostato, voto diretto. Ciò è tanto vero dal punto di vista liberale, onorevole Sanna Randaccio, che quando nel 1920 alla Camera dei deputati, discutendosi la legge per le elezioni comunali e provinciali, l'onorevole Drago per primo parlò di imparentamento, prese la parola l'onorevole Giovanni

Amendola che ammise il collegamento ad una sola condizione; che cioè fosse l'elettore, nel momento in cui votava, a designare i partiti politici o le liste, con cui l'elettore stesso riteneva che, eventualmente, in sede di utilizzazione dei risultati generali della votazione, la lista principale, alla quale era attribuito il voto, potesse allearsi nello schieramento politico generale. E non è a caso che Giovanni Amendola ebbe l'intuizione di un collegamento designato dall'elettore. Nella mancanza della certezza — siamo nel quadro di una legge elettorale che è la base fondamentale della formazione dell'organo rappresentativo dello Stato! — che tutti gli elettori siano appieno consapevoli di tutti i collegamenti e di tutte le conseguenze dei medesimi (certezza che non può venire che da una esplicita designazione da parte dei singoli elettori, al momento del voto, delle liste con cui si possa successivamente effettuare, a fini politici e giuridici, il collegamento), noi ci troviamo di fronte non ad un voto diretto ma ad un voto, che in moltissimi casi ha effetti non voluti e non scontati dall'elettore nelle sue conseguenze, e quindi a risultati che deformano il diretto rapporto fra volontà del popolo elettore e volontà della rappresentanza parlamentare.

La questione non è di poco conto: ai limiti di applicazione della legge, è sufficiente che il partito a cui ella, onorevole Presidente, appartiene, abbia dal 38,7 al 38,8 per cento dei voti validi, perchè da solo il partito che lei rappresenta in questo momento presiedendo l'Assemblea, abbia la maggioranza assoluta dei seggi del Parlamento italiano. E, onorevole Presidente, anche se la coalizione governativa raggiunge il 52 per cento dei voti validi, è sufficiente che la Democrazia cristiana raggiunga il 40,3 per cento dei voti validi, perchè da sola abbia la maggioranza assoluta nel Parlamento italiano. E dato e non concesso che la coalizione governativa raggiunga il 55 per cento dei voti validi, è sufficiente che la Democrazia cristiana raggiunga il 42,6 per cento dei voti validi, perchè da sola abbia la maggioranza assoluta nel Parlamento.

La questione, quindi, del voto trasmissibile, e non del voto diretto, attraverso il collegamento, non è una questione di poco conto, onorevoli colleghi. Di fronte ai risultati che ho citati e che sono il frutto di una analisi scientifica indiscutibile, come è possibile e pensabile parlare ancora di votazione diretta e di rapporto diretto tra corpo elettorale ed eletti? Come è possibile, attraverso una autentica votazione diretta, che la Democrazia cristiana, anche nella ipotesi che rappresenta allo stato dei fatti la punta massima realizzabile dallo schieramento governativo, da minoranza elettorale nel Paese diventi maggioranza nella Assemblea parlamentare? La seconda questione, sempre di voto implicitamente trasmissibile e quindi di voto non diretto, riguarda il... pasticcio della Valle d'Aosta.

Quando parlava il senatore Terracini, io osservavo i colleghi. Mi è parso di sorprendere qualche sorpresa — mi si perdoni il bisticcio! — dei colleghi Ricci e Bergmann di fronte ai rilievi del collega Terracini. Ma a me pare che la questione sia semplicissima. Con il disegno di legge Scelba si assumono i voti di 31 collegi per designare i deputati di 30 collegi! Se questo non è voto trasmissibile, io non riesco a capire cosa vuol dire voto trasmissibile e votazione non diretta! I voti di 31 collegi sono utilizzati per ripartire i seggi di 30 collegi. Non solo: i voti di un 31° collegio, uninominale, determinano indirettamente — e questo da nessuno può essere contestato — ma giuridicamente e politicamente la ripartizione dei seggi in tutti gli altri 30 collegi plurinominali italiani. È questo, onorevoli colleghi, voto diretto? Vi è l'assurdo non di un rapporto diretto ma di un rapporto indiretto fra gli eletti nei collegi non uninominali e gli elettori del collegio uninominale, perchè gli eletti di tutti gli altri 30 collegi sono in realtà anche eletti dal 31° collegio uninominale! Vi è ancora l'assurdo di una volontà diretta e di una votazione diretta nei collegi non uninominali deviate e deformate dalla votazione indiretta di un collegio uninominale. Io non riesco veramente a capire perchè vi possano essere ancora colleghi che non reagiscano di fronte a fatti, giuridicamente così vistosi nella loro irregolarità, che credo non abbiano precedenti in nessun congegno elettorale escogitato in nessun Paese, comprese le isole Fär-Oer, cui si è richiamato il relatore di maggioranza!

Ed eccoci al punto secondo della legge: all'assegnazione dei seggi. Vediamo se in base

a tutto quello che deriva dal testo di tale punto sia vero che il collegio non esiste più, che è rotto ogni rapporto diretto tra elettori ed eletti e che la votazione diretta scompare nella scelta dei candidati.

Il punto secondo, come voi sapete, onorevoli colleghi, elenca tutti i procedimenti attraverso cui si deve effettuare la ripartizione dei seggi fra maggioranza e minoranza nelle circoscrizioni — io affermo che le circoscrizioni, dato il richiamo al sistema elettorale del 1948 sono ancora, giuridicamente, collegi — e l'assegnazione, in concreto, dei seggi ai candidati delle singole liste dei gruppi che avranno avuto diritto alla quota di maggioranza e dei gruppi che avranno avuto diritto alla quota di minoranza.

Numero 5 del punto II: « Qualora una lista, con l'assegnazione di cui al numero tre del presente comma, superi il numero dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del numero 2 del comma precedente, l'ufficio toglie successivamente a tale lista un seggio in ciascuna delle circoscrizioni ove la lista stessa ha conseguito le minori cifre decimali ».

Questo vuole evidentemente dire che il congegno escogitato è tale per cui una volta applicato, non si sa se la somma dei seggi assegnati ad ogni lista in ogni singolo collegio corrisponda o no con la ripartizione effettuata preliminarmente su scala nazionale. Vi sono allora tre ipotesi: una prima, non scritta, che la somma coincida con il numero di seggi preliminarmente assegnati su scala nazionale; una seconda, che la somma sia superiore a tale numero; una terza, che la somma sia inferiore. Nelle ultime due ipotesi interviene uno spostamento meccanico dei seggi da una circoscrizione ad un'altra, non in base al rapporto diretto delle votazioni avvenute nel collegio, ma in base alle votazioni avvenute in tutti i collegi.

Come si può sostenere, allora, che l'assegnazione dei seggi nei collegi è eseguita con votazione diretta, quando l'assegnazione in un determinato collegio è determinata attraverso una specie di giuoco di prestigio di cifre decimali, che non sono omogenee e che non hanno significato di uguale numero di voti? Che cosa significa il giuoco prestigioso per cui i seggi sono trasferiti da una circoscrizione ad un'altra, se non un caso clamoroso di trasmissione, attraverso il congegno della legge, di voti da un collegio all'altro? Si può veramente parlare, in questo prestigioso congegno, di votazione diretta?

Lo stesso collegio unico nazionale quale è definito nel numero 6, è veramente, al riguardo, estremamente significativo! Il collegio unico nazionale, cioè, che potrebbe in ogni caso essere l'estremo paravento giuridico di tutta l'impalcatura della proposta governativa, nel seguente modo è previsto: « Qualora con l'assegnazione precedente, una lista non abbia ottenuto il numero dei seggi ad essa spettanti e sino a che tale numero non venga raggiunto, l'ufficio proclama eletti, in collegio unico nazionale, i candidati della lista medesima che, in ciascuna delle circoscrizioni a cui si riferiscono le maggiori cifre decimali della graduatoria anzidetta, abbiano conseguito la più alta cifra individuale tra i candidati che non risultino già eletti a seguito dell'assegnazione di seggi di cui al precedente numero 3 ».

Il collegio unico nazionale previsto è, dunque, soltanto una parvenza di quell'altro collegio unico nazionale del sistema elettorale del 1948, che d'altra parte non è stato annullato! Non dimentichiamo che è ancora in vigore l'articolo 16 del testo unico 1948: articolo che al primo comma dispone che i partiti e i gruppi politici debbono presentare le liste anche al collegio unico nazionale! È lecito, dunque, sostenere che è fermo il principio della votazione diretta? Non è lecito, se la votazione diretta ha un significato e se il sistema elettorale del 1948 non è improvvisamente e fantomaticamente scomparso!

Ma l'aspetto più scandaloso è costituito dalla ripartizione dei seggi, cioè dalla operazione fondamentale del congegno elettorale. Tale ripartizione rispetta il principio costituzionale della votazione diretta? Ho già avuto modo di dimostrare e descrivere, in Commissione ed in Aula, quella che mi sono permesso di chiamare la chiave dell'inferno: chiave che dovrebbe aprire, nell'obiettivo politico del Governo, in tutti i collegi l'ingresso al Parlamento, in maggioranza, a rappresentanti governativi. Debbo insistere su alcuni elementi fondamentali che rivelano in modo aperto e netto una violazione ed una rottura della votazione diretta, collegio per collegio, alla quale si sostituisce — ecco la

chiave infernale! — una trama che deforma tutti i risultati della votazione diretta.

Al limite è sufficiente che i gruppi della coalizione governativa raggiungano in un collegio il 35,484 per cento dei voti validi, perchè conseguano la maggioranza dei seggi assegnati al collegio.

Come si può parlare di votazione diretta se nel collegio è sufficiente il 35,484 per cento, quando invece sul piano nazionale la maggioranza dei seggi è per lo meno assegnata al gruppo che ha il 50 per cento più uno dei voti validi? Il collegio esiste o non esiste? D'altra parte, come si può parlare di votazione diretta in un sistema elettorale, che si proclama unico e formalmente aderente al testo unico del 1948, se in un collegio la Democrazia cristiana, al limite, può avere la maggioranza dei seggi con il 35,484 per cento dei voti, quando per conseguire lo stesso risultato sul piano nazionale deve almeno conseguire tra il 38,75 ed il 38,80 per cento dei voti validi? Come si può parlare di votazione diretta quando, al limite, in un collegio, per la coalizione governativa si passa dal 20 per cento dei voti al 31,25 per cento dei seggi (aumento del 56,25 per cento); dal 30 per cento dei voti al 44 per cento dei seggi (aumento del 46,66 per cento); dal 35,5 per cento dei voti a più del 50 per cento dei seggi (aumento del 40,8 per cento); dal 40 per cento dei voti al 55 per cento dei seggi (aumento del 37,5 per cento); dal 45 per cento dei voti al 60 per cento dei seggi (aumento del 33,3 per cento); dal 60 per cento dei voti al 73 per cento dei seggi (aumento del 21,6 per cento); dal 65 per cento dei voti al 77 per cento dei seggi (aumento del 18,5 per cento); dal 70 per cento dei voti all'81 per cento dei seggi (aumento del 15,7 per cento); dall'80 per cento dei voti all'88 per cento dei seggi (aumento del 10 per cento)?

Onorevole Presidente, la constatazione non si ferma al limite di applicabilità della legge. Accettiamo pure l'ipotesi dell'onorevole Saragat (cioè di uno dei dirigenti della coalizione governativa), che la coalizione governativa raggiunga il 52 per cento dei voti validi. Come avvviene in questo caso la ripartizione? Al 20 per cento dei voti, in un collegio, corrisponde il 30 per cento dei seggi (aumento del 50 per cento); al 30 per cento dei voti corrisponde il 42 per cento dei seggi (aumento del 40 per cento); al 37 per cento dei voti corrisponde il 50 per cento dei seggi (aumento del 35,1 per cento); al 40 per cento dei voti corrisponde il 53 per cento dei seggi (aumento del 32,5 per cento); al 45 per cento dei voti corrisponde il 58 per cento dei seggi (aumento del 28,8 per cento); al 60 per cento dei voti corrisponde il 72 per cento dei seggi (aumento del 20 per cento); al 65 per cento dei voti corrisponde il 76 per cento dei seggi (aumento del 16,9 per cento); al 70 per cento dei voti corrisponde l'80 per cento dei seggi (aumento del 14,3 per cento); all'80 per cento dei voti corrisponde l'87 per cento dei seggi (aumento del 9 per cento).

Nell'ipotesi limite e in quella che è stata ufficialmente enunciata dall'onorevole Saragat, nelle sue... illuminate prospettive sui risultati delle prossime vicende elettorali, i dati suesposti che significano per le opposizioni? Nei singoli collegi, le opposizioni dall'80 per cento dei voti, al limite, passano al 68,75 per cento dei seggi; dal 20 per cento dei voti al 12 per cento dei seggi. Nell'ipotesi di Saragat, le opposizioni, dall'80 per cento dei voti passano al 70 per cento dei seggi; dal 20 per cento dei voti al 13 per cento dei seggi. Usando il metro del senatore Jannaccone, quello, cioè, della appropriazione, la votazione indiretta si risolve per l'opposizione in una perdita, al limite, dal 14 al 40 per cento dei seggi, e nell'ipotesi dell'onorevole Saragat, dal 12,5 al 35 per cento dei seggi.

Questo è l'aspetto più antidemocratico del progetto in discussione. Anche nell'ipotesi che la coalizione governativa raggiungesse il 55 per cento dei voti validi, nei collegi la stessa coalizione con il 20 per cento dei voti avrebbe il 27 per cento dei seggi (aumento del 35 per cento); con il 40 per cento dei voti, il 50 per cento dei seggi (aumento del 25 per cento); con l'80 per cento dei voti, l'86 per cento dei seggi (aumento del 7,5 per cento). Onorevoli colleghi, si può seriamente parlare di votazione diretta? Si può, seriamente, negare che il collegio è annullato? Le minoranze governative diventano maggioranza in tutti i collegi, le maggioranze di opposizione nei collegi debbono diventare minoranza, e le minoranze di oppo-

sizione debbono essere polverizzate. Questa è una volontà più sopraffattrice — occorre pur dirlo! — della legge Acerbo, perchè la legge Acerbo in ogni circoscrizione assegnava sempre, qualunque fosse il rapporto di forze nelle circoscrizioni, a quelle liste che erano minoranza sul piano nazionale un terzo dei seggi. Con il congegno della legge Scelba, i « crociati » governativi vanno ben oltre i due terzi dei seggi, pur asserendo di voler mantenere il collegio!

Colleghi della maggioranza, dovete avere il coraggio di dire che intendete abolire di fatto il collegio. D'altra parte, volendo voi abolire di fatto il collegio e non avendo voi il coraggio mentale e morale di affermarlo e la capacità giuridica, oserei dire, di impostare, come nel 1923, il collegio unico nazionale, noi abbiamo il diritto e il dovere di affermare che voi vorreste violare con il progetto di legge il principio della votazione diretta, giacchè la votazione diretta non esiste più.

Onorevole Presidente, quando si discusse la legge elettorale nel 1923 non erano molti gli uomini politici « tradizionali » ad avere idee chiare, o per lo meno sono stati molti gli uomini politici « tradizionali » che hanno esplicitamente dichiarato che non avevano idee chiare. Ma, onorevole Presidente, come lei ben ricorderà essendo allora deputato popolare alla Camera, molti uomini politici italiani non ebbero idee chiare neanche quando Giacomo Matteotti denunciò vigorosamente e spietatamente alla Camera dei deputati il clima di violenze attraverso cui si erano effettuate le elezioni nel 1924. Allora l'onorevole Labriola, non iscritto al Partito socialista italiano, chiese, presentando una mozione, che tutte le convalide fossero rinviate alla Giunta delle elezioni. La mozione fu votata per appello nominale nella drammatica seduta del 30 maggio 1924.

Onorevoli colleghi, in quell'occasione non si trattava di discutere programmi politici o prospettive politiche: si trattava di stabilire se Giacomo Matteotti era una personalità degna di fiducia e di credito da parte di un organo parlamentare, e se, di fronte alla specifica denuncia delle violenze attraverso cui le elezioni erano state effettuate, violenze vi erano state o meno. So che in quella occasione prendere posizione non era semplice e non era facile. Tutte le cronache del tempo rivelano il clima che circondava l'Aula di Montecitorio. D'accordo: ma vi sono momenti nella vita dei partiti e degli uomini, in cui non vi è clima che conti per giustificare gli atteggiamenti individuali e di partito. Sulla mozione Labriola si votò — ripeto — per appello nominale. Chi votò sì, chi votò no, chi si astenne. Dieci giorni dopo Giacomo Matteotti fu assassinato. Ebbene, mi si consenta di dire chiaramente ed apertamente, in termini storico-politici, che chi allora votò contro e chi si astenne — le posizioni morali e le intenzioni sono problemi che non ci riguardano, in un giudizio storico-politico — ha armato la mano agli assassini di Giacomo Matteotti.

Invito tutti i colleghi a leggere i risultati dell'appello nominale. Votarono sì solo i socialisti, i comunisti, i repubblicani, i sardisti, gli uomini come Labriola e come Amendola, Bencivenga, Colonna di Cesarò, che costituirono il nucleo amendoliano nella lotta politica successiva. Tutti gli altri, compresi i colleghi presenti ora in quest'Aula, o hanno votato contro o si sono astenuti.

Onorevoli colleghi, quando si rimprovera all'opposizione di non avere occhi per vedere e per capire, e quando si invita l'opposizione ad avere il senso della libertà, della democrazia e della responsabilità di fronte al destino della Patria, ebbene i colleghi di questa parte, che continuano idealmente lo schieramento di opposizione del 1924, hanno il diritto ed il dovere di chiedere che prima voi, colleghi della maggioranza, facciate ammenda di quell'errore grave commesso il 30 maggio 1924, negando non la fiducia politica, ma la fiducia morale a Giacomo Matteotti, alla vigilia del suo assassinio, e di fronte, non ad un problema politico, ma ad un fatto che implicava coraggio morale e civile, senso nazionale e morale di responsabilità, dato che tutti sapevano che le elezioni si erano svolte in un clima di violenza intollerabile.

L'amico Lussu mi ricorda che, se voleva fare allora comizi elettorali, doveva parlare armato, per difendersi dagli attacchi.

È mai possibile che tutti quelli che hanno votato no o si sono astenuti, o prudentemente non erano presenti nell'Aula, non avessero idee

chiare? Non è possibile. La verità è che in alcuni momenti della vita politica, il fanatismo e la prevenzione impediscono di vedere, qualunque sia la buona fede. Io ho voluto rileggere stamane il discorso del senatore Albertini, pronunciato proprio in questa Aula il 26 novembre 1922, discutendosi la fiducia a Mussolini. Ebbene, pure riconoscendo che fu l'unico senatore che in quell'occasione ebbe l'ardire nel Senato di rivolgersi a Mussolini anche in termini critici, bisogna però ricordare che nessuno al Senato presentò un ordine del giorno di sfiducia e bisogna riconoscere che la giustificazione fondamentale di una siffatta clamorosa incapacità politica e morale è stata enunciata dallo stesso Albertini. Sentite quello che disse Albertini: « La mia coscienza mi dice che la reazione fascista ha salvato l'Italia dal pericolo socialista, il quale, in forma più o meno aperta, più o meno minacciosa, incideva sulla nostra vita, che esso da un ventennio aveva lentamente avvelenato ».

Quando si entra in una posizione mentale e politica siffatta — e oggi voi, signori del Governo, siete in una posizione fanatica anticomunista e antisocialista — non si riesce più a capire, a vedere, a intendere. Come non avete visto nel novembre del 1922, così non avete visto nel 1923, così non avete visto il 30 maggio del 1924, così non riuscite a vedere, a sentire, a intendere oggi. Badate, la dura esperienza storica del passato non deve più, non può più ripetersi. Badate, quando si entra nell'ordine di idee della prevenzione anticomunista, si esce, si voglia o non si voglia, dalla vita democratica, si cammina su una strada che porta lontano, o che vorrebbe portare lontano. Ma su questa strada voi troverete, domani come ieri, la classe operaia, le classi lavoratrici a sbarrare decisamente ogni tentativo liberticida e di sopraffazione. Domani, come ieri, anche gli intellettuali, come Piero Gobetti, si leveranno in piedi e vi diranno: no, no! E diranno no, la classe operaia, le classi lavoratrici, gli intellettuali, tutti i democratici antifascisti, non per fare la rivoluzione, onorevole Presidente del Consiglio, ma, come rispondeva sdegnato Piero Gobetti, il 25 ottobre 1922, a Prezzolini che lo invitava a far parte di una « pura », « tecnica » congregazione degli apoti, per difendere la rivoluzione. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montagnani, il quale, insieme ai senatori Pastore, Pellegrini, Allegato, Bardini, Gavina, Moscatelli, Massini, Ruggeri, Ristori e Rolfi, ha proposto una pregiudiziale. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 ha carattere e valore di legge costituzionale, decide di non procedere alla discussione del disegno di legge stesso perchè non è stata seguìta la procedura prescritta dall'articolo 138 della Costituzione ».

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani ha facoltà di parlare.

MONTAGNANI. Signor Presidente, la pregiudiziale che io debbo illustrare dice: « Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 ha carattere e valore di legge costituzionale, decide di non procedere alla discussione del disegno di legge stesso perchè non è stata seguita la procedura prescritta dall'articolo 138 della Costituzione ». Mi scusi, onorevole Presidente, e mi scusino gli onorevoli colleghi, se per uno scrupolo forse eccessivo mi permetto di leggere il primo comma dell'articolo 138: « Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione ».

Ora, a noi pare indubbio che questa legge che stiamo discutendo da alcuni giorni vorrebbe modificare radicalmente il nostro sistema elettorale, e appare a noi questa legge come il primo atto di natura legislativa con il quale si intende sovvertire il nostro ordinamento costituzionale. È con grande rammarico che noi democratici facciamo questa constatazione, perchè purtroppo sono passati troppo pochi anni dal giorno in cui solennemente fu promulgata la nostra Costituzione, quella Costituzione che aveva consentito a noi lavoratori democratici e a milioni di italiani e di italiane

una grande speranza, la speranza di un avvenire di progresso e di libertà.

Entro i limiti della nostra Carta costituzionale i lavoratori italiani, dopo la promulgazione della Carta stessa, poterono muoversi, organizzarsi, lottare in difesa e per l'attuazione della Costituzione, in difesa del bene più prezioso per noi tutti: la pace; e ottennero, attraverso la lotta, pur mantenuta nei limiti della Costituzione, anche determinati vantaggi di carattere economico e poterono influire, non decisamente, ma in una certa misura, sull'indirizzo generale della politica nazionale.

Questo potè avvenire attraverso un grande sforzo politico, attraverso una intelligente direzione politica dei partiti popolari, attraverso anche enormi sacrifici e malgrado che il Partito dominante, il Partito della democrazia cristiana avesse avuto la maggioranza assoluta nelle elezioni del 18 aprile 1948 e avesse espresso un Governo che continuamente ha opposto resistenza all'attuazione non solo della Costituzione, ma anche delle minime e più modeste rivendicazioni economiche, sociali e politiche della classe operaia, dei lavoratori, della maggioranza del popolo italiano.

Tutto quanto si è potuto conquistare, si è conquistato nei limiti della Costituzione repubblicana; ma oggi il Governo democristiano, il Governo dei monopoli, dei magnati, degli americani non vuole che questo avvenga; dice « basta » e predispone fin d'ora quanto necessario per impedire l'avanzata pacifica dei lavoratori, del popolo italiano e predispone quanto è necessario per produrre una situazione esasperata nella quale da una parte si acutizzi la prepotenza e lo sfruttamento dei privilegiati, e dall'altra si arrivi forse all'accettata oppressione. E non credo che il Governo e coloro che lo sostengono e i loro mandanti non si rendano conto della gravità dell'atto che è rappresentato da questa legge; cioè non credo che essi non siano consapevoli del fatto che questa legge di per sè tocca, lede e viola la Costituzione repubblicana. Difatti affermiamo che la legge elettorale è una legge costituzionale e siamo confortati in questa nostra affermazione dalla dottrina, dai molteplici scrittori che si sono occupati dell'argomento, da una larga messe di citazioni ineccepibili, inconfutabili e inconfutate che sono emerse dai discorsi tenuti nell'altro ramo del Parlamento e dai pochi, anche se notevoli, discorsi che qui abbiamo potuto tenere dinanzi all'Assemblea prima che pervenisse la prepotente ghigliottina della maggioranza a chiedere la chiusura della discussione generale; ma siamo confortati anche dalle relazioni di minoranza elaborate alla Camera dei deputati e alla nostra Assemblea. Una di esse, ad esempio, dopo aver indicato quale è la definizione che la Corte suprema dà di materia costituzionale e dopo aver indicato alcuni precedenti di carattere legislativo attraverso i quali si riconosce che le leggi elettorali sono leggi costituzionali, riferisce un precedente che attiene al periodo susseguente alla liberazione e precisamente al decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 28, col quale si demandavano, alla competenza dell'Assemblea costituente, tra l'altro, materie quali la legge elettorale. L'articolo 3 del decreto legislativo così dice: « Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato salvo la materia costituzionale al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali che saranno deliberate dall'Assemblea ». E dopo una serie di altri esempi la relazione così conclude: « Una legge elettorale che pone un sistema di composizione dell'Assemblea legislativa ha importanza costituzionale fondamentale ». Ma del resto, insieme alle citazioni dei giuristi e di oratori politici che soprattutto nell'altro ramo del Parlamento hanno affrontato questo argomento, ci sono testimonianze ineccepibili da parte di chi siede in questo settore o in un altro qualsiasi settore dell'Assemblea. Fu affermato già dal Montesquieu il valore decisivo della legge elettorale. Egli disse: « La legge elettorale è legge fondamentale dello Stato costituzionale allo stesso modo che nella monarchia di diritto assoluto è legge fondamentale il diritto di eredità ». Ma anche un altro insigne autore, il Royer-Collard, asseriva essere la legge elettorale una vera Costituzione. E del resto i più noti costituzionalisti, se non erro anche Vittorio Emanuele Orlando, hanno affermato e scritto che tra le questioni costituzionali non ve ne è una tanto vitale per l'ordinamento delle garanzie pub-

bliche e che tocca da vicino la vita politica di tutto il popolo quanto la legge elettorale. Esponendo sinteticamente il loro pensiero voglio proporre all'Assemblea una serie di punti che si ritrovano trattati dai costituzionalisti più insigni. Anzitutto « l'elezione è il perno di tutto il sistema costituzionale »; « nell'elezione sta il germe di tutto ciò che è veramente costituzionale »; « la legge elettorale è la legge matrice del libero popolo »; « se tutte le leggi fossero buone e la legge elettorale pessima, in quel Paese vi sarebbe agitazione, sventura, tirannide ». Tanta, onorevoli colleghi, è l'importanza della legge elettorale, che Giandomenico Romagnosi più di un secolo fa scriveva che: « la teoria delle elezioni altro non è che la teoria dell'esistenza politica della Costituzione ». È quindi manifesto essere la materia delle elezioni l'oggetto più geloso dell'ordinamento dello Stato su cui si deve deliberare. A questo proposito credo non esistano eccezioni nella dottrina, e quindi risulta dimostrato che, allorchè viene modificato radicalmente il diritto elettorale, allora è la Costituzione che è posta in discussione, è la Costituzione che viene toccata e violata. Se poi, come nel caso specifico sul quale stiamo discutendo, un dato ordinamento elettorale, che si propone, è contrario a determinate norme della Costituzione, allora è la Costituzione stessa che viene violata. È indubbio che la Democrazia cristiana, il partito clericale dominante impone questa legge per poter modificare in prosieguo di tempo la Costituzione e per cancellare così certi diritti politici che ingombrano il suo cammino reazionario e determinati diritti sociali. Non starò ad elencare quali siano i diritti sociali e i diritti politici che preoccupano la Democrazia cristiana in quanto partito reazionario e brutalmente confessionale, ma posso affermare che essa intende annullare tutti quei diritti politici e sociali conquistati dagli operai, dai lavoratori, dal popolo, quei diritti che permettano l'avanzata pacifica delle classi lavoratrici e soprattutto intende abrogare tutti quei diritti democratici e popolari che oggi e ancor più in prosieguo di tempo potrebbero turbare le facili digestioni dei plutocrati e dei guerrafondai indigeni e americani, o frenare l'azione di tutti coloro che vorrebbero attenuare l'invadenza ormai intollerabile del clericalismo. È indubbio che esiste la perfida intenzione di revisione costituzionale e con questa legge si predispongono gli strumenti adeguati e sufficienti per modificare la Costituzione. Questo è il certo ed ormai confessato intendimento del Governo e dei ceti privilegiati. Però questa legge già fin da ora, di per sè, per il suo contenuto e per il modo come dispone l'esercizio del diritto elettorale, modifica già il nostro ordinamento costituzionale e lo viola in alcuni punti fondamentali. Questa posizione fu già sostenuta da un autorevolissimo parlamentare italiano testè ricordato anche dal collega Fortunati, l'onorevole Giovanni Amendola, e fu ricordato in una drammatica occasione allorchè alla Camera dei deputati si discusse la legge Acerbo. Diceva allora l'onorevole Amendola: « Da taluno che combatte la riforma si suggerisce che la legge elettorale è un avviamento alla riforma costituzionale. Io non mi preoccupo di questa obiezione perchè penso che questa riforma elettorale è essa stessa una riforma costituzionale ». Ed aggiungeva: « Questo problema il Governo attuale deve prospettarlo al popolo italiano affinchè abbia modo di pronunciarsi ». C'è nello stesso periodo di tempo un giudizio di Filippo Turati. Anch'egli afferma, in un ordine del giorno da lui presentato alla Commissione nella quale si discuteva appunto la legge Acerbo, che è evidente l'immancabile effetto della legge di annullare in pieno la Costituzione e sostituire il regime rappresentativo con un potere angustamente oligarchico.

È vero che si è detto nell'altro ramo del Parlamento, che è stato scritto nella relazione di maggioranza e qui verbalmente ripetuto: « Perchè lagnarvi di questa legge? Anche se per incidenza toccasse in qualche modo la Costituzione repubblicana non potete considerarla una legge di parte, in quanto voi stessi al momento opportuno potreste fruirne, avendo, s'intende, le forze adeguate ».

A noi non interessa se anche noi potremmo beneficiare di questa legge; sta di fatto che essa rimane una legge truffa, un imbroglio, un illecito che non può essere sanato in alcun modo, poichè nessuno può cambiare la Costituzione repubblicana e nemmeno può proporsi di modificarla mediante mezzi illeciti, mediante un trucco elettorale, o, come ben l'ha definita l'onorevole Jannaccone, una appropriazione in-

debita. Questa legge viola l'articolo 59 della Costituzione, ed io credo che i colleghi conoscano bene tale articolo e questa mia opinione mi dispensa dal leggerlo. Questo articolo prevede il modo e le forme come deve essere eletta la Camera dei deputati. Ma la legge che discutiamo viola anche l'articolo 48 e lo ha brillantemente dimostrato il senatore Fortunati. Ora dalla violazione di questi princìpi contenuti nell'articolo 59 e nell'articolo 48 dobbiamo risalire ai princìpi contenuti negli articoli 3 e 49 della Carta costituzionale i quali sanciscono e definiscono la natura giuridica e politica del nostro Stato, l'eguaglianza politica dei cittadini e la funzione di determinati organismi politici, i partiti, di cui la nostra Costituzione per la prima volta fa menzione e che inserisce esplicitamente nell'articolo 49. Io non voglio tediare l'Assemblea nell'esaminare *intus et in cute* la Costituzione repubblicana e l'ordinamento del nostro Stato. Mi limito ad alcune definizioni di per sè sintetiche ed apodittiche, ma confido nella comprensione di tutti i colleghi presenti a questa discussione.

La prima definizione che debbo proporre all'attenzione dell'Assemblea è questa: « Non vi è dubbio che il nostro ordinamento, quale è sancito dalla Costituzione è un ordinamento costituzionale, è cioè un ordinamento nel quale la norma costituzionale sta al di sopra del potere esecutivo e del potere legislativo, checchè ne pensino gli onorevoli Ministri ».

Seconda definizione: « La Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica democratica ed afferma che la sovranità risiede nel popolo ». Da qui deriva il carattere rappresentativo di tutto il nostro ordinamento. Al centro di esso stanno le Assemblee legislative, alle quali tutti i poteri sono coordinati e dalle quali essi derivano.

Ma questo nostro ordinamento, costituzionale, democratico e rappresentativo, ha anche un suo contenuto di natura particolare che è dato dalla storia specifica del popolo italiano, dalle sue lotte che già qui sono state illustrate ed anche testè sono state accennate dal collega Fortunati. La Costituzione italiana, prodotto della lotta pluridecennale della classe operaia e dei lavoratori italiani, conquista e non regalo di nessuno, dice che l'Italia è una Repubblica democratica, premettendo che è una Repubblica fondata sul lavoro. Da questa concezione che non è caduta casualmente nel primo articolo della nostra Carta fondamentale, derivano tutti i diritti economici e sociali dei lavoratori e dei cittadini e le previsioni delle riforme di struttura, le quali ancora non sono state attuate neanche in minima parte, ma che costituiscono, tuttavia, una indicazione perentoria ed irrefutabile per tutti noi, potere legislativo, potere esecutivo e popolo italiano.

Dalla definizione del nostro ordinamento costituzionale derivano anche alcune conseguenze sul diritto politico dei cittadini e sui rapporti che intercorrono fra lo Stato e l'insieme dei cittadini. Si afferma nella Costituzione che tutti i cittadini hanno uguaglianza nei diritti politici, parità sociale, e che è compito dela Repubblica di rimuovere tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica dello Stato. Si aggiunge inoltre che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico, e cioè in perfetta uguaglianza e non su di un piano di disparità, a determinare la politica nazionale.

L'elemento prevalente del nostro ordinamento costituzionale è la rappresentatività, la quale attiene ai rapporti fra i cittadini e le Assemblee legislative. Non voglio definire che cosa significhi in un ordinamento costituzionale che esso è rappresentativo perchè non mi è stato facile rintracciare nei trattati una definizione esatta. So anzi che i giuristi e i costituzionalisti si sono accapigliati per lungo tempo al riguardo. Comunque io ritengo che si possa accettare come definizione più vicina alla realtà e per me estremamente puntuale la seguente: « Il Parlamento deve essere organizzato come lo specchio della Nazione, in modo oggettivamente rappresentativo ». Solo in tal caso assume veramente la sua funzione di elaboratore della vita e dell'indirizzo politico della Nazione ed il prestigio che deve essere insito nelle Assemblee legislative.

Ma perchè si abbia questo tipo di rappresentatività, perchè cioè il Parlamento sia organizzato in modo da rappresentare obiettivamente la Nazione come un specchio, la condizione preliminarmente essenziale ed inelut-

tabile è che esista l'uguaglianza del voto, senza di che la rappresentatività oggettiva non sussiste. Anche su ciò si sono voluti fare degli scherzosi sofismi, che sono stati ripetuti più di una volta e che abbiamo ribattuto con un certo rancore e direi anche con intima collera. Si è detto che l'uguaglianza del voto esiste, riferendosi al fatto che esiste l'uguaglianza nell'utilizzazione delle schede, cioè che le schede sono eguali per tutti e che tutti gli elettori nel giorno delle elezioni con un movimento meccanicamente uguale deporranno la scheda nell'urna. Ma uguaglianza non significa uguaglianza della scheda, bensì nell'effetto che il voto provoca, cioè uguaglianza di effetto per quanto attiene alla composizione dell'Assemblea, la quale diventa così specchio della Nazione.

Secondo la legge presente, che noi abbiamo soltanto parzialmente discusso, perchè voi ci avete impedito di protrarre la discussione per il tempo necessario, la fisionomia del Parlamento diventa un'altra, completamente diversa da quella che dovrebbe essere; non è più lo specchio della Nazione, ma si trasforma in quello che diceva Giovanni Amendola allorchè si batteva con grande coraggio e tenacia contro l'iniqua e scellerata legge Acerbo, a cui questa vostra assomiglia, addirittura peggiorandola. « Non esiste, diceva quel grande parlamentare ed antifascista, una maggioranza precostituita; il Paese è composto di tante forze, di tante unità morali quanti sono i partiti, i gruppi, le tendenze; ognuna di queste forze, di queste unità non può da sola avere la maggioranza, ma esiste la possibilità della costruzione di un edificio più complesso nel quale le singole volontà entrino non già per sovrapporsi meccanicamente, per determinare una coalizione morta, ma per essere un elemento necessario alla vita e all'unità del Governo ». Ecco una visione esatta delle funzioni dell'istituto parlamentare, che corrisponde all'esatta definizione dell'Assemblea rappresentativa e del modo come essa deve corrispondere alle strutture reali del Paese. Ecco invece la visione del Parlamento come uscì dall'approvazione della legge Acerbo e come uscirebbe da un'eventuale approvazione della legge Acerbo-Scelba: « Un'assemblea eterogenea composta di due parti, la cui origine sarebbe profondamente diversa, in quanto una parte, cioè la maggioranza, verrebbe eletta con suffragio che, se formalmente non si distingue dal suffragio con cui dovrebbe essere eletta l'altra parte, praticamente dipenderebbe in così larga misura dall'attività politica del Governo così da trovarsi di fronte al Paese in condizioni morali profondamente diverse... E proprio questa parte avrebbe nelle sue mani la totalità del potere parlamentare, mentre la minoranza non sarebbe, in fondo, che una grossa tribuna messa dentro l'Aula per assistere ai dibattiti ed alle deliberazioni della parte principale ».

Dunque ci troviamo di fronte ad un progetto di legge che viola profondamente i princìpi basilari della nostra Costituzione, viola cioè i princìpi della uguaglianza del voto, soprattutto nei suoi effetti, cioè nella costituzione dell'Assemblea rappresentativa, viola il principio della rappresentatività dell'Assemblea legislativa e quindi tutto l'ordinamento costituzionale dello Stato, viola il principio dell'avvento dei lavoratori alla direzione politica dello Stato così come è scritto negli articoli 1 e 3 della Costituzione repubblicana, viola il principio che i partiti politici hanno il diritto in regime di uguaglianza di partecipare a determinare la politica nazionale. Io vorrei fermarmi un po' sull'argomento perchè ci si pone la domanda e tutti se la pongono: perchè si deve violare la Costituzione repubblicana, perchè si deve lacerare una parte fondamentale della Carta che regge la nostra Repubblica, a favore della Democrazia cristiana e dei partitini satelliti? In nome di quale benemerenza nazionale deve avvenire questo? Voglio esaminare il passato, sia pure recente e la funzione attuale di questi partiti. Sarebbe stata mia intenzione, illustre Presidente, di parlare prima di tutto del partito egemone, del partito guida, del Partito clericale, me ne astengo perchè non voglio superare il tempo che mi sono prefisso. Per oggi mi limito a parlare, invece che del partito guida, di un partito satellite che giustamente viene definito la mosca cocchiera della Democrazia cristiana, il Partito socialdemocratico, o, per essere più esatto, parlerò di quanto rimane della direzione di destra di quel Partito. Per far questo debbo portare sulla scena l'onorevole Giuseppe Saragat e riferirmi al tempo

in cui egli uscì dal glorioso Partito socialista di unità proletaria. Egli allora clamorosamente rivendicava una politica socialista, riforme sociali, nazionalizzazione, riforma agraria, rivendicava una politica di indipendenza dai due blocchi, da quello sovietico e da quello americano, rivendicava soprattutto l'autonomia del Partito socialista con la rinuncia al patto di unità d'azione. Questa autonomia la rivendicava nei confronti del Partito comunista e nei confronti anche della Democrazia cristiana, per costituire l'alternativa di fronte ai due blocchi di sinistra e di destra.

Io ricordo che l'onorevole Saragat tenne a Milano un assai affollato comizio, certo più affollato di quello posteriore nel quale intervenne tutto il quadro dirigente della socialdemocrazia europea e che fu un fiasco solenne. La prima volta invece l'onorevole Saragat, soprattutto per la curiosità, ebbe un pubblico molto numeroso. V'erano le più belle dorne della borghesia di Milano: dico belle in senso eufemistico, perchè in verità c'erano donne belle, meno belle ed anche racchie, ma tutte ascoltavano con grande deferenza l'onorevole Saragat e si sussurravano: « È uno dei nostri, tanto è vero che ha un figlio in collegio ad Oxford ». In quella occasione egli testualmente affermò: « Si illudono coloro che pensano che il nostro movimento possa in un modo o nell'altro orientarsi verso forme di lotta anticomunista. Mai noi potremo assumere un atteggiamento di ostilità verso i comunisti ». Per attuare quella politica egli cambiò il berretto frigio col nicchio da prete. Poi i socialdemocratici andarono al Governo con la Democrazia cristiana già prima del 18 aprile, quando già erano stati esclusi i comunisti, per ordine americano, da un viaggio di De Gasperi in America. Anche Saragat in quel periodo fece un viaggio nella Repubblica stellata. Al Governo tanto i socialdemocratici quanto i democristiani trovarono un terreno comune di intesa nell'anticomunismo, in contrasto con quanto era stato solennemente promesso da Saragat. Non fu allora e non fu mai la lotta onesta, aperta, costruttiva, la lotta politica ad un partito, alle sue posizioni politiche, la lotta ad un partito avversario, ma fu la lotta aspra, dura, accanita, senza esclusione di colpi, contro le istanze di pace, di progresso, di libertà, di unione nazionale di cui i Partiti comunista e socialista erano e sono i rappresentanti più forti e più qualificati.

In politica estera si iniziò subito un'attività tale per cui si provocò la partecipazione sempre più attiva dell'Italia alla politica di sabotaggio degli accordi internazionali; si partecipò a tutte le azioni di provocazione nei confronti dell'Unione sovietica, a tutto quanto è necessario per un'accelerata, febbrile preparazione di una guerra di cui si era fatto promotore l'imperialismo americano. In politica interna rimangono a disdoro dei dirigenti socialdemocratici di destra i nefasti dei ministri Saragat, Simonini, Tremelloni, Lombardo i quali non hanno operato per aprire una via socialista e neanche democratica, non hanno mai operato in favore della classe operaia, dei contadini, dei lavoratori. Uno di questi Ministri, l'onorevole Tremelloni, klinesiano della variante imperialista, è quello che ha dato il via ad una smobilitazione della gran parte dell'industria nazionale, al « ridimensionamento », ai licenziamenti di decine di migliaia di operai, alla politica che era la conseguenza diretta della adesione al Piano Marshall di cui i socialdemocratici di destra in Italia, e non solo in Italia, furono i più entusiastici sostenitori. Costui, che non è più Ministro e che continua a gingillarsi con le statistiche sulla miseria, sulla disoccupazione e che sciorina cifre artefatte e fasulle che servono di pretesto alla Democrazia cristiana per la propria propaganda, non ha mai dato un segno di aderenza agli interessi della classe operaia, dei contadini e dei lavoratori.

E non parliamo di Ivan Matteo Lombardo. Durante il suo Ministero furono sconfessati i Consigli di gestione che pure sono scritti nella Costituzione repubblicana e che furono oggetto programmatico di tutti i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. È proprio per la regìa ministeriale di Ivan Matteo Lombardo che si inizia la lotta contro i Consigli di gestione e si dà il via al supersfruttamento e ai primi germi di fascismo nelle fabbriche. Non è stato il Lombardo un saggio ministro popolare come non fu saggio amministratore della Triennale di Milano. Il fatto più grave è che i Ministri socialdemocratici di destra

hanno sempre condiviso la responsabilità di una politica sempre ferocemente antioperaia e repressiva e che è culminata negli eccidi di cui il più tragico fu quello di Modena. Essi hanno dato man forte ai clericali per l'adesione completa al Patto atlantico, per l'ulteriore asservimento all'America ed hanno anche il coraggio di affermare, come ha fatto un deputato della destra socialdemocratica, il quale alla Camera dei deputati osò dire di se stesso e dei suoi compari che essi sarebbero la remora, il modesto pesciolino che impedisce che la grande corazzata democratica cristiana sbandi verso destra quasi che lo sbandamento non fosse già completo.

Ad un certo momento Saragat è costretto *obtorto collo* ad uscire dal Governo, ed esce per la pressione continua della sua stessa base scontenta e amareggiata, ma anche quando sono fuori del Governo, i parlamentari socialdemocratici continuano a collaborare attivamente con i clericali e coprono tutti i casi di collusione e di affarismo che sono stati coperti non solo dal mantello compiacente della Democrazia cristiana ma anche dal mantelluccio sbrindellato della socialdemocrazia. Ed ecco entra in scena Romita che prima era stato un caustico critico della politica di Saragat e che rivendicava un'effettiva politica di sinistra. Ma era solo un espediente per carpire simpatie dalla sua base che era contraria alla collaborazione con la Democrazia cristiana. Una volta che Romita ebbe raggiunto il suo scopo di ingannare la base scontenta, adottò la stessa politica dell'atlantismo incondizionato con la fedele adesione alla politica bellicista del Governo De Gasperi in funzione americana.

Onorevole signor Presidente, il coccodrillo appartiene alla famiglia dei rettili, vive su tre continenti e prende il nome di coccodrillo vero e proprio, caimano e alligatore, tutti carnivori e assai voraci. Corrono molte leggende sui coccodrilli; la più popolare di esse è quella secondo la quale essi mangiano lautamente e poi piangono. Non è vero; si tratta forse solo di digestione laboriosa. Vi è invece un fenomeno curioso, che è reale. Dappertutto dove vive il coccodrillo esiste un uccello che vive unicamente nettando la mascella del rettile e cibandosi dei residui che rimangono tra i denti delle potenti mandibole. Quando penso a quell'uccello mi viene in mente l'onorevole Romita. (*Applausi dalla sinistra*).

E per analogia, onorevole signor Presidente, vorrei dirle qualcosa della mantide. Essa appartiene alla famiglia degli insetti, ordine degli ortotteri. Le mantidi sono diffuse in tutta l'Europa ed anche in Italia e la loro caratteristica è questa: sono attive predatrici di altri insetti e per meglio catturare la preda si pongono in un atteggiamento che ricorda la attitudine di uno che prega, tanto che in sede scientifica sono chiamate mantidi religiose e popolarmente « pregadio ». Esse hanno un altro strano costume. Nell'epoca degli amori, dopo l'amplesso, il maschio stanco, sazio e felice si mette su un fianco ed allora la femmina pigramente si volta in un angolo di 180 gradi, si pone perpendicolarmente e poi gentilmente gli mangia la testa, e poi lo succhia, infine si rimette in posizione di preghiera e attende un altra preda.

Credo che la metafora sia trasparente, però debbo completarla avvertendo che la Democrazia cristiana non si ciba di insetti. La Democrazia cristiana si ciba di pacchetti azionari (*applausi dalla sinistra*), si ciba di Presidenze, di Consigli di amministrazione, si nutre di lingotti d'acciaio, di idrocarburi solidi, liquidi e gassosi, e non disdegna neanche la crusca.

Vediamo cosa resta del programma socialista del Partito saragattiano. Le esigenze di autonomia si sono ridotte al servilismo più incondizionato alla Democrazia cristiana fino a condividerne completamente le finalità e i programmi. Mi basta ricordare le recenti dichiarazioni dell'onorevole Paolo Rossi, membro della direzione nazionale del Partito socialista democratico italiano, il quale, in occasione dell'ultimo congresso della Democrazia cristiana tenutosi nel novembre scorso a Roma, ebbe ad affermare di fronte ai congressisti: « Le vostre finalità sono le nostre, il vostro programma è il nostro programma ».

Che cosa rimane dunque delle premesse di questo Partito? L'obbedienza più assoluta agli imperialisti americani e quindi l'adesione attiva, incondizionata al Patto atlantico, al piano Schuman, all'Esercito europeo, a tutte le

iniziative che abbiano un'intonazione e un sapore antisovietico e antidemocratico popolare. I socialdemocratici di destra con questa loro adesione alla politica democristiana, alla politica di repressione all'interno, di miseria, di riarmo, di servilismo nei confronti dello straniero si sono posti fuori di ogni tradizione, non dico socialista, ma anche da una qualsiasi tradizione riformista. Non possiamo nominare qui, in questa occasione, senza offenderli, Turati e Treves, che furono sempre fieri avversari della politica di riarmo, avversari della politica di repressione, furono strenui difensori delle libertà democratiche, delle sorti degli strati più miseri della popolazione.

A conforto della mia tesi e per dare una configurazione anche fisica di questo fatto che ormai i dirigenti social-democratici di destra sono fuori di ogni tradizione riformista, debbo citare l'interessante caso del vecchio dirigente riformista Ugo Guido Mondolfo, una onesta persona per la quale ho molta deferenza, onesta, ma ermeticamente chiusa alle vicende storiche degli ultimi decenni. Egli era su posizioni riformiste di destra, ma improvvisamente il vecchio Mondolfo si è trovato a sinistra nel suo Partito e si è trovato a sinistra con enorme sua sorpresa e sorpresa di tutti coloro che lo conoscevano. Che cosa era avvenuto? Era avvenuto ciò che accade normalmente sulle piazze d'armi, allorchè si fanno esercitazioni militari. Una squadra al comando del sergente fa perno sul capofila di modo che chi era a sinistra si trova a destra e inversamente. Così è accaduto per Mondolfo. Anche qui debbo dare un'avvertenza. In quell'occasione il sergente che dette l'ordine di questa manovra, che credo si chiami conversione, quel sergente parlava lo *slang* americano.

Questi precedenti illuminano i veri scopi della scissione di Saragat, Romita e consorti, cioè dicono, sulla base non più della intuizione e della previsione, ma sulla base della storia ormai vissuta, che l'obiettivo che essi si proponevano era la divisione delle forze democratiche e della classe operaia per meglio servire gli interessi dei grandi capitalisti italiani e stranieri, per agevolare la Democrazia cristiana nella sua politica contraria alle libertà e ossequiente ai dettami americani. È tanto il male che essi hanno fatto ai lavoratori italiani, questi dirigenti socialdemocratici di destra, questi scismatici, questi fomentatori di scissioni, che noi vorremo vederli nella nona bolgia dell'inferno, in compagnia di Pier da Medicina, del Mosca e di Bertram dal Bornio, vorremmo che si avverasse per loro la sanguigna visione dell'Alighieri in modo da poter dire che: « E tutti gli altri che tu vedi qui, — Seminator di scandalo e di scisma — Fur vivi, e però son fessi così ».

Tuttavia, onorevoli colleghi, in ogni posizione politica vi è sempre una situazione contraddittoria e qui la situazione contraddittoria sta nella base socialdemocratica, negli onesti lavoratori socialdemocratici i quali si allontanano sempre più dalla direzione che non ha più nulla a che vedere nè con il socialismo nè con il riformismo. La politica dei socialriformisti di destra non trova più l'appoggio di quella parte degli operai che una volta aveva influenzato; questa parte non crede più nei socialdemocratici e vuole una politica di libertà e di pace. Gli operai e i tecnici delle nostre città industriali, per esempio, gli operai e i tecnici delle fabbriche Breda di Milano, delle Reggiane, dell'Ansaldo, di cento e cento fabbriche, sono insidiati nella loro vita, nelle loro possibilità di esistenza dalla politica americana trapiantata in Italia dalla Democrazia cristiana con la complicità dei socialdemocratici di destra. Questi lavoratori onesti, che anelano ad una vita tranquilla e felice, si sono trovati nella lotta contro la smobilitazione e i licenziamenti fianco a fianco non con i loro dirigenti, che erano lontani, ma con gli operai e tecnici comunisti e socialisti, in modo che si è riformata una unità di azione e di lotta contro le capitolazioni dei socialdemocratici di destra. E insieme, comunisti, socialisti e socialdemocratici onesti hanno resistito alle intimidazioni, alle violenze, alle provocazioni e ai tentativi di corruzione. Da una parte c'erano i capi socialdemocratici di destra, sostenitori della politica americana, e dall'altra i lavoratori socialdemocratici con i comunisti e i socialisti per lottare per la salvezza dell'economia, per la pace d'Italia, per ottenere insieme, e per tutti, migliori condizioni di esistenza Ecco quale è oggi la contraddizione fondamentale

della socialdemocrazia italiana. Quindi c'è sempre un maggiore distacco dei capi dalla base e viceversa. Ed ecco che per i capi si presenta la necessità personale di ottenere un qualsiasi posto, uno scanno a Montecitorio, una poltroncina di Sottosegretario o meglio ancora di Ministro; ed ecco perchè i capi socialdemocratici di destra difendono a spada tratta la legge elettorale; ecco perchè sono sostenitori della legge Acerbo-Scelba. Oramai sono traditi i deliberati del congresso di Bologna e del congresso di Genova, nonchè i princìpi del socialismo riformista. Io a questo punto, onorevoli colleghi, per dare la riprova di queste affermazioni così decise, dovrei riportarvi con la memoria ai precedenti socialisti, in ordine alla proporzionale e alla legge elettorale. Non voglio farlo, il tempo non me lo consente e d'altra parte sull'argomento, specialmente nell'altro ramo del Parlamento, si è discusso a lungo e chi abbia volontà di apprendere può leggere i resoconti stenografici di quelle sedute della Camera. Io mi limiterò a citare un concetto espresso da Filippo Turati il 26 luglio 1919 alla Camera dei deputati. Si parlava della proporzionale che per la prima volta fu instaurata nel Paese come conquista dei lavoratori. Egli così disse: « Coloro che hanno la fobìa del numero, una specie di fatto personale contro Pitagora, coloro che non hanno inteso che cosa sia realmente la proporzionale, non saranno illuminati neppure da un discorso di più », e temo che non saranno illuminati neanche dal mio discorso; ma giacchè sono in tema di citazioni di questo grande socialista riformista, permettetemi di dire, a mo' di ammonimento, ciò che egli diceva ai partiti costituzionalisti e che oggi ben s'attaglia ai socialdemocratici. Ieri diceva l'onorevole Cappa, e in questo mi professo pienamente concorde con lui, che « si può essere uninominalisti, proporzionalisti a metà o per un terzo ed ogni opinione merita rispetto; una sola cosa non si può e non si deve — onorevole Romita — non si può essere turlupinatori ». Al congresso di Bologna il Partito socialdemocratico si era impegnato alla difesa della legge elettorale proporzionale e questo impegno non era generico per il Partito ma specifico per tutti i militanti e gli iscritti ivi compresi i dirigenti e i gruppi parlamentari. Si trattava di difendere la proporzionale, una delle più grandi conquiste politiche delle masse popolari italiane. Anche qui le citazioni abbondano, potete trarle dai giornali dell'epoca. Io ne citerò una dell'onorevole Lami Starnuti che fu il patrocinatore più fervente della legge elettorale truffa per le elezioni amministrative. Egli parve avere una specie di resipiscenza dopo il Congresso di Bologna circa la legge elettorale politica e dichiarò che « i socialdemocratici sono per la proporzionale ». Un altro dirigente socialdemocratico di destra, l'onorevole Vigorelli, in un suo libro di recente pubblicazione: « L'italiano è socialista e non lo sa », afferma: « a rafforzare la volontà del Parlamento come organo fondamentale della democrazia è necessario che esso esprima il pensiero di tutti i cittadini. La sovranità dello Stato trae origine, infatti, dalla totalità dei suoi membri, sicchè soltanto una rappresentanza proporzionale alla reale entità degli interessi e delle aspirazioni del Paese ha il diritto di indirizzare e controllare la politica governativa, nell'interesse generale ». Dopo il Congresso di Bologna vi furono lunghe manovre perchè si convocasse un altro congresso per sconfessare presumibilmente quello di Bologna. Si arriva così al Congresso di Genova che accettò la elaborazione di una legge elettorale maggioritaria, ma sottopose questa accettazione a tre precise condizioni che mi permetto di ripetere. Primo, che la legge stessa e quindi l'apparentamento con la Democrazia cristiana, con il Partito liberale italiano e il Partito repubblicano italiano fosse subordinata ad un accordo politico generale sulla base di un programma di Governo, ma non di un programma generico e indeterminato, ma nettamente configurato, nel quale fossero contenute le rivendicazioni e i diritti delle masse lavoratrici e le riforme sociali. Seconda condizione, che fossero ritirate definitivamente le leggi antidemocratiche, come quella contro la libertà sindacale, la libertà di stampa, la libertà di associazione e così via. Terza condizione, che il premio di maggioranza non consentisse alla Democrazia cristiana di assumere e conquistare da sola la maggioranza assoluta. La Democrazia cristiana non dette affatto ascolto a questi piagnistei dei congressisti di Genova, a queste ipocrisie del Congresso di Genova, anzi si fece premura di

far crollare immediatamente ogni illusione in proposito e io ricordo un articolo pubblicato su « Il Popolo », giornale della Democrazia cristiana in cui si affermava esplicitamente che non era neanche il caso di parlare di un ritiro delle tre leggi scellerate. Ciò nonostante i dirigenti socialdemocratici di destra, quasi che queste condizioni non fossero esistite, capitolarono ancora e con un nuovo atto di servilismo accettarono in pieno la legge truffa che discutiamo, ed offrirono poi un miserando spettacolo alla Camera nel timido tentativo di portare qualche argomento ed espediente procedurale perchè la legge passasse magari di sorpresa. In verità ancor più misero spettacolo offrono qui dove nessuno di loro parla, dove non si sente la loro voce. Nessuno di loro ha alzato la voce, infatti, a difendere questa creatura della Democrazia cristiana e non so se si vergognano; vorrei sperare che sia rimasta a loro almeno questa capacità.

Ma perchè, probabilmente, non parlano? Lo dice ancora Filippo Turati nel discorso del luglio del 1923 all'Assemblea di Montecitorio: « Voi partiti cosiddetti costituzionali, avete perduto il diritto di insorgere; voi avete troppo concesso, avete tutto concesso, dal primo voto di fiducia al Governo del bivacco sino ai pieni poteri e tutto il resto ». Il Governo in fondo dice: « Voi avete abdicato, tradito una volta e con ciò vi siete condannati a tradire in perpetuo. Voi siete legati a noi, anima e corpo ». È per questo che non parlano.

ANFOSSI. Ma c'è uno di noi iscritto a parlare.

MONTAGNANI. Questo atteggiamento dei capi socialdemocratici ha disgustato gli onesti lavoratori e molti di essi hanno piantato in asso i capi di destra. Ma non solo lo ha fatto la base, ma anche numerosi dirigenti, numerosi parlamentari ed anche alcuni senatori; e, tra essi, anche il nostro collega Zanardi, il quale giorni fa mi diceva che egli si sente vecchio, egli si sente vicino al termine della sua vita e vuole morire con la sua bandiera in mano e non con la bandiera papalina ... (*Applausi dalla sinistra*). È sorto così, onorevoli colleghi, il movimento di « autonomia socialista ». Io per il momento non ho interesse a parlare di esso, ma voglio vederlo dal punto di vista dell'articolo 49 della Costituzione. Ho già detto come l'articolo 49 affermi che tutti i Partiti debbono partecipare in linea di uguaglianza alla vita politica ed alla evoluzione della vita nazionale.

Ora, esistono in Italia in questo momento due gruppi politici che si richiamano alla socialdemocrazia, che sono cioè su una piattaforma ideologico-dottrinaria analoga. L'uno di essi è di stretta osservanza clericale, quello di Saragat, Vigorelli, Tremelloni, Ivan Matteo Lombardo, Paolo Rossi, Paolo Treves, ecc.; l'altro, che si richiama alle tradizioni riformiste, è quello di Greppi, ex sindaco di Milano, di Calamandrei e del nostro collega Zanardi al quale io auguro lunghissima vita. Ma di fronte a questi due movimenti vi sono due pesi e due misure. Per gli uni i residui del pasto che rimarranno fra i denti del caimano democristiano, per gli altri l'anatema e la truffa. Questo vuole la Costituzione repubblicana? Ma, a parte questo fatto, onorevoli colleghi, io credo che a noi, come uomini politici, come responsabili, più o meno in larga misura della vita nazionale debba interessare un altro fenomeno che è questo: le masse popolari italiane chiedono non che si violi la Costituzione repubblicana, ma che essa si attui, chiedono una politica nazionale di unità e di concordia, che risolva i gravi problemi che ci affliggono, chiedono una politica economica che dia slancio alla nostra asfittica economia nazionale, una politica di industrializzazione, di grandi opere pubbliche. Ma indubbiamente per questo occorre un cambiamento dell'indirizzo governativo e perciò l'abbandono di determinate posizioni oltranziste. Infatti il riarmo, la preparazione alla guerra non si possono conciliare con esse. I democristiani e i socialdemocratici di destra sanno che una tale politica richiederebbe come condizione necessaria l'unità della classe operaia, dei lavoratori e delle masse popolari e quindi innanzi tutto l'abbandono dell'anticomunismo in quanto esso divide i lavoratori e fa il giuoco dei ceti plutocratici che sono gli unici che traggono benefici dalla divisione degli operai e del popolo. Soltanto una politica basata sull'unità della classe operaia può rovesciare l'attuale configurazione politica e può veramente dare al nostro Paese la certezza di riforme di struttura che sono necessarie per l'avvenire di noi tutti. Ora ci si deve doman-

dare se esistono oggi nel nostro Paese le forze sufficienti per attuare una siffatta politica: la risposta è nettamente affermativa, onorevoli colleghi, e si desume direi in modo aritmetico oltre che politico dai risultati delle elezioni svoltesi nel 1951-52 per la ricostituzione dei Consigli comunali e provinciali. Se noi sommiamo i voti ottenuti dai candidati comunisti, socialisti e socialdemocratici e indipendenti di sinistra otteniamo quasi in tutte le Regioni dei risultati davvero edificanti da questo punto di vista. Per esempio, nel Piemonte vediamo che il blocco governativo composto dalla Democrazia cristiana, dai liberali, dai repubblicani dal quale sia sottratto l'apporto dato dai voti socialdemocratici sarebbe numericamente inferiore a quello delle sinistre a cui fosse andato l'apporto dei voti socialdemocratici. Analogamente accade per la Lombardia, in misura un po' minore per il Veneto. Per la Lombardia, a Varese, Cremona e Sondrio, e soprattutto nella mia circoscrizione Milano-Pavia, il risultato di questa somma darebbe un vantaggio notevolissimo allo schieramento di sinistra. Anche su scala nazionale, in percentuale, il blocco delle destre, Democrazia cristiana, Partito liberale italiano e Partito repubblicano, otterrebbe circa il 44 per cento, fermi restando i risultati del 1951-52, il che non avverrà certamente, perchè se questo avvenisse e fosse scontato come ipotesi voi non ci imporreste la discussione e, nelle vostre intenzioni, l'approvazione di questa legge truffa. Ma comunque, ammessi come fermi i risultati del 1951-52, avrebbe circa il 44 per cento dei voti, mentre l'altro schieramento otterrebbe il 42,50 per cento, poco meno del primo, ma certamente molto di più nella realtà per queste ragioni: primo, perchè la Democrazia cristiana sicuramente perderà molti voti nelle nuove consultazioni elettorali; secondo, perchè i blocchi che costituiscono l'unità delle classi operaie, dei lavoratori e del popolo intero a programmi veramente democratici avrebbero tanta influenza e tanti consensi da superare largamente la somma dei voti raccolti in precedenza.

Le forze dunque esistono. Si tratta di trovare un comune terreno di intesa per i comunisti, i socialisti ed i socialdemocratici onesti. Questo terreno esiste e perchè abbia l'autorevolezza necessaria e anche la necessaria precisione formale e concettuale, io mi permetto di proporlo nella stessa scritturazione formale e nello stesso contenuto che è stato dato dal capo del nostro Partito, Palmiro Togliatti.

« Esiste una piattaforma politica per un movimento di difesa della pace e di trasformazione delle strutture economiche e sociali, quali noi ci auguriamo e da cui facciamo dipendere il bene d'Italia. Questa piattaforma è la Costituzione della Repubblica italiana. Questa è la piattaforma della politica di pace, di lavoro, di libertà che noi proponiamo a tutta l'Italia. Qui è dichiarato che l'Italia non farà mai una politica di guerra, qui è affermato il diritto al lavoro, qui è sancito il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionale alla quantità e alla qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. Qui sono previsti i programmi ed i controlli del Governo sull'economia per indirizzarla a fini sociali, le misure atte a distruggere la situazione di monopolio, la partecipazione dei lavoratori alle gestioni delle imprese, una riforma agraria la quale limiti in tutta l'Italia l'estensione delle proprietà terriere; qui sono proclamate le libertà fondamentali del cittadino e, prima di tutte, è garantita ai lavoratori la libertà di condurre una larga azione economica e politica per l'attuazione di quel programma sociale che nella Costituzione stessa è a grandi linee tracciato. Ecco dunque la piattaforma politica che noi proponiamo per la salvezza del Paese, per garantire all'Italia, pace, lavoro e libertà. Per raggiungere questi obiettivi mettiamo al servizio del popolo italiano il nostro partito ».

La Costituzione repubblicana quindi è la base sulla quale si può raggiungere l'unità delle forze sinceramente democratiche. Essa sancisce tutto quanto io sono venuto elencando e, fra l'altro, non dimentichiamolo, sancisce l'uguaglianza del voto. Ricordate, onorevoli colleghi, ricordino gli onorevoli Ministri che la Costituzione è un patto sottoscritto da noi e giurato dai Ministri. Non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo violarlo. La Costituzione, non dimenticatelo, è conquista della classe operaia, dei lavoratori e del popolo. Non stracciate queste sue pagine, dove è scritta la promessa di un domani, dove è segnata la speranza

per milioni e milioni di italiani. Rifiutatevi, così come noi vi chiediamo, attraverso questa nostra pregiudiziale, di continuare a discutere questa iniqua legge ed allontanate da voi la enorme responsabilità di tradire il patto costituzionale.

Onorevoli colleghi, non siate spergiuri! (*Applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Tutte le pregiudiziali sono state così svolte. Su di esse potranno parlare due senatori a favore e due contro.

È iscritto a parlare contro le pregiudiziali il senatore Zotta. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non è certo facile rispondere ad otto pregiudiziali che sono state illustrate con lunghi eloqui anche nella seduta odierna. Mi sorride però la prospettiva di esaurire in poco tempo il mio compito, anche per non deludere i colleghi i quali ieri sera, quando il buon amico Bisori disse che la giornata di oggi sarebbe stata leggera e pregava l'onorevole Presidente di non tenere la seduta nella mattinata, pensavano che per le otto di questa sera le questioni sarebbero state eliminate. Invece abbiamo sentito un discorso di due ore dell'onorevole Fortunati... (*Interruzione del senatore Palermo*).

PRESIDENTE. Onorevole Palermo, la prego di non interrompere. Ella ha constatato in quale religioso silenzio siano stati ascoltati gli oratori della sua parte. Cerchiamo di evitare che la discussione diventi ora più concitata.

ZOTTA. Adesso si aggiunge anche l'onorevole Palermo a rendere ancora più lunga la discussione con le sue interruzioni. Io debbo per necessità restringere. Ma, per fortuna, non si tratta poi di otto pregiudiziali ma di una pregiudiziale sola. La pregiudiziale cucinata in otto forme potrebbe così essere riassunta: il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini (pregiudiziale Terracini) e della sovranità popolare (pregiudiziale Mancinelli), è garantito dal sistema proporzionale puro e riceve una grave inversione dal sistema elettorale in discussione (pregiudiziali Spezzano, Berlinguer, Ravagnan). Il tecnico poi della statistica si è indugiato in una spiegazione con cifre e, poichè si riforma la Costituzione, ci ha spiegato dianzi l'onorevole Montagnani che occorre il procedimento speciale indicato nell'articolo 138 della Costituzione stessa. Dunque questa struttura si regge su un presupposto, che democrazia significa proporzionale.

Voce dalla sinistra. No, proporzionale significa democrazia.

ZOTTA. Per accontentare il collega che è così minuzioso e preciso ringrazio dell'osservazione: proporzionale significa democrazia. Ma poichè sono sinonimi, si può anticipare l'uno o l'altro termine. Se per avventura cade questa base, cade tutto l'edificio, cadono gli otto piani della fatiscente costruzione, ed è quel che mi riprometto di dimostrare molto rapidamente.

Non mi soffermerò sulla vicenda della Costituente e dell'ordine del giorno Giolitti. È stato citato più volte in Commissione ed in Aula. Vorrei domandare solo: perchè nacque come emendamento e morì come ordine del giorno? L'onorevole Milillo ieri diceva: non fu inserito nella Costituzione perchè si trattava di legge elettorale. Ecco! Non è che non abbia valore costituzionale la legge elettorale, lo ha grandissimo, è la struttura della Costituzione, ma non deve entrare nella Costituzione. La legge elettorale è qualcosa che accede ai tempi, è l'espressione del momento, è variabile secondo i luoghi e le circostanze. Questo appunto si spiegò in Sottocommissione e in Aula alla Costituente ed ecco perchè nacque come emendamento e diventò poi ordine del giorno, cioè invito per le elezioni in quel momento, non come norma *sub specie aternitatis*. Ma io ho detto che non mi soffermerò su questo argomento perchè è molto noto. Io voglio piuttosto fare qualche considerazione su ciò che ha detto ieri l'onorevole Terracini. Mi rincresce che non sia in Aula. Sollecitano sempre noi perchè ci asteniamo dal parlare, poi quando uno di noi prende la parola, se ne vanno. L'onorevole Terracini faceva questo ragionamento: alla Costituente fu approvato l'ordine del giorno Giolitti auspicante la proporzionale per la Camera, mentre per il Senato — si noti il punto che lo preoccupava — fu approvato un altro ordine del giorno a firma Nitti, Togliatti, Gullo, completamente diverso, auspicante il sistema uninominale, cioè maggioritario. La preoccupazione dell'onorevole Terracini era questa: non avvenga domani, allorchè si parlerà della legge elettorale per il Senato, che si operi il rovesciamento come si è fatto per la Camera. Dunque

per il collega Terracini, il sistema uninominale, maggioritario, risponde ad un precetto fondamentale di democrazia, se è vero che la democrazia è alla base della Carta costituzionale che egli difende come sacra vestale. Allora voi vi immaginate, se questo evento si dovesse verificare, vi immaginate l'opposizione, con alla testa l'onorevole Terracini, che oggi sostiene quel tale sinonimo: democrazia uguale proporzionale o proporzionale uguale democrazia, vi immaginate l'opposizione che sosterrà un altro sinonimo: sistema maggioritario uguale democrazia e democrazia uguale sistema maggioritario. Se è così, vuol dire che anche sistema maggioritario è sinonimo di proporzionale ed allora è vera una cosa sola, amici, che la Costituente in quanto ispirata ai princìpi della democrazia non ha ritenuto affatto che la proporzionale fosse la forma ultima, definitiva e più progredita di democrazia. E vedete che il castello cade. Il castello poggia sul concetto di democrazia, perchè se ammettete che è democratico il sistema maggioritario, allora dovete dire che è democratico il sistema che vige in Inghilterra. Voi vi meravigliate che un deputato della maggioranza vada in Parlamento con una quantità di voti che potrebbe essere anche la metà di quella occorrente per un deputato di minoranza, voi ritenete che questo sia uno spergiuro contro la Costituzione. Ma voi cosa direte quando trovate cifre di questo genere? Ad esempio in Inghilterra nelle elezioni del 1950 un conservatore ebbe bisogno di 42 mila voti per raggiungere il seggio, un laburista di circa 50 mila voti, mentre un liberale di 136 mila voti. Era quel tale treno di cui parlava l'onorevole Terracini: si sono messi in partenza con biglietto uguale per tutti 136 mila persone e si è raggiunto solo un seggio. Ed allora direte che questo è antidemocratico. Voi citate vari articoli della Costituzione: avreste potuto citarli tutti. Ne avete messi due o tre per ogni pregiudiziale, ma niente vi impediva con il medesimo metodo di citarli tutti perchè tutti hanno il medesimo valore. Avete cominciato con l'articolo 1; la pregiudiziale dell'articolo 1 è del senatore Mancinelli, ma potremmo dire che è di tutti gli altri se, nonostante il silenzio della Costituzione, può riscontrarsi egualmente nel sistema adottato una violazione dei princìpi della Costituzione. Onorevole Pertini, riferisco un passo del suo giornale, l'« Avanti! » dove è riportato quasi integralmente un suo discorso, in mancanza di stenografico. Ella dice: « La democrazia per essere tale deve avere a suo fondamento la classe lavoratrice. Voi stessi avete sancito questo concetto nella Carta costituzionale, nel primo articolo, in cui sta scritto che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ».

Qui vi sono due grossi equivoci. Il primo è un equivoco che si ripete sempre, è una affermazione che viene sempre fatta dai colleghi dell'altra parte, che la classe lavoratrice sia costituita solo dalla classe operaia. (*Proteste dalla sinistra*). Secondo equivoco, che i detentori della fiducia, i protettori degli interessi della classe operaia siano solo i comunisti ed i socialisti.

PALERMO. Ci eravamo scordati di voi!

ZOTTA. Mi dispiace che l'onorevole Terracini non sia presente. Egli ha tenuto due discorsi, uno avanti ieri ed un altro ieri in una edizione un po' riveduta. Nel primo discorso il senatore Terracini compiacendosi di reminiscenze bibliche ha accennato a certa teorica del sudore della fronte ed ha distinto allora i lavoratori in due categorie: la prima, i lavoratori « sudanti », quelli — ha concluso — dei quali siamo noi i detentori, siamo noi ad avere il monopolio.

Io andavo considerando intanto che ci deve essere un errore. Forse io non sono legittimamente investito quale senatore in quest'Aula, poichè pur non essendo comunista sono il rappresentante di una terra dove il 99 per cento sono lavoratori dal sudor della fronte, e neanche sono in regola i senatori democristiani della Calabria, come mi suggerisce il senatore Lavia e della stessa Lombardia come soggiunge il senatore Donati. In Lucania su sei posti tre sono tenuti da democristiani, un quarto guadagnato dalla socialdemocrazia e dei monopolisti del sudore della fronte hanno solo un posto i comunisti e uno i socialisti. Dunque il monopolio non esiste, vero è che nell'edizione riveduta ieri l'onorevole Terracini ha pronunciato una frase che veramente è un po' strana: « noi rappresentiamo i lavoratori manuali e largamente i lavoratori intellettuali ». Signori miei, se voi rappresentate gli uni e gli altri, non so come ci troviamo noi al Parlamento, perchè io non

so concepire una terza categoria di lavoratori oltre i manuali e gli intellettuali.

La verità è che tutta l'industria posta nel lavorare su questo articolo è vana, non ha alcun fondamento. Si dice: la Repubblica è fondata sul lavoro; è vero e lo spiegano gli articoli 3 e 4: l'articolo 3 parla della necessità della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e l'articolo 4 fa obbligo a tutti di lavorare. Non è quindi fondata sul censo.

Voce dalla sinistra. È fondata sulla « Celere ».

ZOTTA. Ed ora veniamo all'altro articolo sul quale si sono particolarmente indugiati gli oppositori, quello dell'uguaglianza. A questo proposito avete fatto anche dello spirito. Si è parlato della partenza del treno, della macchina che fa la cernita delle frutta, ma la verità è che non si è tenuto presente un particolare, che non si tratta di un biglietto di viaggio con chilometraggio fissato, qui si tratta di una gara cui consegue un premio, qui si tratta di un concorso cui consegue una vittoria, e in questo sta appunto la differenza con il criterio rigorosamente matematico.

Il problema ha detto poco fa il senatore Fortunati va posto in una visione storica, qui invece si è fatto dell'astrattismo e lo ha fatto lo stesso senatore Fortunati. Se lei avesse continuato nella visione storica avrebbe potuto vedere tante cose. Io per esempio non affiderei il mio voto a questa legge, se temessi che il M.S.I. potesse raggiungere la maggioranza, perchè del M.S.I. non avrei fiducia, mi ricordo che ho tremato altra volta, in quegli anni in cui giunsi a maturità politica e civile e dovetti votare per la prima volta. Io, che avevo qualche precedente con la Polizia, dovetti uscire dalla cabina con la scheda aperta, fingendo di trovar difficoltà nel piegarla, perchè gli scrutatori vedessero bene che vi era scritto « sì ». (*Interruzione del senatore Franza*).

Io non li avevo fatti tanti studi sulla scheda, onorevole Franza, ed ero preoccupato. Avevo bisogno della tessera, andavo bussando a tutte le porte, perchè dovevo fare un concorso e guadagnarmi il pane, con quel tal « sudore della fronte » che piace all'onorevole Terracini. Quindi, ci tenni a dire: qui, amici, se esce fuori qualche no, non sono stato io. E la sera dello spoglio, a Potenza, si parlava di tre no in tutte le case, tre no che mettevano terrore, si parlava di confino, di provvedimenti di polizia, di famiglie sul lastrico. Questa legge, onorevole Franza, per lei non la farei mai, se è vero che il M.S.I. si ispira nei metodi e nelle finalità al fascismo, come non la farei indubbiamente se dovesse servire per il Partito comunista. E di questo non è neanche il caso di parlare.

BOSI. Ma chi vi ha dato questa patente di onestà politica?

LANZETTA. Anzi, bisogna ringraziarlo.

ZOTTA. Senta, onorevole Lanzetta, lei ha parlato tre ore qui e quattro ore e mezza in Commissione e le mie orecchie ancora rintronano. Mi lasci parlare senza interrompere.

PRESIDENTE. Senatore Zotta, non raccolga le interruzioni e prosegua.

ZOTTA. Il modo di porre il problema noi dobbiamo esaminare, e così ci avviciniamo al metodo indicato dal senatore Spezzano. Il modo di risolverlo dipende da ciò che si vuole ottenere. Vogliamo una rappresentanza pura, con tutte le conseguenze che poi vedremo, matematicamente precisa?

TERRACINI. No, onesta.

ZOTTA. O vogliamo una congrua maggioranza parlamentare? Ecco il punto che non deve offendere gli orecchi puritani degli assertori della democrazia, perchè i regimi democratici più provati, quelli che ci hanno dato insegnamento, sono secondo le circostanze e le necessità locali per l'uno o per l'altro sistema. L'Inghilterra, ad esempio, è per il sistema maggioritario.

SPEZZANO. Il suo errore, senatore Zotta, è che il sistema maggioritario non consente di rubare 170 seggi come questo sistema. Non è possibile, perchè in tutti i collegi avviene che in uno si guadagna, in un altro si perde.

PRESIDENTE. Onorevole Spezzano, ella ha già parlato. La prego, perciò, di fare silenzio mentre parla il senatore Zotta.

SPEZZANO. Ma era un'interruzione.

PRESIDENTE. Un po' lunga, troppo lunga.

ZOTTA. La faccenda del metodo suggerito dall'onorevole Spezzano la trovo buona. L'interruzione, no. Si è parlato della necessità di questa legge, l'onorevole relatore ha insistito sulla « convenienza politica ». Vedete, se il co-

munismo fosse quello descritto dal senatore Terracini ieri, non ci sarebbe nessuna preoccupazione. Egli ieri, e i colleghi lo hanno ascoltato, ha chiesto che siano realizzati i postulati della Costituzione. Nessuna preoccupazione, onorevole Terracini. (*Interruzione del senatore Lanzetta*).

PRESIDENTE. Senatore Lanzetta, ella ha parlato quattro ore! Faccia parlare anche gli altri!

ZOTTA. L'onorevole Terracini ha parlato di tutto ciò che è l'elaborato di due anni di lavoro alla Costituente e che è il risultato della scienza politica raffinata dalla discussione di tutti i Partiti, in cui anche allora la Democrazia cristiana aveva la sua maggioranza, così che bisogna dire che questo testo costituzionale in sostanza è per la grandissima parte l'espressione etico-giuridica del nostro Partito. Ora, quando lei, onorevole Terracini, dice che vuole realizzare e presto i postulati della Costituzione, noi siamo perfettamente d'accordo.

BOSI. Ma non è vero.

ZOTTA. Soltanto mi consenta di dire che lei, allora, non è più comunista, (*interruzione del senatore Terracini*), perchè, guardi, le farò vedere una pubblicazione che mi è capitata tra le mani in questi giorni, un pubblicazione fresca fresca, opera di uno scrittore balcanico che non ha molte simpatie per i sistemi democratici occidentali. La pubblicazione è di Franz Fejtö: deve essere un ungherese, ed è una pubblicazione condotta con metodo scientifico rigoroso, se pur velato da questo senso di simpatia, mal dissimulata, verso il regime orientale comunista, ma pubblicazione fatta da grande scrittore. È scritta in lingua francese e serve per giovare a voi, è fatta per voi. (*Interruzione del senatore Lanzetta*). Onorevole Lanzetta, le do tutti i particolari. A proposito delle Costituzioni, sentite cosa dice questo scrittore: « Le nuove Costituzioni — parla delle Costituzioni balcaniche e noi dobbiamo preoccuparci di vedere quale sarebbe la sorte della nostra Costituzione ove andaste voi al potere (*rivolto ai settori dell'estrema sinistra*); poichè se vi andasse il senatore Terracini sono sicuro che non avverrebbe nulla ... (*commenti*).

TERRACINI. Mi ci lasci andare, senatore Zotta, poi vedremo. (*Ilarità dalla sinistra*).

ZOTTA. La mia preoccupazione è che ci vada il comunismo come vi è andato nelle regioni balcaniche. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Dice dunque questo scrittore: « Le nuove Costituzioni adottate dopo il 1945 si ispirano teoricamente ai princìpi democratici più avanzati. Esse hanno abolito le strutture monarchiche ed aristocratiche ereditate da un passato a metà feudale ed hanno distrutto gli antichi privilegi; ma praticamente — noi lo abbiamo visto in tutta la trattazione — tutte le istituzioni democratiche (Parlamenti, Consigli municipali, cantonali, generali) sono state trasformate in strumenti di propaganda e di trasmissione di ordini senza alcun potere di controllo o di iniziativa ». (*Commenti*).

Eccola la ragione della legge elettorale, ecco la necessità della legge elettorale, onorevole Spezzano, ecco il richiamo storico, onorevole Fortunati! Ed io non aggiungo altro; ho dato la mia parola all'inizio che avrei soltanto accennato alle linee fondamentali del problema. Avremo occasione di tornarci attentamente per altre discussioni di grande importanza nazionale ed internazionale. Per ora voglio dirvi questo soltanto: la nostra coscienza è tranquilla (*interruzioni dalla sinistra*), poichè mentre soffia questo vento dall'oriente, un vento che soffoca fuori e dentro casa, un vento che ci toglie il respiro, che ci dà l'angoscia ed il tormento, è un crimine non ricorrere alle contro misure. (*Commenti dalla sinistra*).

Voi avete escogitato l'idea di un *referendum* da affidare al popolo; consentitemi che io dica che è risibile l'idea in se stessa. Questa legge si rivolge al popolo e, nel richiedere la fiducia per i Partiti che l'hanno ideata e patrocinata, questa legge innanzitutto chiede la fiducia per se stessa. Ora se il popolo esprimerà, nella sua maggioranza, fiducia nei Partiti che l'hanno patrocinata, ciò può significare che il popolo implicitamente avrà dato un plebiscito in favore della legge. La democrazia occidentale si distingue dalla vostra democrazia (*rivolto ai settori della sinistra*) in una cosa sola, perchè da noi si vota liberamente, perchè da noi il volere della maggioranza è il volere di tutti, e non è il volere di una minoranza ribelle e spregiudicata! (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare a favore delle pregiudiziali il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, io presenterò argomenti sulla prima, terza e quarta pregiudiziale. La prima pregiudiziale pone un problema procedurale: carattere e natura del disegno di legge. È la seconda volta che compio il dovere di sottoporre siffatto problema all'attenzione dell'Assemblea; infatti ebbi già altra occasione di fissare in termini precisi la questione della procedura di esame di particolori disegni di legge.

Questioni di procedura in merito al metodo di esame di disegni di legge non potevano sorgere quando imperava lo Statuto albertino poichè la procedura di approvazione delle leggi era quella normale, una sola. Con la nuova Costituzione a seconda della natura e del contenuto sostanziale delle leggi deve essere adottato dal Parlamento un diverso metodo di esame e di approvazione. Per le leggi ordinarie vale la norma dell'articolo 72 della Costituzione; per le leggi che hanno fondamento costituzionale l'articolo 138 della Costituzione. E si noti che è questa una prerogativa esclusiva del Parlamento poichè, a mio avviso, la Corte costituzionale non può *ex officio* interferire circa le modalità di approvazione di una legge. È un compito particolarmente solenne e delicato in quanto ove il Parlamento approvi una legge costituzionale con il metodo dell'approvazione delle leggi ordinarie quella legge sarà legge ordinaria o viceversa. La Costituzione quindi demanda al Parlamento — ed è manchevole in questo senso — il potere di approvare con l'uno o l'altro metodo le leggi. Sorge perciò una questione nuova ed io la volli una prima volta affrontare in occasione della discussione del disegno di legge sulla repressione del fascismo; dissi allora: la dodicesima disposizione transitoria la quale prevede la repressione del tentativo della ricostituzione del Partito fascista non può consentire limitazioni nei confronti di un cittadino isolato, non associato in Partiti, poichè la dodicesima disposizione transitoria intende impedire la ricostituzione di un Partito, ma non intende limitare l'attività di un singolo cittadino. In quella occasione dissi: non è questione di revisione costituzionale — questo è l'errore nel quale spesso si cade — ma di interpretazione della dodicesima disposizione transitoria e pertanto il disegno di legge in oggetto deve essere varato con la procedura dell'articolo 138, che richiede i due terzi dei voti e un duplice esame. Ecco perchè io non sono e non posso essere d'accordo con l'impostazione data dall'onorevole Zotta, ora che vi propongo *ex novo* la questione per questo progetto: questione che non è stata discussa nell'altro ramo del Parlamento e che io ho illustrato nella mia relazione e che non ho potuto svolgere pregiudizialmente perchè sorpreso dall'improvviso inizio della discussione generale.

Oggi se in occasione dell'esame di questa legge elettorale, cui attribuisco carattere costituzionale, veniamo ad ammettere una volta tanto il principio che una legge elettorale possa essere approvata con metodo ordinario anche quando ponga un sistema di composizione di una Assemblea legislativa, noi andiamo a precostituire un precedente che sarebbe bene non introdurre.

BOSCO. Se è escluso il *referendum* per le leggi elettorali, come può sostenere che si tratti di una legge costituzionale?

FRANZA, *relatore di minoranza*. Risponderò anche a questa domanda quando mi occuperò del punto finale dell'intervento del senatore Zotta.

Noi ci troviamo di fronte ad una legge elettorale la quale pone un preciso sistema di composizione delle Assemblee legislative. Ciò posto, il metodo di approvazione è quello previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Lo onorevole Zotta dice: in sostanza qui si fa una sola questione e cioè: il principio della uguaglianza è garantito dal sistema proporzionale puro, e poichè si riforma la Costituzione, occorre un procedimento speciale, quello appunto dell'articolo 138. Rilevo che io non ho detto che la proporzionale sia nella Costituzione. Io sostengo soltanto che la legge elettorale del 1948, approvata dalla Assemblea Costituente per delega del Governo, è legge costituzionale, perchè pone un sistema di composizione delle Assemblee legislative, ed affermo che, poichè questo nuovo sistema viene a dare una composizione diversa alle Assemblee legislative, deve essere anche approvato colla procedura delle leggi costituzionali, ai sensi

dell'articolo 138 della Costituzione. È legge ordinaria quella che applica un principio della Costituzione; ma quando si modifica la Costituzione, si va nel campo delle leggi di revisione della Costituzione; quando si interpreta una Costituzione si fa una legge costituzionale; quando si pone un sistema che incide sulle strutture delle Assemblee legislative o sugli organi fondamentali dello Stato con funzioni di Stato si fa una legge costituzionale. Quindi sono leggi costituzionali quelle che regolano la disciplina di un istituto già contemplato nel testo o si riferiscono a materie di diritto costituzionale per la stretta connessione con la struttura dello Stato; hanno una caratteristica di più lunga vita rispetto alle leggi ordinarie e non possono essere modificate così come si modifica una legge sulla circolazione stradale.

Posto questo concetto, debbo dire che secondo quanto mi è stato possibile constatare in uno studio molto frettoloso, un primo precedente di distinzione venne posto dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, nella quale si indicavano le materie che dovevano formare oggetto di legge costituzionale. È questa la prima legge che pone la distinzione tra le leggi ordinarie e costituzionali: « sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti la composizione del Senato del Regno e della Camera dei deputati ».

DE BOSIO. Ma è una legge che non esiste più.

FRANZA, *relatore di minoranza:* Io sto richiamando i precedenti storici. E dimostrerò che molti elementi di questa legge sono entrati nella Costituzione pur dopo la caduta del fascismo. (*Interruzione del senatore Zotta*). Quando, ad esempio, si è dovuto introdurre un sistema elettorale per la Regione siciliana, esso è stato posto nello Statuto della Regione e lo Statuto è legge costituzionale della Regione siciliana. È un argomento che ha una certa importanza e che va affrontato in via polemica ma con approfondimento e non con superficialità nell'interesse comune perchè noi vogliamo evitare che una legge elettorale politica venga modificata capricciosamente a seconda degli interessi della classe dirigente. Che cosa possiamo opporre agli altri ove si stabilisca un precedente simile? Ecco perchè la Costituzione si è preoccupata di indicare una particolare via per l'approvazione di leggi di questa importanza.

Nella distinzione posta nella legge del 1928 è detto: « ...composizione e funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati ». E poi: « attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ». Io credo che, come per la composizione di una Assemblea legislativa, dovrà essere fatta, anche, una legge costituzionale per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio. La Costituzione non indica precisamente una via, non impone per queste materie un regolamento con legge costituzionale, ma io non dubito che leggi di tal fatta debbano seguire la procedura costituzionale. Io credo che dovrà anche seguirsi la procedura delle leggi costituzionali per il regolamento dei rapporti fra Capo dello Stato e Governo; non con legge ordinaria, onorevole Zotta, perchè le potrò dire che l'articolo 138 non è una finestra finta nel sistema costituzionale. L'articolo 75 della Costituzione non contempla un divieto di *referendum* per le leggi elettorali... (*Interruzione del senatore Zotta*). Anche se si trattasse di omissione non è da ammettere il principio che non abbia carattere costituzionale una legge sol perchè non si possa far luogo a *referendum*.

PRESIDENTE. Onorevole Zotta, lasci proseguire l'oratore.

FRANZA, *relatore di minoranza.* E tralasciando questo argomento della distinzione tra legge ordinaria e legge costituzionale veniamo a quel che ci interessa, particolarmente le leggi elettorali. Le leggi elettorali sono ordinarie quando regolano la comune materia di diritto elettorale. Ho indicato i casi: formalità di dichiarazioni di godimento di diritti attivi e passivi, sussistenza delle condizioni per l'esercizio di tali diritti, formazione delle liste permanenti dei cittadini riconosciuti capaci, raggruppamento degli elettori, operazioni elettorali, scrutinio, proclamazione etc etc. Siamo nel campo di legge ordinaria, indubbiamente, ma una legge elettorale può anche porre problemi di incidenza costituzionale per il modo in cui si inseriscono nell'ordinamento giuridico e per le ripercussioni che determinano.

Così la legge per il suffragio universale fu legge costituzionale per il rivolgimento che determinò.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. C'è un articolo della Costituzione che lo regola tassativamente.

FRANZA, *relatore di minoranza*. Ma non si può escludere la materia costituzionale di una legge che pone un regolamento della composizione delle Assemblee legislative quali organi costituzionali dello Stato.

Si può negare che la legge maggioritaria del 1923 fu una legge costituzionale? Disse in quell'occasione, come è stato ripetutamente ricordato, l'onorevole Amendola, che quella legge determinava una rivoluzione del sistema costituzionale. Forse che quando successivamente venne ripristinato il sistema proporzionale e quando si chiese di includerlo nella Costituzione, non precisò l'onorevole Piccioni che una legge elettorale sulla proporzionale « era di fatto » nella Costituzione? Certo è che la Costituente avocò a sè la formazione di quella legge. La legge per la Camera dei deputati venne demandata dal Governo alla Costituente. Eppure il Governo svolgeva in pieno l'attività legislativa, escluse la Costituzione e la ratifica dei trattati internazionali, e le leggi elettorali.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Era previsto espressamente nel decreto di convocazione della Costituente che la legge elettorale sarebbe stata approvata dalla Costituente.

FRANZA, *relatore di minoranza*. Precisamente, il Governo ha demandato questa particolare funzione all'Assemblea costituente e quell'Assemblea ha mantenuto per sè un tale diritto confermando che una legge elettorale è legge di fondamentale natura costituzionale. (*Interruzione del senatore Zotta*). Si dice: la Costituente non è stata forse eletta in base ad una legge approvata dal Governo? Ma vi erano leggi precedenti che potevano riprendere vita per l'abrogazione della legislazione fascista e non era necessario che il Governo legiferasse. Comunque ho voluto fare questo accenno per sottolineare l'importanza di una legge elettorale soprattutto per i suoi effetti. Ora si potrebbe osservare che la Costituzione non impone la procedura dell'articolo 138 per le leggi elettorali politiche. Io mi aspettavo questa obiezione, che non è stata fatta. Comunque faccio rilevare che quando la Costituzione si è occupata delle leggi elettorali, le ha circondate di particolari garanzie. Infatti si richiede il procedimento di esame diretto e normale, ma tra le leggi elettorali sono comprese anche quelle per le elezioni degli enti locali e delle Regioni. Quindi va fatta una distinzione. Se la Costituzione prevedesse tutte le materie capaci di procedura costituzionale, l'obiezione potrebbe avere un certo fondamento. Ma se, oltre a quelle previste dalla Costituzione, altre materie non contemplate dalla Costituzione dovessero formare oggetto di legge costituzionale, allora l'obiezione cade. Pongo degli esempi; la Costituzione indica alcune materie: proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, articolo 138; funzioni e creazione di Regioni, articolo 132; attribuzioni ad enti ed organi di potestà legislative, articolo 70. Lo ha fatto in quanto è sembrato giusto rivestire di speciali garanzie attività legislative che, pure avendo sede nel diritto pubblico, potevano essere ritenute estranee al diritto oggettivo costituzionale. Ho fatto cenno ad una legge costituzionale da adottare per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, come di una legge che regoli i rapporti tra Capo dello Stato e Governo. Queste sono leggi che dovranno essere approvate secondo la procedura stabilita nell'articolo 138 e per le quali la Costituzione non prevede la procedura speciale dell'articolo 138. Abbiamo avuto una proposta di legge Leone che è stata discussa in base all'articolo 138, anche se non è prevista espressamente, perchè incide su un organo fondamentale con funzioni di Stato.

Ho detto all'inizio di questa discussione — pregiudiziale numero uno — che bisogna cercare di evitare i precedenti. Quando il Parlamento dovesse dire per una volta che la legge elettorale non vada approvata col sistema previsto dall'articolo 138, chiunque altro in avvenire potrebbe invocare questo precedente e modificare il sistema di composizione strutturale delle Assemblee legislative con un semplice colpo di maggioranza. Io non voglio su questo punto soffermarmi a lungo; lascio che altri facciano gli opportuni commenti.

Passo al secondo punto che ha formato oggetto della pregiudiziale del senatore Terra-

cini. Credo che gli argomenti che dirò abbiano una particolare importanza, onorevole Ministro, argomenti dei quali non si è discusso neppure nell'altro ramo del Parlamento e dei quali appena qualche vago accenno è stato fatto qui. Ritengo in relazione agli articoli 48 e 56 della Costituzione che il computo dei voti validi in sede nazionale non sia indicativo di una maggioranza quando non si consegua anche la maggioranza dei seggi parlamentari, metà più frazione, in sede circoscrizionale. Come si vede il sistema governativo è preso nel cuore in quantochè non potrebbe parlarsi di maggioranza e di diritti di maggioranza. Ho presentato delle proposte che sono state respinte dalla Commissione, proposte che si inserivano nel sistema governativo: premio di maggioranza, distribuzione di seggi, computo dei voti in sede nazionale, anche, ma su una base di valore quantitativo dei voti espressi in sede circoscrizionale, per cui nella attribuzione in sede nazionale della metà più frazione dei seggi parlamentari poteva derivare una certa indicazione di maggioranza. Col sistema del computo dei voti validi si viene ad inserire un procedimento valido in sede di *referendum* ma non valido per la composizione di assemblee legislative ai sensi degli articoli 48 e 56 della Costituzione. Ora devo appena accennare al concetto di uguaglianza di voto che vedo sotto altro punto di vista. Sono d'accordo con gli eminenti oratori che parlando dell'eguaglianza di voto hanno affermato che non possono essere trasferiti ai fini dell'efficacia e che non possono essere modificati per adulterazione di qualità; ma quando l'onorevole Bo dice, ed altri con lui: l'uguaglianza di voti non è attuabile e non è attuata, concetto questo riaffermato anche dal relatore di maggioranza, devo affermare che un tale punto di vista contrasta nettamente con i princìpi della Costituzione perchè la Costituzione fissa un rapporto tra popolazione e deputati, non fissa un rapporto tra elettori o votanti o voti validi e deputati. Ecco il punto fondamentale e sostanziale della questione: il voto è il mezzo per dare alla popolazione una determinata rappresentanza e questa non può essere compressa nè elevata per difetto od eccesso di espressione di voto.

BO. Ho parlato di uguaglianza in partenza, non in arrivo.

FRANZA, *relatore di minoranza*. Lei e gli altri, discutendo del voto, hanno visto il voto in sè stesso come nel caso di *referendum*, non come mezzo strumentale per la composizione di una Assemblea legislativa. Non hanno compiuto un esame di valutazione del voto secondo i criteri costituzionali che pongono un rapporto inderogabile, immutabile tra popolazione e deputati, tra popolazione e senatori. Sotto questo aspetto il voto è uguale quantitativamente sia in partenza sia in arrivo per gli effetti che determina. L'esempio che ho letto nella relazione di maggioranza è un esempio non calzante per un complesso di ragioni. Si dice: un senatore del collegio di Novara non è stato eletto con 60 mila voti, mentre un senatore del collegio di Lagonegro con 7 mila voti è stato eletto. Per la Basilicata vi è una norma fondamentale della Costituzione che impone l'elezione di sei senatori come minimo e quindi non si tiene fermo il rapporto fra popolazione e senatori; ma ammessa la inesistenza di questa eccezionale disposizione non vi è dubbio che il senatore eletto con 7 mila voti rappresenti 200 mila abitanti e non il non eletto con 60 mila voti di Novara in quanto gli altri con lui collegati avevano conseguito una cifra elettorale più alta di voti. Il voto in sè stesso non può essere posto a rapporto fondamentale per il computo della maggioranza. Ho esposto questa questione con larghezza in due o tre punti della mia relazione ma ho dovuto constatare che non è stato colto il contenuto degli argomenti, e pertanto ho dovuto io, che non sono matematico, formulare qualche esempio onde dimostrare, sulla base della tabella Cerruti a pagina 36 della sua relazione, che si arriva a risultati aberranti. Il computo dei voti validi di cinque collegi scelti a caso per le elezioni 1951-52 può essere dimostrativo di una maggioranza, ma nel riparto dei seggi in sede circoscrizionale è sicuramente dimostrativo di una minoranza. Nel sistema della legge si corre il pericolo che una maggioranza può essere una minoranza. È una maggioranza nel Paese oggi la Democrazia cristiana perchè ha conseguito la metà più uno dei seggi parlamentari nel 1948 pur non avendo conseguito la metà dei voti validi perche gioca, onorevole Ministro dell'interno, la maggiore o minore densità di popolazione elettorale. La maggioranza dei seggi attribuiti alla

Democrazia cristiana nel 1948 è però certamente indicativa di maggioranza di popolazione.

Vi sono in Italia zone con scarsa densità di elettori e altre con numerosi elettori, ecco perchè la Costituzione ha voluto porre un rapporto tra la popolazione e seggi: aumentando la popolazione aumenta il numero dei seggi, diminuendo la popolazione diminuisce il numero dei seggi. Ma il numero dei votanti non può incidere sui seggi da attribuire; il quoziente di 60.000 voti e di 50.000 voti realizzati in Piemonte esprime un deputato per 80.000 abitanti come il quoziente di 25.000 voti della Basilicata, dove è scarsa la densità di elettori, esprime ugualmente un deputato per 80.000 abitanti. Ma quando si va, in sede nazionale, a sommare voti di zone di scarsa densità di popolazione elettorale con i voti di zone di larga densità di popolazione elettorale, si viene a violare il principio di rappresentanza d'interessi di determinate zone del nostro Paese. Ma non intendo in sede di pregiudiziali scendere nel campo della polemica politica, per cui non svilupperò questo tema.

Onorevole Ministro, poichè la sua attenzione mi fa pensare che ho posto nei giusti termini questo problema di quantità, sento il dovere di leggere una esemplificazione da me realizzata, sulla base della tabella Cerruti.

Nella prima, undecima, ventiquattresima, venticinquesima e trentesima Circoscrizione, tenuti presenti i risultati delle recenti elezioni amministrative, con l'applicazione del sistema della proporzionale pura in sede circoscrizionale, 48 seggi su 99 andrebbero attribuiti al Gruppo governativo (Democrazia cristiana, Partito liberale italiano, Partito repubblicano, Partito democratico socialita) e 51 alle destre ed alle sinistre, sebbene il Gruppo governativo abbia riportato la maggioranza dei voti validi in cinque Circoscrizioni e cioè 2.120.040 su 4.122.492.

Ma è chiaro che col computo in sede nazionale dei voti validi il Gruppo governativo conseguirebbe 50 seggi, e cioè la maggioranza, contro 49 attribuibili alle destre ed alle sinistre. Ma non c'è dubbio che la maggioranza stabilita sulla base dei voti validi non rispecchia la maggioranza della popolazione delle cinque Circoscrizioni.

La diversa densità di elettori fra le diverse Circoscrizioni determina un così sensibile spostamento.

Ed ho presentato una proposta di emendamento che svilupperò in sede opportuna per rimediare ad un così sensibile errore.

Anche su questo punto non farò commenti, li lascio fare a quelli che vi abbiano interesse. Ho posto poi una terza questione della quale neppure si è fatto cenno; ho posto cioè un problema di funzionalità di minoranze. Il Governo nella relazione afferma che il sistema garantisce la funzionalità delle minoranze, ma io ho notato che invece, e purtroppo, non vi è nessuna garanzia per le minoranze dei gruppi di minoranza, ma solo per le minoranze dei gruppi di maggioranza. Il Governo si è preoccupato di porre un caso limite per il premio di maggioranza, ma non un caso limite per evitare una eccessiva compressione delle minoranze. Posto un caso limite dell'accrescimento della maggioranza mediante il premio, questo premio porterà ad una compressione sensibile delle minoranze; la compressione può giungere al punto di impedire a una minoranza di spiegare una propria funzionalità a norma di regolamento in sede competente. Ora bisognava che a un certo momento questa compressione si fermasse per consentire alle minoranze di spiegare efficiente attività in sede parlamentare. E questa è una questione aderente in tutto all'articolo 49 della Costituzione che consente a tutti i Partiti di poter, con metodo democratico, determinare la politica nazionale. In sostanza, nel nostro sistema, le minoranze funzionano in quanto possono costituirsi in gruppi politici, poichè a norma di Regolamento sono i gruppi politici che possono designare i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti che hanno funzione legislativa. Un gruppo politico di minoranza che subisca una compressione sensibile, tenuto conto del Regolamento del Senato, perchè io su questo mi baso, non potrà indicare tanti rappresentanti quanti sono necessari in seno alle Commissioni legislative. Quel Gruppo non è funzionale. Si tutela invece la minoranza consentendone la funzionalità. Le Commissioni permanenti, le quali sono state tolte di peso dalla legislazione fascista e opportunamente introdotte nella Costituzione, spiegano una

attività pari a quella dell'Assemblea legislativa e ogni senatore in seno alle Commissioni rappresenta 11 senatori, e le leggi approvate dalle Commissioni hanno efficacia giuridica uguale a quelle approvate in Aula. Non c'è valore diverso tra una legge approvata in Commissione e una approvata dalla Assemblea plenaria. Ma se un Gruppo politico non può avere tanti componenti quanti sono necessari non potrà funzionare. Se in condizioni di parità di quoziente con la maggioranza su 20 seggi spettanti ad un gruppo di minoranza se ne sottraggono 12, quel gruppo non sarà funzionale e perciò ad un certo punto dovrebbe fermarsi la compressione per consentire una adeguata funzionalità. Il miraggio di un premio non deve far negare alle più modeste minoranze il diritto di rappresentanza ed io che sono contrario alla legge *in toto* ho anche cercato di vedere di interpretare le ragioni che avevano imposto un siffatto orientamento e se mi rendo conto della necessità di un funzionalità del Parlamento e della necessità di assicurare una stabilità di Governo, pur sostenendo che il problema della stabilità non si assicura con riforme elettorali, ma con riforme di struttura della Costituzione, ho proposto, come ho accennato prima, una soluzione. Il rigetto della mia proposta non annulla il problema, che va inquadrato a norma dell'articolo 49 della Costituzione. I tempi sono cambiati ed occorre trovare soluzioni che nello spirito della Carta costituzionale consentano una stabilità di Governo ed una migliore funzionalità del Parlamento. Ma le leggi elettorali non rispondono al fine. Queste sono le questioni che dovevo proporre all'attenzione dell'Assemblea, a sostegno delle pregiudiziali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare contro le pregiudiziali il senatore Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. Onorevoli colleghi, quando questa legge fu discussa in Commissione, in 115 ore di discussione, 28 giornate e 42 sedute, raggruppammo le questioni di anticostituzionalità della legge in quattro gruppi. Eliminato quello riguardante gli statuti speciali per le Regioni della Sardegna e della Sicilia che in definitiva afferisce poco alla nostra discussione, perchè anzi si potrebbe trarre argomento dal fatto che in questi Statuti speciali si è scritto che il sistema di elezione deve essere quello proporzionale e che viceversa nella Costituzione ciò non si è scritto, per inferirne che quel che si volle si scrisse, e quel che non si volle non si scrisse; a parte dunque questo gruppo, ne rimanevano tre, cioè: 1) si tratta di una legge che viola lo spirito della Costituzione, se la Costituzione è proporzionalista?; 2) si tratta di una legge che è costituzionale e che quindi secondo la Costituzione (articoli 138 e 72) doveva seguire tutto un altro *iter*?; 3) si tratta di una legge che, fissando un premio di maggioranza, altera quelle maggioranze speciali — due terzi, assoluta, *quorum speciali*, ecc. — che la Costituzione prevede in numerosi articoli? Dunque si riducono a tre le questioni di pretesa incostituzionalità della legge. La prima Commissione chiuse la sua discussione, dopo tutte quelle ore e quelle sedute che vi ho detto, con una dichiarazione sottoscritta e votata da tutti i senatori della maggioranza della Commissione stessa. In essa è detto che i senatori di maggioranza « dichiarano che il disegno di legge è conforme ai princìpi democratici; non viola la Costituzione; non può essere sottoposto a *referendum* anche per la deliberazione della Costituente in data 16 ottobre 1947; ha una sua profonda ragione politica democratica; ha una struttura che consente una razionale applicazione del sistema elettorale prescelto, e, in conseguenza, ne ritengono opportuna l'approvazione da parte del Senato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, invitando il relatore a presentare la sua relazione ».

Come vedete, la discussione sul merito della legge e degli emendamenti che furono presentati in numero di 259, dei quali 215 svolti, ci fece pervenire a quella stessa conclusione così in Commissione come in Aula. Questo dico per sottolineare che non è solo per la fiducia posta dal Governo quando il disegno di legge è venuto in Aula che noi diamo voto favorevole, ma anche perchè ritenemmo prima della fiducia e riteniamo ora che nel merito esso abbia tutti quei requisiti di cui ho dato lettura.

Viola il disegno di legge il principio costituzionale, che sarebbe incluso nella Costituzione, della proporzionalità del metodo elettorale? No, perchè la Costituzione non ha

voluto sanzionare il sistema elettorale proporzionale. In proposito faccio due richiami. L'onorevole Nenni, che era allora addetto al Ministero per la Costituente e che aveva per oltre un anno presieduto la Commissione di studi per la Costituente, nella relazione presentata all'Assemblea su questo punto si esprime così: « È stata affacciata anche la proposta di affermare nella Costituzione che la nomina dei deputati dovesse avvenire secondo i princìpi della rappresentanza proporzionale, come disposto da varie Costituzioni (Costituzione di Weimar, Costituzione di Danzica, Costituzione polacca — della vecchia Polonia). La Sottocommissione peraltro, alla quasi unanimità, non aderì alla proposta, osservando che tale principio non si presenta immune da contrasti e sulla sua sorte definitiva potranno influire quelle esperienze politiche che il nostro Paese si accinge a fare. Si è convenuto perciò di rimandare questi ed altri problemi alla legge elettorale ».

Come vedete, si ebbe un rinvio che non era un rinvio solo sospensivo, ma un rinvio essenziale, per cui si riteneva non opportuno cristallizzare nella legge costituzionale per eccellenza, quale è la Costituzione, questo principio, ma si lasciava aperta la via perchè ci si regolasse a seconda delle circostanze, come del resto è nella natura delle leggi elettorali, che mirano, più delle altre leggi, a seguire l'ambiente e la situazione politica del Paese, ed anche storicamente si presentano così al nostro esame. Non si volle allora cristallizzare una posizione del genere, ma si volle lasciare la porta aperta perchè, a seconda delle situazioni, si potesse accettare questo o quel sistema.

Secondo punto, quello della votazione, per il Senato, del collegio uninominale. Al riguardo, nella seduta del 13 dicembre 1947 alla Costituente — si era già votato l'ordine del giorno Nitti, Togliatti, Gullo per il collegio uninominale al Senato — l'onorevole Terracini che presiedeva quella seduta, si espresse in questi termini: « ripeterò necessariamente in parte ciò che qualche collega ha detto e precisamente che il 7 ottobre l'Assemblea costituente, a conclusione di una lunga discussione che verteva sul sistema da applicare per la elezione del Senato, votò il seguente ordine del giorno: " L'Assemblea costituente afferma che il Senato sarà eletto con suffragio universale diretto col sistema del collegio uninominale " ». E continua: « Dalla lettura di tutti i resoconti stenografici di quelle discussioni risulta che non si è inclusa nel testo costituzionale questa norma, appunto per lasciare la massima possibilità di mutare, in correlazione alle situazioni mutevoli dei tempi, il sistema elettorale da applicare in futuro all'elezione del Senato. Per le stesse considerazioni non si era incluso, nel testo costituzionale, il sistema elettorale da applicare per la elezione della Camera ».

E Luigi Einaudi, sempre alla Costituente, espresse il suo netto dissenso circa la pretesa identificazione tra sistema proporzionale e democrazia.

Bastano queste citazioni per vedere come si sia positivamente esclusa dalla Costituzione la affermazione della necessità di un sistema elettorale o per la Camera o per il Senato, e come si sia invece accettato, sia pure con delega nascente da disposizione transitoria (la XVII della Costituzione), per il Senato il collegio uninominale.

E così ci sbarazziamo della prima eccezione di anticostituzionalità della legge.

Viene poi il secondo gruppo e cioè se la legge elettorale è una legge costituzionale o meno. Se essa è legge costituzionale avrebbe dovuto seguire un diverso *iter*.

Io in proposito debbo anzitutto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che nessun trattatista di diritto pubblico che si rispetti definisce la legge elettorale come una legge costituzionale. Siccome è stato detto dal senatore Pertini che io avrei in proposito fatto qualche ammissione in Commissione, ripeto quello che ho detto allora, che cioè, secondo il mio modestissimo avviso, la legge elettorale, anche se chiamata da alcuni la *lex legum*, in quanto è la legge che forma i legislatori, i quali dovranno fare le leggi, e quindi in questa definizione vi è quasi una tautologia, tuttavia essa non ha essenza costituzionale, ma può tutt'al più avere riflessi costituzionali. Per individuare il carattere costituzionale o meno di una legge, dobbiamo guardare alla sua natura ed essenza; ed anche per i motivi di contingenza cui deve sempre ispirarsi la legge elettorale, noi non possiamo affatto dire che essa si presenti come costituzionale. E fin

qui potremmo stare nell'àmbito teorico delle opinioni. Ma io invece voglio trattare e risolvere la questione, proprio in contraddizione con quanto ha affermato il senatore Franza, alla stregua dello stesso articolo 138 da lui citato, e ciò voglio fare, Costituzione alla mano. L'articolo 138, che così spesso è citato, dice: « Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione ». C'è poi il secondo comma la cui lettura, non so perchè, viene trascurata dagli avversari, e che stabilisce: « Le leggi stesse sono sottoposte al *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda ecc. ». Quindi se la Costituente deliberò di escludere dal *referendum* la legge elettorale è evidente che nel pensiero del costituente le leggi elettorali, indipendentemente da quello che teoricamente si può pensare, non sono leggi costituzionali. Ho qui il verbale della seduta del 16 ottobre 1947 della Costituente, in cui il Presidente comunica che è venuta una proposta firmata da Maria Maddalena Rossi, Grieco, Giolitti, Molinelli, Ruggeri, Musolino, Gervasi — ci sono anche alcuni deputati costituenti, oggi senatori, presenti in questa Assemblea — che propongono di comprendere fra le leggi escluse dal *referendum* abrogativo le leggi elettorali. Dopo la discussione che c'è stata, il Presidente pone in votazione le parole « le leggi elettorali ». Queste parole sono approvate; in più c'è poi la votazione complessiva e l'articolo 72 risulta così approvato nel suo complesso. Quindi, a parte la polemica giornalistica del come e perchè e quando è accaduto che nel testo della Costituzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* questa parola « elettorali » sia scomparsa, sta di fatto e negli atti della Costituente che essa la votò espressamente due volte, prima attraverso l'inciso, e poi nel complesso dell'articolo, che al secondo comma diceva: « Non è ammesso *referendum* per le leggi tributarie, di approvazione di bilanci, di concessione di amnistia e indulto, elettorali, e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ». Quindi, onorevole Franza, a me pare di aver dimostrato che le leggi elettorali, indipendentemente da quello che si possa pensare sulla loro essenza, non sono leggi costituzionali per la nostra Costituzione.

Passiamo ora al terzo gruppo di argomenti, che è molto più facile controbattere, perchè, per quanto si citino al riguardo molti articoli della nostra Costituzione, come il 62, il 64, il 72, il 73, l'83 e il 94, sono tutti articoli che dispongono in materia di maggioranze speciali, per determinate deliberazioni; maggioranza di due terzi, maggioranza assoluta, una certa percentuale o *quorum* e via dicendo. Tutto il discorso allora si incentra in questa proposizione: con il premio di maggioranza si raggiungeranno quei due terzi che la Costituzione vuole per arrivare a certe modificazioni della Costituzione stessa o che potranno influire su quelle maggioranze che la Costituzione vuole per determinate deliberazioni? No, non ci si arriva, perchè si sta al di sotto del limite per 13 seggi. E non mi potrete mai dire che, essendo sotto al limite, si possa arrivare ad assicurare questa maggioranza, magari con qualche defezione della minoranza, perchè anzi posso controbattervi, ritorcendo l'argomento, che può verificarsi anche l'ipotesi inversa e che cioè 10, 20, 30 componenti della maggioranza così formatasi possano staccarsi dal blocco stesso e farla ancora diminuire. Ora, poichè noi, con quel premio, rimaniamo sempre al di sotto di quel limite, e so che ciò è stato predisposto ad arte proprio per non incorrere in questa preoccupazione di voler deliberatamente predisporre il sorpasso di quei due terzi previsti dalla Costituzione, ecco come anche questa pregiudiziale di anticostituzionalità della legge non ha alcun valore.

Detto questo, avrei finito il mio breve intervento, anche perchè l'altro oratore di maggioranza, che ha parlato contro le pregiudiziali, ne ha esaminato i vari aspetti dall'a alla zeta. Io mi sono soffermato soltanto su qualcuno di essi non toccato dall'onorevole Zotta, spinto principalmente dalla necessità di controbattere il senatore Franza. Ma proprio per quanto ha detto il senatore Franza, io

sono costretto ad intrattenermi ancora qualche minuto in proposito.

Egli ha ripreso un argomento sostenuto dall'onorevole Terracini e dall'onorevole Rocco, ed ha voluto trovare ancora una contraddizione tra la legge e la Costituzione nel fatto che non ci sarebbe proporzione fra il numero degli elettori ed il numero degli abitanti e che questa mancanza sarebbe a tutto danno del Mezzogiorno.

A questo punto dovrò leggere alcuni appunti, perchè ci sono degli esempi fatti con i numeri, che è bene precisare così come sono stati studiati, e che mi sembra eliminino l'osservazione fatta dal senatore Franza.

È noto che, mentre per l'assegnazione dei seggi la misura è fissa per tutte le circoscrizioni (1 seggio ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000), invece il rapporto tra elettori e abitanti varia, diminuendo nelle circoscrizioni, in genere quelle del Sud, dove la natalità è più alta. Il variare dei quozienti delle singole circoscrizioni dipende in primo luogo da tale fatto, e poi dalla diversa frequenza alle urne e dalla diversa percentuale di schede non valide.

Nelle elezioni per la Camera dei deputati del 1948 i quozienti circoscrizionali presentarono una graduale diminuzione da Nord verso Sud. Nella I, II e III circoscrizione, furono, rispettivamente, 48.908, 45.405, 47.418 mentre nelle circoscrizioni di Catanzaro (XXXVII), di Campobasso (XXI) e di Potenza (XXVI) toccarono i minimi di 33.450, 30.685, 29.529.

È evidente che se invece di applicare alle singole circoscrizioni il quoziente loro pertinente si adottasse un valore intermedio (quoziente nazionale) tra il minimo di 29.529 ed il massimo di 48.908, ad esempio 40.000, si danneggerebbero le circoscrizioni dove il quoziente circoscrizionale è inferiore a questo valore intermedio, perchè, con il più alto quoziente nazionale, non potrebbero essere ripartiti tutti i seggi assegnati alla circoscrizione. Si supponga, in ipotesi, che il minimo quoziente 29.529 si riferisca ad una circoscrizione con 10 seggi, nella quale si sono registrati 295.290 voti, così ripartiti: alla lista A 90.000 voti, alla lista B 105.290 voti, alla lista C 100.000 voti; dividendo i voti delle tre liste per il quoziente circoscrizionale (29.529) si hanno i seguenti risultati: per la lista A 3,05; per la lista B 3,56; per la lista C 3,39; in totale 10 seggi.

Se invece le medesime divisioni si effettuano applicando il quoziente nazionale, che supponiamo di 40.000 si avrà rispettivamente, per le tre liste: 2,25; 2,63; 2,50; in totale 7,38 invece di 10.

È per tale considerazione che nel disegno di legge, pur ponendo come fulcro del sistema il riparto dei seggi sul piano nazionale in base a quozienti nazionali, a differenza delle semplicistiche concezioni cui si sono ispirate alcune proposte dell'opposizione ed in primo luogo quelle Terracini e Cerruti, si sono tenuti presenti i quozienti circoscrizionali, e non quelli nazionali, quando si è trattato di ripartire i seggi tra le liste nelle singole circoscrizioni. Come avviene infatti questo riparto?

LEONE. Dica tutto ciò senza leggere, perchè mi sembra che lei non abbia ben capito.

RICCIO. Ho premesso — onorevole Leone — che preferivo leggere per questa parte un appunto predisposto, perchè contenendo dei numeri e delle operazioni aritmetiche, non volevo correre il rischio di citarli inesattamente.

Una volta stabilito quanti dei seggi assegnati ad ogni circoscrzione spettano in complesso alle liste di maggioranza, e quanti alle altre liste si dovranno determinare i quozienti circoscrizionali di maggioranza e di minoranza. È ovvio che questi quozienti, per le ragioni già dette, saranno minori dei rispettivi quozienti nazionali generalmente nelle circoscrizioni del Mezzogiorno. Si supponga, ad esempio, che contro un quoziente nazionale di maggioranza di 36.355, il quoziente di maggioranza della circoscrizione di Cagliari sia 29.542 e della circoscrizione di Torino sia 41.944.

Si procederà ad assegnare nelle singole circoscrizioni tanti seggi in corrispondenza ai numeri interi della divisione effettuata tra i voti ottenuti dalla lista nella circoscrizione ed il relativo quoziente circoscrizionale di maggioranza. È ovvio che nella circoscrizione di Torino ogni intero della divisione corrisponderà a 41.944 voti, mentre in quella di Cagliari sarà pari a 29.542 voti; quindi la

correzione desiderata nel senso inverso a quello della diminuzione dei quozienti, si realizzerà automaticamente, poichè, in definitiva, in questa fase la forza rappresentativa dei voti dati alla lista nelle varie circoscrizioni sarà in correlazione inversa rispetto ai quozienti circoscrizionali.

Nell'esempio numerico fatto, si supponga che la lista presa in considerazione abbia ottenuto 60.000 voti nella circoscrizione di Cagliari come in quella di Torino; il risultato sarà

per la circoscrizione di Cagliari $\frac{60.000}{29.542} = 2,03$;

per la circoscrizione di Torino $\frac{60.000}{41.944} = 1,43$,

e quindi, a parità in valore assoluto di voti validi, si avrà che a Cagliari sono assegnati due seggi ed a Torino 1.

In maniera identica funziona la formazione della graduatoria dei decimali per l'assegnazione dei seggi con riferimento al collegio unico nazionale. Non mi dilungo con altri esempi, dato che il collega Leone dice che non ama la mia lettura. Ma, come vedete, era più che necessaria perchè solo citando cifre potevo rispondere all'onorevole Franza.

FIORE. Desidererei che lei mi spiegasse, per convincermi.

RICCIO. Ho citato appunto dati e cifre, per offrire una spiegazione più esauriente, dato che l'aritmetica non è un'opinione. Io proprio non saprei cosa far di più per persuaderla. Se non è persuaso debbo dire che il suo è partito preso.

Credo così di aver risposto anche a questo appunto fatto alla legge dall'onorevole Franza e che si possa concludere anche in questo caso che non ci sia violazione costituzionale per cui sono contrario a tutte le pregiudiziali.

Un'ultima osservazione. Dissi già in Commissione, e ripeto ora, che proprio l'onorevole Terracini, in occasione della legge sul neofascismo, sostenne che per poter vagliare se una legge è o no contro la Costituzione, occorre discuterne il merito. Quindi, a parer mio, non si sarebbe dovuto discutere delle pregiudiziali sulla costituzionalità della legge, perchè è solo discutendo nel merito che si evince se questa legge è contro la Costituzione o meno. Comunque, attraverso l'esame del merito e attraverso l'esame delle pregiudiziali, io credo che si sia dimostrato che questa legge non è nè contro lo spirito, nè contro la lettera della Costituzione. Ritengo quindi che tutte le pregiudiziali non abbiano alcun fondamento e debbano essere rigettate. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare a favore delle pregiudiziali il senatore Colla. Ne ha facoltà.

COLLA. In questa lotta che noi conduciamo per impedire che appaia nel diritto costituzionale italiano l'istituto del... « voto perpetuo », vale a dire la precostituzione di una maggioranza che vorrà sempre rimanere tale a qualsiasi costo, in questa lotta ed in questi ultimi giorni si sono profilate delle posizioni estremamente indicatrici. Per esempio, appare oggi in un quotidiano che rappresenta sotto il falso usbergo della indipendenza, dei precisi interessi economico-finanziari irreggimentati anche in sede politica, una nota sprezzante circa la lotta accennata la quale potrà essere giudicata in modi diversi ma giammai a nostro disonore, una indicazione caratteristica che denota una speciale mentalità creatasi non solamente nel mondo giornalistico, ma anche in quello parlamentare. Si legge che « al Senato, dove stamane il senatore Tupini è stato eletto alla carica di Vice Presidente, i social-comunisti hanno svolto le loro logore pregiudiziali contro la legge elettorale, battendosi sui soliti argomenti già ripetutamente esposti ». Questa chiara indicazione di una mentalità che non è solo quella dell'articolista ma di non ristrette zone politiche, costituisce, nel quadro della discussione costituzionale della legge, una forte offesa alla dignità della Nazione. Non si può, sopra una legge che dovrebbe regolare il massimo dei diritti del cittadino e determinare il corso della fonte legislativa dell'attività dell'apparato statale, parlare di eccezioni logore, non si può scendere a giudizi così bassi.

Noi abbiamo, è vero, battuto e ribattuto col martello continuo delle parole della opposizione sui problemi originati dalla proposta di legge Scelba, ma questo non solo era il nostro dovere, dovere che non ci facciano insegnare, era anche un'esigenza della Nazione che su questioni così importanti, dalle soluzioni delle

quali può dipendere la pace o la guerra, la libertà o la schiavitù, la retrocessione dell'unità nazionale in frammenti, vuole il massimo dei dibattiti, la maggiore ampiezza di discussione. Per questo qualche volta sentiamo di dover esprimere il nostro profondo disappunto nel vedere l'Aula semideserta, quando noi parliamo e semigremita quando la votazione richiama in essa i colleghi della maggioranza a far sentire l'amorfo peso del loro numero.

Anche noi, del resto, avremmo preferito non trattare di questioni costituzionali. Pensavamo, con candida ingenuità iniziale, che le posizioni morali che questa legge con se trasporta fossero tali da sommergere qualsiasi discussione sugli articoli della Costituzione repubblicana e noi che siamo i portavoce di massima parte della classe operaia e dei lavoratori italiani del braccio, e di buona parte di quelli del pensiero, lo pensavamo perchè tale mandato ci rende consoni alla mentalità popolare che è assai semplice ma consapevole anche dei più gravi problemi costituzionali. Certo, essa non usa la parola difficile; l'operaio della Grandi Motori o della Fiat Mirafiori non sa di greco e di latino come il manovale della Lingotto di Torino ma sente profondamente che il problema morale supera e prevale nel dibattito. La classe operaia, i lavoratori italiani sono dotati di molta sensibilità politica, onorevoli colleghi della maggioranza; hanno una sensibilità profonda, sentono quando ai loro danni si compie una ingiustizia e non c'è oratoria abile e tuonosa del senatore Italia che possa distruggere la loro indignazione per il perpetrarsi di una profonda ingiustizia sociale, morale, giuridica e costituzionale. Non è sufficiente di certo l'energia dottorale del collega Zotta per convincere i lavoratori italiani di qualcosa che non c'è, che non esiste e cioè la costituzionalità della legge del voto perpetuo, per convincerli che questa legge rientri nel quadro dei loro diritti e che sia rispondente alle esigenze della democrazia. Una esigenza di ordine morale fu già rappresentata dal disegno di legge del collega senatore Rizzo e da quello del collega senatore Terracini, i quali involgevano, come involgono, non solo un problema di morale costituzionale ma anche un problema specificatamente costituzionale, perchè quando il senatore Terracini, quando il senatore Rizzo pongono i termini delle ineleggibilità, parrocchianti, banchieri, dirigenti di monopoli, quando propongono le regolamentazioni dei lavori e degli atti elettorali, essi creano un quesito di natura squisitamente costituzionale. Quando essi propongono che non sia eleggibile il sacerdote, che ha cura di anime perchè non deve razzolare in un campo che non è il suo, il plutocrate, che confonde l'interesse del suo forziere con quello del popolo e della Nazione, e che siano rese libere, nel senso concreto della parola, le manifestazioni elettorali, e non siano vincolate dal morso della fascistissima legge di pubblica sicurezza, i senatori Terracini e Rizzo esprimono un problema costituzionale e in secondo luogo un problema reale. Noi ci avviciniamo alla consultazione elettorale mentre i Commissari di pubblica sicurezza su ordine ministeriale reclamano il pagamento di una tassa, in base ad una norma puramente amministrativa legiferata dal fascismo per i venditori ambulanti, per potere usare dell'altoparlante mettendo le povere sezioni dei Partiti socialisti e comunisti della Sicilia e della Sardegna e di altri luoghi nella impossibilità di pagare quattro-cinque mila lire per tenere i comizi.

Ma ancor maggiore è la pena morale insita nel dannato progetto di legge. Uomini dotati di coscienza e di rispetto per se stessi in qual modo si comporteranno, quali saranno i loro sentimenti quando, eletti con poche migliaia di voti, si incontreranno col candidato che con 70, 75.000 voti non è stato eletto o non può rappresentare la volonta dei tanti cittadini elettori? Questo problema morale si solleva nei cittadini elettori che fanno dei ragionamenti assai semplici: come mai il mio voto di tecnico della Fiat, il mio voto di manovale, di aggiustatore specializzato, il mio voto di professore, di impiegato vale scarsamente la metà del voto dello scaccino di una chiesa o della beghina del villaggio? Non sono io dotato di capacità e di sensibilità politica? Problema questo che avrebbe dovuto assorbire, anche nel quadro della discussione costituzionale, la massima parte del dibattito e avrebbe dovuto fare arrossire e il proponente e coloro che sostengono la legge. Il presen-

tare domani sulla scena parlamentare questo nuovo « tipo » di deputato, figlio del voto perpetuo, già qualificato come deputato a metà prezzo, ed io, direi, da liquidazione per chiusura di negozio, il presentarlo in momenti nei quali le decisioni dello Stato, del potere legislativo, sono di tale gravità da abbisognare dalla reale adesione del popolo, che, in fondo, di queste decisioni potrebbe essere la vittima, crea una questione di morale costituzionale che avrebbe dovuto dominare la discussione e fermare il cammino di questa legge che fu definita giustamente dai nostri banchi quale scellerata, e che non può avere altra definizione: ci sono tanti latinisti tra noi che ben sanno quale sia il significato dell'aggettivo scellerato.

Legge che crea deputati a prezzo elettorale, che crea una liquidazione profonda, con le sue più gravi conseguenze, dell'istituto parlamentare.

Io debbo riassumere le eccezioni di incostituzionalità della legge. È un lavoro questo che si palesa subito troppo improbo: la materia è enorme, che non vi è passo non vi è virgola non vi è articolo della Costituzione che, direttamente o indirettamente, non sia contro questa legge. Penso però che l'articolo della Costituzione che stabilisce che cosa sia la sovranità popolare, dove essa risieda, ciò che la caratterizza sia un articolo che contiene *in nuce* gli altri, i quali regolano le manifestazioni della volontà costituzionale e colpiscono le di lei violazioni, come rami di un grosso albero riunentesi nel tronco del fondo costituzionale della sovranità popolare.

Questo sistema elettorale viola il principio costituzionale della pienezza o sovranità popolare, che è sancito, nei suoi vari aspetti, giuridici, razziali, amministrativi, religiosi, sindacali, organizzativi, culturali, dagli articoli 1 e 3 della Costituzione. Ora, la libertà popolare costituisce una delle parole d'ordine fondamentali per le masse lavoratrici italiane in questa competizione elettorale, una parola d'ordine giusta, che risponde a un diritto, a un'esigenza sacrosanta, a una necessità: è una parola d'ordine che resterà nella storia della nostra Nazione.

Un popolo che combatte per la sua libertà non ha bisogno di tanti articoli, onorevole collega Riccio: ha bisogno solo di poche parole, ma che rappresentino esattamente il suo diritto. Un popolo che soffre per una struttura sociale arretrata, iniqua non ha bisogno di tanti articoli e di tante tesi poichè a lui basta la parola d'ordine precisa che qualifichi la ingiustizia ed identifichi i suoi diritti. La terra ai contadini è stata la parola d'ordine con la quale in meno di un anno la Cina di Mao Tse Tung ha sconfitto non solo un generale reazionario, ma un mondo feudale, latifondista, feroce, uccisore delle libertà popolari.

Noi porteremo i lavoratori italiani, se questa legge dovesse approvarsi, alle urne con una parola d'ordine precisa: la difesa della sovranità popolare perchè lo Stato italiano, la Repubblica italiana è fondata sulla sovranità popolare. Che cosa essa significa? È ben semplice. Che cosa è la sovranità È l'attributo di superiorità, di comando, di direzione inerente al potere pubblico e per la nostra Costituzione essa appartiene al popolo. Questo principio non è passato senza ostacolo alcuno nella Carta costituzionale perchè ci sono state delle remore, degli urti di concezioni contrapposte, di teoriche sorgenti e sorte nella tesi della sovranità nazionale e dello Stato, tesi che cercavano di annebbiare la conquista maggiore della lotta di liberazione, della lotta contro l'oppressione fascista. Io devo ricordare che, quando si discusse alla Costituente il principio della sovranità, l'onorevole Lucifero, liberale e dichiaratamente monarchico, come scrive nel commentario alla Costituzione Alessandro Levi, diceva in Assemblea il 4 marzo con un briciolo di spiritosa malizia: « Signori miei, io non l'ho voluta la Repubblica, voi l'avete voluta. La caratteristica fondamentale che distingue la Repubblica dalla monarchia è che mentre nella monarchia la sovranità risiede nel sovrano, nella Repubblica risiede nel popolo. Visto che si sta facendo la Repubblica, facciamola repubblicana ». « E il comunista onorevole Togliatti, dice sempre l'autore, osservava che si deve fare una Costituzione conseguentemente repubblicana, cioè fondata su un riconoscimento completo della sovranità popolare e sul principio che tutti i poteri emanano dal popolo ». « Può darsi, aggiungeva l'onorevole Togliati,

che non abbiamo ben definito l'uno o l'altro di questi poteri e che dobbiamo precisare ancora qualche cosa. Però fondamentale rimane il principio che la sovranità risiede nel popolo e soltanto nel popolo che è il vero principio repubblicano ». Ma c'è ancora di più, per classificare bene questo istituto, per discuterlo con profondità concettuale e comprendere la violazione profonda che in questo momento si tenta di compiere. « Il liberale monarchico onorevole Condorelli, professore di filosofia del diritto, ricordava quella dottrina giurispubblicistica secondo la quale l'attributo della sovranità sarebbe attributo dello Stato nella sua pienezza e non solo di un suo elemento, neppure di quello che può essere l'elemento principale, il popolo; ma riconoscendo che la sovranità è attributo dell'ordinamento giuridico aggiungeva che si potrebbe dire che sovrana di uno Stato è la legge, ma però l'espressione " sovranità popolare " ha un significato ormai acquisito nella storia ». « La volontà quindi del costituente era tale che nella definizione della sovranità popolare piegava non solo la teorica della sovranità di Stato ma perfino diceva che la sovranità popolare è un sistema di vita statale nella quale la volontà dello Stato viene formata dal popolo ». « Noi dunque con questa espressione che attraverso l'uso tradizionale ha acquistato un significato ben fisso e stabile, affermiamo veramente e integralmente la democraticità dello Stato e quindi una equazione precisa: sovranità popolare eguale democraticità dello Stato; volontà precisa della Costituzione, riaffermata negli articoli 1 e 3 ». E aggiungeva l'onorevole Condorelli: « Affermiamo che la nostra Repubblica è fondata sulla sovranità popolare e noi veramente avremo così formulato e affermato un principio democratico ».

È certo che non poteva essere diverso: una affermazione che avesse attribuito non integralmente ai cittadini il potere inerente alla sovranità sarebbe stata una affermazione in contrasto non solo con la civiltà ed il progresso umano, ma colle stesse ragioni fondamentali per le quali il popolo italiano insorse contro la concezione e l'applicazione di princìpi di sovranità diversi, fascisti e monarchici, e condusse la sua lotta con grande slancio e grande sacrificio di sangue appunto perchè sorgesse nel nostro Paese una Costituzione la quale applicasse integralmente il principio della sovranità popolare in modo preciso, serio, e soprattutto giusto. Non poteva essere diversamente e soprattutto, ecco il problema costituzionale di ordine generale, non poteva il principio esaurirsi in una affermazione puramente astratta, oggetto di mera diatriba ideologica od urto di scuolette di diritto costituzionale. Doveva essere una preposizione costituzionale convalidata e concretata nella realtà oggettiva. È tanto vero ciò che non ne possiamo pensare il contrario; è l'evoluzione della civiltà che impedisce i regressi storici, non rinnega tutta quella somma immensa di sacrifici, di vittime, di battaglie che i popoli della terra hanno sofferto e condotto per uscire dalle satrapie e dalle monarchie ed entrare nelle Assemblee legislative repubblicane coi loro rappresentanti eletti liberamente. Il professore Crosa — e guardate bene che io cito sempre autori il cui pensiero non è sospetto di ... sinistrismo — afferma che democrazia significa governo di popolo e Stato democratico è quello che si fonda sul principio della sovranità popolare.

« Questa formula che apparve nell'antichità classica, fu nel Medio Evo che valendosi di elementi classici e di elementi cristiani acquistò la forma di un principio rivoluzionario destinato nell'èra moderna a ricomporre lo Stato, a dare una concezione nuova dell'uomo e del cittadino, a formare cioè quello che con formula comprensiva, viene nominato Stato moderno ». Togliere in uno Stato moderno il tessuto popolare della sovranità equivale a distruggere la ragione stessa del progresso sociale ma distruggere anche la forma moderna dello Stato, a riallacciarsi a teorie superate, significa offendere la società umana che progredisce e non retrocede.

Ad un certo momento della sua storia, l'umanità uscì dalla zona speculativa dei Campanella, dei Moro, dei Savonarola, ed incominciò a realizzare il pensiero per adeguarlo alla realtà sociale. Fu così che i *sans-culottes* francesi distrussero la sovranità assoluta monarchica per porre al posto suo quella della borghesia. In Italia, le guerre per la liberazione sanciscono definitivamente il principio della so-

vranità del popolo. Coloro che parteciparono a questa lotta che tendeva a porre in assetto nuovo la società italiana, cacciando i gerarchi con la camicia nera o quelli con le camicie nere prolungate, allungate a mo' di tonaca, volevano proporre al nostro Paese un'era di libertà popolare. Sappiano questi combattenti della liberazione che in questo momento noi senatori democratici stiamo combattendo perchè i loro sacrifici non vengano frustrati, non siano resi nulli, perchè un dittatore di domani non sostituisca quello tragicomico di ieri, perchè ad una prepotenza statale non se ne sostituisca un'altra, perchè il popolo italiano sia veramente libero di comandarsi in casa propria nel quadro della espressione costituzionale della propria volontà. Sappiano anche questo: che ci sono sacre le memorie di coloro che sono caduti per questo ideale. Avevano già prima della liberazione profilato con esattezza lo stato della società italiana e quali erano i delitti contro le libertà civiche, le prospettive negative che scaturivano nel seno di una società reazionaria.

Dal tetro carcere di Antonio Gramsci nasce la via della liberazione ed egli ed essi martiri compirono un'opera che non solo sarà ricordata per sempre nella storia nazionale ma che ci illumina oggi.

Ora io non so se sia opportuno dissertare sui concetti costituzionali che voi violate in tema di sovranità del popolo. Sono diverse le tesi: voi avete nelle vostre file dei costituzionalisti che credono di avere fatto un passo in avanti (io direi l'opposto), perchè essi credono che il concetto della sovranità della Nazione sia più avanzato di quello della sovranità del popolo. Vi sono altri che sostituiscono, quale titolare della sovranità, alla Nazione lo Stato, per cui queste violazioni costituzionali che voi ponete in essere con la legge elettorale, secondo queste più o meno recenti teoriche, sarebbero molto meno evidenti e gravi, perchè il leso non sarebbe tanto il popolo italiano quanto l'essere concettuale superiore ed astratto della Nazione o dello Stato.

Però coloro che in questo modo cercano di evitare il nocciolo del problema non devono dimenticare che questo concetto dello Stato sovrano, questo *Moloch* che riassume ed assorbe in sè le volontà dei cittadini italiani quasi annullandole, ha dei limiti che voi in questo momento superate abbondantemente. Tali limiti non sono soltanto quelli dell'ordinamento giuridico, della natura stessa dello Stato, ma sono anche i limiti della libertà e del consenso popolare che uno Stato moderno deve proteggere nell'interesse dei cittadini. Questi limiti debbono, comunque, arrestarvi. Comunque la libertà dev'essere sacra nello Stato, il consenso popolare deve essere onnipresente e sempre compiutamente e chiaramente libero.

Libero? Sì! Libero perchè di tutti. Ve lo hanno dimostrato, con analisi di articolo per articolo costituzionale, i colleghi che mi hanno preceduto in questi banchi. Il consenso deve essere espresso, ottenuto col voto uguale per valore, per realtà e per libertà, e non già ritenuto eguale, come fa l'onorevole senatore Riccio perchè l'urna elettorale è identica per tutti ed ivi confluisce il voto per la democrazia cristiana, o per Saragat o per i socialisti ed i comunisti. Potrei a questo proposito, e mi riservo di farlo poi nei corridoi, raccontarvi la famosa storiella del panino e della carta che lo involgeva. I voti se sono uguali formalmente in partenza diventano disuguali all'arrivo in modo immorale ed anticostituzionale. Quello della libertà in partenza è un argomento così fiacco e illogico secondo lo stesso buon senso, che io non riesco a capire come voi della maggioranza non cerchiate di usare altri espedienti pseudorazionali per difendere una tesi così disgraziata.

Questi tre elementi dell'uguaglianza reale, dell'uguaglianza in relazione alla libertà del cittadino e dell'uguaglianza in relazione al valore del voto sono quelli che plasmano la realtà della sovranità popolare. Questa realtà deve sussistere ed ha luogo e ricetto e casa nella nostra vita costituzionale quando il voto del cittadino, il quale è l'espressione realizzatrice della sovranità stessa, è libero ed uguale e protetto dall'eguaglianza costituzionale. Ma libero realmente, non nel cerchio delle affermazioni teoriche. Noi su queste libertà teoriche, ampie a parole ma non a fatti, abbiamo espresso già da anni ed anni il nostro pensiero. Ricordiamo sempre la frase di un grande, di Lenin, che disse che l'uomo si giudica dai fatti e non dalle parole.

DE LUCA. Ma è una frase che ha duemila anni almeno.

COLLA. È la realtà che noi vogliamo esaminare, è la posizione concreta dell'uguaglianza popolare. Non ci servono i vostri discorsi, le vostre affermazioni di un popolo libero che va alle urne in parità di condizioni, quando vi è un voto che non è uguale nel suo risultato, vi è un meccanismo per il quale si esce deputati da liquidazione coatta; quando voi create l'istituto del voto perpetuo distruggete l'istituto parlamentare.

Del resto ogni forma assolutistica di governo e di dominio è stata sempre giustificata colle parole della sovranità popolare. Nell'impero romano lo stesso imperatore parlava di designazione per sovranità popolare, ma aggiungeva: è il popolo che mi dà la delega per regnare quale dio possente ed infallibile.

Lo stesso Napoleone I, le stesse costituzioni cesaree di tutte le ore della storia, lo stesso Hitler, lo stesso Mussolini parlarono di popolo sovrano. Mussolini aveva i diritti del popolo sulle labbra, ma con la mano firmava l'istituzione dei tribunali speciali. Le masse operaie hanno una vecchia esperienza in proposito, esperienza di frasi demagogiche e false: esse chiedono che sia la realtà concreta a dimostrare se si è realmente liberi o non si è liberi. Quale è quindi la formula costituzionale che deve dominare la vita politica nazionale? Quella della partecipazione del popolo, alla cosa pubblica, effettiva, operante e libera. Solo quando questi tre attributi siano realizzati, solo allora sarà rispettata la sovranità popolare, nocciolo dell'articolo 1 della Costituzione. Fino a quando questi tre attributi della sovranità non saranno reali, voi potete far suonare tutte le trombe che credete dal collega Italia o dal collega Riccio, potete trovare dei costituzionalisti che scrivano che la libertà si gode solo attraverso la legge Scelba, ma inferirete la più indegna lesione al principio della sovranità popolare. La democrazia erge una muraglia contro i vostri artefici anticostituzionali, e non vi è possibile distruggere la regola prima della Costituzione senza passare sul cadavere della libertà. Voi potete far tutto quel che volete, potete continuare a trastullarvi colle sottili interpretazioni — il nostro è il Paese dell'abbondanza delle interpretazioni curialesche — ma non potete trovare qualcosa che possa dimostrare, col conforto della più elementare logica, che il sistema Scelba non sposta il rapporto tra voti e seggi e quindi il rapporto tra la volontà popolare ed il risultato elettorale. Voi potete abbarbicarvi a tutte le teorie, ma non potete dimostrare che con questa legge il voto di un cittadino sia uguale al voto di un altro cittadino. Noi abbiamo sentito da voci più o meno autorevoli parlare di altri simili sistemi in altre Nazioni, quasi che vi fosse l'obbligo di ripeterli, ma il paragone non regge: qui, nel nostro Paese, per la la legge Scelba il voto non è uguale, mentre è norma fondamentale della Costituzione repubblicana che il voto di un cittadino debba essere uguale al voto di ogni altro cittadino. L'uomo semplice ha compreso tutto questo. In Italia, quasi a reazione verso la complessità strutturale con la quale la classe dominante cerca sempre di proporre i problemi giuridici e costituzionali, il lavoratore è semplice ed intelligente. Questo problema elettorale, di semplicità eccezionale, viene da voi mascherato cogli artifici, i mezzucci demagogici, ma è un vostro errore, poichè l'operaio, il contadino, l'impiegato comprendono egualmente che il loro diritto sovrano viene violato e che attraverso la legge Scelba si aprono le prospettive buie e pericolose dei colpi di Stato. (*Applausi dalla sinistra*). Ed è questo che voi fate creando, col voto perpetuo, il Governo perpetuo. È un colpo di Stato con il quale tentate di sottrarre alla volontà popolare il dominio della cosa pubblica e di sorreggere nel tempo e nell'avventura una situazione che voi vedete sprofondarsi di giorno in giorno. Una richiesta avreste dovuto fare in modo libero al popolo e cioè quella del consenso sulla vostra opera governativa di questi ultimi cinque anni, specialmente dopo gli squilli premonitori dei risultati delle elezioni amministrative del 1950-51. Voi la fate ma colle manette della legge truffa. La fate coi calcoli alla Riccio, alla Sanna Randaccio, sostenendo che 13 è uguale a 8 e che chi aveva ieri 13 ed oggi 8 deve avere colla legge Scelba 17 domani. Voi volete distruggere la volontà, la giustizia, il senso costituzionale del popolo italiano, ma la vostra arma è uno schizzetto da pera per clistere.

Ma voi le sapete tutte queste cose! Non c'è uno di voi che nella sua coscienza — e quando va dal confessore glie lo dirà di certo — non sappia di compiere un furto elettorale ai danni del popolo italiano. Magari con una speciale sensibilità politica e religiosa crederà che la sua azione sia benefica e giusta in *gloria Dei*, ma non vi è uno di voi che non senta che la sua azione è anticostituzionale e contraria alla legge italiana. Del resto è ciò che ha detto, in momento di sincerità l'onorevole Capo del Governo, perchè quando a proposito del voto di fiducia ha affermato che in momenti eccezionali occorrono procedure eccezionali, egli ha esteso questo illegale concetto dal meno del voto di fiducia al più della stessa legge elettorale, per la contraddizione che lo consente. Voi stessi sapete che è un « procedimento eccezionale », sapete che andate contro la Costituzione, compite, sapendolo, un atto di illegittima prepotenza. Voi volete con questa legge, attraverso una profonda violazione della norma statutaria conservare a tutti i costi i privilegi di classe, volete conservare a tutti i costi ciò che spogliate al popolo lavoratore. Voi volete conservare i privilegi speciali, non solo, ma voi, sapendo che per conservarli dovete avere una forza nelle mani che riesca a vincere il clamore degli oppressi, l'ira dei perseguiati, il dolore dei sofferenti, ammannite la legge del voto perpetuo, la tesi della truffa legalizzata dal ... notaio Scelba. Volete coprire colla brutalità di questa legge infame e inaccettabile i bambini venduti come schiavi sulle piazze di Benevento, il bambino che fa lo spaventapassero a 200 lire al giorno (*proteste dal centro*), i tuguri di Matera. Volete avviarvi verso una èra per voi propizia nella quale il privilegio di classe domini incontrastato, nella quale i sofferenti si accontentino delle benedizioni invece che delle provvidenze che lo Stato moderno deve dare ai propri cittadini. Avete paura perchè non avete risolto alcuno dei problemi che avevate promesso di risolvere e che dovevate risolvere per un senso anche minimo di giustizia sociale. Voi dovete dare i conti di quello che avete promesso nella campagna elettorale del 1948. Conserviamo ancora i manifesti e gli articoli dei giornali, sappiamo quello che avete promesso e non mantenuto. Voi non potete dare questi conti al popolo italiano ed allora create la legge pseudocostituzionale che oggi combattiamo e per la quale 8 è uguale a 17 e se 17 è rosso è uguale ad 8. Private un cittadino della sua giusta quota di sovranità a vantaggio di un altro cittadino: se questa legge scellerata non dovesse essere approvata, e permanesse il vecchio sistema con il quale furono indette le elezioni nel 1948 — sistema che era di per sè già criticabile — ogni cittadino conserverebbe la sua quota di sovranità nel settore elettorale e quindi, di riverbero, nel settore legislativo, ogni cittadino saprebbe che la sua scheda, il suo voto hanno quel rendimento costituzionale determinato, preciso, preventivo che la Costituzione stabilisce. Altrimenti, in forza della legge Scelba ogni cittadino sarebbe colpito nel suo diritto di sovranità che verrebbe lacerato nella sua sostanza e nella sua realizzazione.

La sovranità appartiene al popolo e quando il Costituente ha creato questo articolo fondamentale ha inteso dire che la sovranità apparteneva al popolo che ne era di essa il possessore, vale a dire che il popolo è sovrano per diritto naturale originario e che tale sovranità non è un regalo che gli venga dal cielo o dalle mani pietose della classe imperialista italiana, ma è qualcosa di suo proprio in virtù di un legittimo possesso. Ma il Costituente volle dire anche di più e volle dire che non solo il possesso della sovranità appartiene al popolo, ma anche la proprietà della sovranità, perchè il popolo, disse il Costituente, si riconosce in senso giuridico titolare dalla sovranità e ne autodefinisce le forme di esercizio, ciò che è specificato nell'articolo 1.

Inoltre, il Costituente ha voluto affermare che la sovranità non è rinunciabile. Il popolo non può rinunciarvi nè in tutto nè in parte, non può delegare questo suo potere ad altri ed altri non possono strappare tale potere a lui. Irrinunciabilità pertanto attiva e passiva. Noi non possiamo creare una legge per la quale costringiamo il popolo a rinunciare a questo suo diritto fondamentale e nemmeno il popolo può regalare a chicchessia questa sua proprietà: ben sappiamo che quando il popolo regala tale bene, il regalo è formale: dietro al dono vi è la baionetta del dittatore, dietro al dono vi è l'imposizione.

Questi concetti che sono elementi fondamentali della sovranità e cioè il possesso, la proprietà e l'irrinunciabilità, debbono anche essere completati dal concetto della inattribuibilità: mai il popolo sotto nessuna forma, nè cogente nè suasiva, può attribuire il suo diritto di sovranità a una persona o ad un gruppo o con legge o con atto suo individuale o collettivo. Tanto è che ai lavori della Costituente l'onorevole Cortese propose questo emendamento aggiuntivo quando si discuteva della sovranità: « Nessuna parte del popolo e nessun individuo può attribuirsene l'esercizio ». Ma questo emendamento non fu approvato non perchè contrastasse con il contenuto dell'articolo, ma per ragioni estetiche, per non alterare la brevità della norma, dal momento che la sostanza doveva ritenersi compresa nella formulazione che fu poi approvata. (Dai commenti sulla Costituzione).

Però accanto a questi princìpi fondamentali che costituiscono l'ossatura del concetto della sovranità popolare, io desidero riproporre quanto disse un'acuta mente di costituzionalista seguendo un criterio e un concetto di diritto costituzionale che meriterebbero di essere ampliato. L'onorevole Basso disse e sostenne, alla Camera dei deputati, analizzando alcune recenti correnti negli studi del diritto costituzionale, che vi è un ulteriore principio che sovrasta gli istituti democratici, il principio della loro irreversibilità. Gli istituti democratici, conquistati dalle forze popolari ed aderenti ad un dato stato di civiltà sociale, non possono retrocedere, non possono essere annullati o ridotti senza creare una situazione costituzionale inaccettabile perchè retrograda. L'umanità nelle sue fasi progressive, concede a quei nuovi istituti che rispondono realmente alle sue esigenze il carattere dell'irreversibilità. Oggi gli istituti democratici italiani che abbiamo creato o migliorato col prezzo della lotta antifascista e della liberazione, quegli istituti che la classe imperialista italiana ha annesso *obtorto collo* non possono essere cancellati. La storia della civiltà non è riversibile indietro. Il principio dell'irreversibilità è principio di costituzionalità. Quando voi del Governo dopo la conquista del voto libero, eguale, democraticamente espresso, volete regredire al voto diverso, vincolato, antidemocratico, ferite il più sacro dei diritti popolari. Ascoltate ciò che scrive l'onorevole Basso: « Quando noi fissiamo il principio, quando una Costituzione fissa il principio che lo Stato è democratico non possiamo certamente pretendere di esprimere in una formuletta che cosa significa democrazia e che cosa intendiamo per democrazia, ma possiamo pretendere di richiamare in quella espressione ciò che nei secoli è venuto formando il contenuto attuale della democrazia. Tutti i diritti che il popolo si è conquistato gradualmente attraverso lotte fanno parte oggi del patrimonio democratico e se noi possiamo ammettere, dobbiamo anzi ammettere, un ulteriore sviluppo della democrazia, se dobbiamo dire che questo concetto di democrazia scritto nella nostra Costituzione è suscettibile di una evoluzione nel senso progressivo, dobbiamo però categoricamente affermare che esso non è suscettibile di una trasformazione in senso regressivo ». È un mutamento in una direzione sola quello che la Costituzione ammette, è un processo irriversibile. Non si può tornare indietro e privare il Paese e il popolo di diritti democratici già conquistati. E quando nell'articolo 1 della Costituzione troviamo il principio fondamentale dell'organizzazione democratica, troviamo anche che la conseguenza irrefutabile, che la Costituzione ammette della trasformazione dell'attuale struttura della formazione dello Stato e organizzazione dei pubblici poteri, è che solo se questa trasformazione implica un *plus* di democrazia, un mutamento in senso progressivo, allora soltanto è ammessa.

E sapete tutti quale mutamento progressivo avreste dovuto compiere conformemente alle nostre richieste: la manifestazione della volontà del popolo per via diretta mediante il *referendum*. Questo si che è progresso democratico del nostro Paese, realizzazione di un istituto più avanzato in democrazia. La nostra Costituzione dichiara irriversibile il progresso. Ogni regresso dello spirito e della prassi democratica è sbarrato dall'articolo 1 della Costituzione e nessuna legge che diminuisse i diritti popolari e menomasse i princìpi democratici della Costituzione potrebbe essere accettata nel nostro ordinamento costituzionale per insanabile contrasto col principio fondamentale dell'articolo 1. L'istituto

elettorale, questo istituto che crea il potere legislativo nelle sue espressioni, fa parte degli istituti democratici governati dalla sovranità popolare e quindi non può essere regolato in modo diverso dal come lo regola la Costituzione repubblicana. Se esso istituto dovesse subire attacchi che lo rendessero riversibile e cioè regresso, in quel momento esso perirebbe o rimarrebbe così come sulla carta, oggi, e solo su essa, permangono tante e tante parole, diritto, libertà, fratellanza, eguaglianza. Non esisterebbe in concreto nella vita costituzionale della nostra Nazione e sarebbe fatto alla Costituzione repubblicana il maggiore sfregio che ad essa si potrebbe fare. Notate che finora io ho parlato di violazioni costituzionali attraverso un esame delle norme della Costituzione italiana nel raffronto con la legge che ci avete proposto, e mi sono soltanto attenuto all'esame delle violazioni di indole giuridico-costituzionale diretta, ma altre ve ne sono di natura indiretta. Non avete pensato, ad esempio, che sarebbe stato più costituzionale, più giusto, più democratico che queste elezioni si fossero fatte dopo avere realizzato il quarto comma dell'articolo 21 della Costituzione? Avremmo dovuto constatare lo abbinamento della apertura dell'agone elettorale con quella delle tariffe dei complessi monopolisti del gas, della luce, della elettricità e dei telefoni, ecc.

Se voi volevate veramente rafforzare lo Stato e rispettare lo spirito della Costituzione, dovevate attuare il comma accennato dell'articolo 21 per cui la legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i modi di finanziamento della stampa periodica. Questo è un problema costituzionale che io chiamerei di moda. Quale è l'influenza dei modi di finanziamento sul diritto del libero cittadino? Quale peso ha la possibilità che determinate strutture sociali mediante la disponibilità immane dei loro mezzi finanziari abbiano il monopolio degli strumenti maggiori della formazione della opinione pubblica, la stampa e la propaganda, quelle voci continuamente tuonate negli altoparlanti statali ed ufficiosi, quel martellare insistente di menzogne smentite poi dalla realtà come, ad esempio, quella di uno Stalin, Capo dell'Unione Sovietica, dipinto da trenta anni come guerrafondaio, ma non più tale ora perchè bisogna che guerrafondaio sia il suo successore, quel sistema per cui in certi paesi si dipinge il comunista ed il socialista come coloro che mangiano un bambino crudo alla mattina ed uno cotto la sera? Il perdurare di queste menzogne a catena creava, e crea, un problema costituzionale che avreste dovuto risolvere coll'applicazione del quinto comma dell'articolo 21, andando ad analizzare e scoprire le fonti di questa propaganda, gli interessi che stanno dietro ad essa. Questo non lo avete fatto ed avete voluto varare un aborto costituzionale, questa legge. La storia ci insegna — e non dubitate che noi ne apprendiamo gli insegnamenti — che quando si sviluppano gli attacchi, con i metodi e con tutti i sistemi, dall'attentato vile alla propaganda infame, dalle sollevazioni ai colpi di Stato, ciò accade perchè la sovranità del popolo è raggiunta come istituto e sta per realizzarsi come concretezza funzionante. Essa è assalita ancor di più laddove le forze democratiche, ormai sovrane di fatto e di diritto, se ne vogliono servire per raggiungere i loro obiettivi, per creare la vera popolare democrazia. Quando le forze popolari democratiche sono realmente sovrane nella Nazione allora ecco che la sovranità popolare diventa l'oggetto degli attacchi più atroci, più forti, privi di scrupoli. Voi oggi attaccate la democrazia con la legge elettorale scellerata, che sapete ingiusta, perchè vedete che il popolo italiano avanza verso il possesso del potere col caro costo del sangue dei lavoratori, dei combattenti, dei partigiani. Ecco perchè in questo momento voi tirate fuori una legge di parte, inutilmente camuffata colle vostre demagogiche parole. Ma la marea delle forze popolari, dei valori del popolo, della volontà popolare di pace avanza e vi sta soffocando come un secolo e mezzo fa soffocava il regime monarchico assolutista. Ricordate le parole di Mirabeau alla Assemblea costituente francese. (*Applausi dalla sinistra*).

Voi ricorrete a mezzi anticostituzionali perchè volete sbarrare la strada alle esigenze del popolo, credendo di sopperire con la forza a quanto non siete riusciti a fare con un buon Governo, con una saggia ed imparziale amministrazione. Si inferiscono le ferite più

gravi all'articolo 1 della Carta costituzionale, si imbavaglia il Parlamento! Ecco tutto! Ecco le promesse del 1948 realizzate!

E ciò accade perchè volete correre l'avventura della guerra. Ce lo avete dimostrato voi stessi sfornando le leggi liberticide, la polivalente, la difesa civile, la legge sulla stampa. Non avete presentato tali leggi allorchè affermavate che il Patto Atlantico era una semplice unione di amici che discutevano sul mondo del dopoguerra, ma le avete, però, presentate quando questo Patto si è trasformato in un patto di guerra, colla creazione di basi militari nel nostro Paese, colla cessione della sovranità nazionale alla C.E.D., con la vostra politica liberticida. Avete ingannato come sempre. Queste leggi nascono quando si fa più intensa la vostra azione antipacifista e reazionaria.

Il popolo è ormai fatto consapevole di questo inganno poichè non è più quello che si governa con il bastone o con la violenza poliziesca, e quanto più questo nostro popolo sta a realizzare gli obiettivi democratici tanto più voi proponete queste leggi liberticide che vanno comprese, pertanto, in un quadro generale di tentativo di reversione della democrazia italiana.

Antonio Gramsci così scriveva sulle elezioni antecedenti la prima guerra mondiale: « le elezioni erano fatte da posizioni molto generiche, perchè i deputati rappresentavano posizioni personali e locali, non posizioni di partiti nazionali. Ogni elezione sembrava essere quella per una Costituente e nello stesso tempo quella per un club di cacciatori. Lo strano è che tutto pareva essere il massimo della democrazia ».

Oggi abbiamo fatto un passo avanti con la legge Scelba! Non vi sono più molti club di cacciatori, che tutto al più sono riservati ai partitini fiancheggiatori, cacciatori formidabili, come ha detto il collega Montagnani, di poltrone ministeriali. Il problema è più vasto. Mentre in quel lontano passato la spinta popolare portava il Governo, guidato da una mente ben superiore alle vostre, quella di Giovanni Giolitti, a concedere il borghesemente concedibile, oggi, che avete Annibale *ante portas,* vale a dire l'avanzata premente delle forze popolari, il problema elettorale non è gioco da club di cacciatori, ma gioco aperto, colle sue caratteristiche particolari. Quali? L'onorevole Calamandrei ve lo ha detto: voi con questa legge operate come il salumiere quando mette la pece sotto la bilancia, facendo pagare per un etto 80 grammi di porchetta democristiana.

Io penso che si possa andare oltre a Calamandrei: che si possa parlare di violazione dell'articolo 287 del Codice penale, di usurpazione di pubblici poteri. Quando il potere viene raggiunto in questo modo, se ne compie una usurpazione a danno del popolo sovrano, si crea qualche cosa che Curzio Malaparte definirà in un modo e qualche altro serio scrittore in un altro, ma sempre sarà un colpo di Stato, l'usurpazione del potere pubblico.

Mai e poi mai noi riconosceremo questa legge anche se trionfasse qui, anche se fosse accettata — cosa che non crediamo — dalle urne. Aveva ragione il collega senatore Jannaccone nel dire che vi trascinerete, comunque, per cinque anni una coda diabolica, una coda che potete al massimo accorciare a metà. Diceva infatti il senatore Jannaccone che se non raggiungete il 50 per cento dei voti, subirete una sconfitta grave e noi vi chiederemo conto di questi due mesi passati qui inutilmente. Se viceversa raggiungerete il 50,01 per cento, vi trascinerete la coda accennata che spunterà dalle giacche e dalle tonache. Se per caso raggiungeste — possono avvenire dei miracoli! — una quota superiore per cui il premio fosse in sostanza meno rilevante, trascinereste sempre questa coda sia pure dimezzata. Compite quindi un gesto di prepotenza inutile.

Sono dolente che non sia in questo momento qui l'onorevole collega Sanna Randaccio, liberale, perchè gli avrei ricordato che queste mie stesse parole, trentacinque anni or sono, le diceva Piero Gobetti, contro chi sosteneva la liceità della legge Acerbo come oggi egli sostiene la liceità della legge Scelba. Giustamente è stato rilevato che Acerbo proponeva la sua legge quando già il potere politico era in mano ai fascisti, e, in fondo, non mutavasi di molto la politica nazionale. Oggi invece si propone la legge Scelba quando le masse popolari si staccano sempre più da voi, ed allora ha ragione Giuseppe Stalin. Mi permetterò di chiu-

dere il mio intervento leggendo due brani. E perchè non si dica che mi abbevero ad una fonte sola, che conosco un solo linguaggio, gli autori saranno ben diversi come mente politica e come tempo. Giuseppe Stalin ha scritto: « Prima la borghesia si permetteva di essere liberale, difendeva le libertà democratiche borghesi e si creava un proletariato. Oggi del liberalismo non è rimasta traccia. La bandiera della libertà democratica borghese, la loro borghesia l'ha buttata a mare. Penso che tocca a voi, rappresentanti dei partiti comunisti e democratici, risollevarla e portarla avanti. Non vi è nessun'altra forza che possa adempiere questo compito. Voi lo farete se volete essere i patrioti del vostro Paese (si rivolgeva a noi) se volete essere la forza dirigente della Nazione. Non vi è nessun'altra forza che possa adempiere questo compito ».

E noi, a nome degli elettori che rappresentiamo ed a nome del popolo italiano più avanzato, nel nome della parte grandissima dei lavoratori italiani, vi assicuriamo che noi comunisti e socialisti questa bandiera la risolleveremo di certo e che può il popolo italiano essere sicuro di questa nostra promessa.

E sentiamo l'altra augusta voce. Centotre anni or sono Victor Hugo, il grande romanziere, il cui romanzo principale, « I Miserabili », raggiunge oggi nei Paesi socialisti la tiratura di 6 milioni di copie all'anno, parlava all'Assemblea legislativa francese nel maggio 1850 sul suffragio universale. La Francia di allora, 1850, dimostrava di essere più progressiva di voi, 1953, perchè discuteva ben 103 anni fa del suffragio universale. Ebbene, sentite le parole di Victor Hugo: « Il lato profondamente politico del suffragio universale è stato di ricercare nelle regioni dolorose della società gli esseri curvi sotto il peso delle negazioni sociali i quali fino ad allora non avevano altra speranza che nella ribellione. Bisogna portare a loro la speranza sotto altro aspetto, quello del voto, togliere dalle loro mani la violenza per porvi il diritto ». (Ah! quella violenza e quel diritto! Quando vengono da noi i padri disoccupati e ci chiedono che cosa debbono fare per mangiare, noi non possiamo rispondere a questa domanda tragica!). « La grande sapienza e la grande giustizia del suffragio universale fu di rivolgersi all'uomo abbandonato, dicendogli " spera ", di prenderlo diseredato e di farlo cittadino ». (Invece voi 2 milioni e mezzo di italiani che non mangiano li sconsacrate da cittadini rendendo il loro voto pari al 60 per cento del suo vero valore costituzionale). « Dissipare le animosità, disarmare gli odii, risanare gli spiriti malati con quello che vi è di più puro al mondo: il sentimento del dovere liberamente esercitato ».

Vi è anche un quesito che questa legge solleva: voi togliete al cittadino il dovere di essere un elettore completo. Non solo gli togliete il diritto di esserlo, ma gli togliete la soddisfazione di eseguire il proprio dovere. Noi che sentiamo più profondamente di voi la concezione del dovere civico diciamo che non si può togliere al cittadino, degno del nome, il diritto di poter compiere il proprio dovere perchè del senso del dovere è permeata la vita della società umana, della società democratica, della società progressiva.

Io compio il mio dovere, dice il cittadino onesto, e voglio compierlo: ... se pago le tasse malvolentieri è perchè Brusadelli non paga un soldo. (*Applausi dalla sinistra*).

Centotre anni or sono la partecipazione del popolo alla cosa pubblica espressa dal suffragio universale era ritenuta da un uomo come Victor Hugo sacrosanta; oggi voi respingete la storia, soffocate i diritti fondamentali, anche quello di adempiere il proprio dovere nei confronti della società.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi sembra che non si stiano rispettando gli impegni; questi erano di terminare nella seduta di oggi, non in una seduta notturna.

MINIO. Non fare la vittima.

COLLA. Studiate bene e profondamente la grave questione che dovete decidere. D'altra parte pensate che in soli due giorni, per un accordo obbligatoci, abbiamo discusso addirittura tutto l'aspetto costituzionale della legge, ed il problema costituzionale costituisce il fondamento della legge stessa. La discussione politica che sorge dal testo della legge è, al fondo, una discussione costituzionale, e viceversa. Ma poichè l'ora è tarda ed io non ho speranza di poter convincere dichiaratamente alcuno di voi, anche se ho la fondata convinzione che dentro di voi siete convinti delle

tesi di anticostituzionalità, vi faccio grazia di tutte le altre eccezioni d'ordine costituzionale. Quante cose ancora avremmo potuto dire: la violazione dell'articolo 49 della Costituzione, il diritto dei partiti politici a concorrere a parità di condizione alla formazione dell'apparato dello Stato quando questi partiti politici, come il nostro, marciano sui binari fondamentali della Costituzione, il diritto di accedere a parità di condizione alle cariche elettive, il diritto di cui all'articolo 56 primo comma, ecc.

Per cui io non ho altro da aggiungere (*applausi ironici dal centro*): non ho che a dire che mi compiaccio dei vostri applausi che dimostrano come anche nella vostra mente può esservi un processo di conversione! (*Applausi dalla sinistra*). Certo avrei preferito che l'applauso fosse partito dall'onorevole Ministro dell'interno, ma forse speravo troppo. Per abbandonare l'ironia, guardate che voi chiudete questa legislatura della Camera con l'atto di imposizione di una legge elettorale che sarà ricordata dalla storia. La storia non ricorda le battute di spirito, la storia domani ricorderà il congegno e la sostanza della legge e quella storia che non perdona vi renderà responsabili di avere fabbricato un congegno elettorale e una legge elettorale che suonano offesa ai fondamentali diritti del cittadino italiano, un congegno e una legge che sono nequizie anticostituzionali, un congegno e una legge che rimarranno, *cum nigro lapillo*, a disonore di coloro che l'hanno proposta. (*Vivi applausi dalla sinistra e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. In base agli accordi intervenuti, hanno parlato uno dei proponenti per ciascuna pregiudiziale e due senatori a favore e due contro le pregiudiziali raggruppate. Dichiaro pertanto chiusa la discussione sulle pregiudiziali stesse, sulle quali, a norma dell'articolo 66 del Regolamento, si voterà per alzata e seduta.

Bisognerebbe interpretare a questo punto i suddetti accordi per stabilire se debba aver luogo un'unica votazione sulle pregiudiziali raggruppate o le pregiudiziali stesse debbono essere poste in votazione una per una.

Poichè si deve comunque votare per alzata e seduta, non ne faccio una questione; tanto più che, se — facendola — sorgesse discussione, si perderebbe altro tempo. Le pregiudiziali saranno pertanto messe ai voti separatamente.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Vorrei pregare la Presidenza di tener conto che trattandosi di pregiudiziali di incostituzionalità è nel rito e nella consuetudine del Senato di conoscere, prima della votazione, il parere della maggioranza e della minoranza della Commissione e del Ministro proponente la legge: a meno che il Ministro ed i relatori non si riservino di rispondere in sede di merito anche a questo proposito. Per mio conto non avrei nulla da obiettare se così col Ministro e gli altri relatori si concordasse di fare.

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Accetto l'ultima ipotesi del senatore Rizzo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche io.

PRESIDENTE. Passiamo allora ai voti.

Si dia lettura della prima pregiudiziale, proposta dai senatori Pastore, Pellegrini, Allegato, Montagnani, Bardini, Gavina, Moscatelli, Massini, Ruggeri, Ristori e Rolfi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 ha carattere e valore di legge costituzionale, decide di non procedere alla discussione del disegno di legge stesso perchè non è stata seguìta la procedura prescritta dall'articolo 138 della Costituzione ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la pregiudiziale proposta dai senatori Mancinelli, Grisolia, Ruggeri, Moscatelli, Berlinguer, Pellegrini, Pastore, Allegato, Alberganti, Tamburrano, Rolfi, Salvagiani e Bitossi. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, considerando che il disegno di legge n. 2782 contrasta con i princìpi di democrazia politica e di sovranità popolare parlamentare nell'articolo 1 della Costituzione, decide che non s'abbia a discuterlo ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la pregiudiziale proposta dai senatori Terracini, Ruggeri, Moscatelli, Pellegrini, Pastore, Berlinguer, Allegato, Salvagiani, Alberganti, Grisolia, Bitossi, Tamburrano e Rolfi. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 è contrario al principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini, che si traduce anche ed essenzialmente nella eguaglianza del diritto di voto e nel diritto di accedere in condizioni di parità a tutte le cariche elettive; che, in particolare, lo stesso disegno di legge è in contrasto con gli articoli 3, 48, 51 e 56 della Carta costituzionale; delibera che il disegno di legge n. 2782 non s'abbia a discutere ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la pregiudiziale proposta dai senatori Milillo, Ruggeri, Moscatelli, Pellegrini, Allegato, Pastore, Grisolia, Berlinguer, Alberganti, Bitossi, Rolfi, Tamburrano e Salvagiani. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 è in contrasto con l'articolo 49 della Costituzione repubblicana, che assicura a tutti i Partiti il diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, delibera che esso non si debba discutere ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Si dia lettura della pregiudiziale proposta dai senatori Fortunati, Ruggeri, Pellegrini, Pastore, Allegato, Montagnani, Bardini, Moscatelli, Rolfi, Ristori e Gavina.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 viola il principio del voto diretto stabilito dall'articolo 56, primo comma, della Costituzione, delibera che non debba discutersi ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Si dia lettura della pregiudiziale proposta dai senatori Spezzano, Alberganti, Grisolia, Bitossi, Rolfi, Tamburrano, Ruggeri, Moscatelli, Pellegrini, Allegato, Pastore, Berlinguer e Salvagiani.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782, violando i princìpi della rappresentanza politica proporzionale, contrasta con le norme della Costituzione che prevedono maggioranze qualificate per determinate votazioni, e precisamente con gli articoli 62, secondo comma; 64, primo e terzo comma; 72, terzo comma; 73, secondo comma; 83, terzo comma; 90, secondo comma; 94, quinto comma e 138, delibera che non si debba discuterlo e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la pregiudiziale proposta dai senatori Berlinguer, Alberganti, Grisolia, Bitossi, Rolfi, Salvagiani, Tamburrano, Ruggeri, Moscatelli, Pellegrini, Allegato e Pastore. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, ritenuto che il disegno di legge n. 2782 contrasta con gli articoli 3 dello Statuto della Regione siciliana; 16 dello Statuto speciale per la Regione Sarda; 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; delibera che esso non s'abbia a discutere e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Si dia infine lettura della pregiudiziale proposta dai senatori Ravagnan, Pellegrini, Pastore, Allegato, Montagnani, Bardini, Gavina, Ruggeri, Moscatelli, Rolfi e Ristori.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato delibera che non si debba discutere il disegno di legge n. 2782 perchè contrasta con il principio del rispetto delle minoranze etniche, di cui agli articoli 2, 19, 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Così tutte le pregiudiziali sono state respinte.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori De Luca, Cingolani ed altri è pervenuta alla Presidenza la proposta di tenere domani due sedute, alle ore 10 ed alle ore 16. Poichè domani, come il Senato sa, è giorno festivo, occorre che l'Assemblea deliberi in proposito.

Metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Rinvio pertanto a domani il seguito della discussione del disegno di legge n. 2782.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se siano per finire le disgraziate vicende o vicissitudini della decisione di costruire in Cellere (Viterbo) un adeguato edificio scolastico per il quale già il 14 febbraio 1940 la prefettura di Viterbo, con nota n. 1605, autorizzava, in seguito a superiore autorizzazione ministeriale, la contrazione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per l'importo di lire 606.000. La stessa Cassa depositi e prestiti aveva data la necessaria adesione alla contrazione del mutuo, su progetto redatto fin dal 1932, in data 20 aprile 1938. Della indifferibilità della costruzione per l'edificio scolastico in Cellere attestano, tra l'altro, le disagiate condizioni in cui trovasi la popolazione scolastica, in mezzo alla quale sono insorti, per causa e concausa della ristrettezza delle attuali aule site in fatiscendi e antigienici vani ricavati da vecchi magazzini, malattie cutanee contagiose (2284).

ALBERTI Giuseppe.

Al Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere l'entità dei danni prodotti dai recenti temporali abbattutisi sulla Sicilia orientale ed i provvedimenti che sono stati presi e s'intendono prendere per le opere di carattere urgente e per quelli di carattere permanente, atti ad evitare o limitare i danni che, quasi ogni anno, alluvioni e temporali causano sulla zona ora colpita (2285-*Urgenza*).

FIORE, PALUMBO Giuseppina, MOLÈ Salvatore.

Al Ministro dell'interno, per sapere se ritenga legittimo ed opportuno l'operato del prefetto di Pistoia, il quale, avendo il Comune di Pistoia esposto la bandiera abbrunata in occasione della morte del Presidente della Repubblica della Cecoslovacchia, Clemente Gottwald, ha delegato un apposito Commissario di polizia per eseguirne la rimozione a mezzo della forza pubblica (2286-*Urgenza*).

BARDINI.

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali a Lecce — dove attualmente è in corso lo sciopero delle lavoratrici del tabacco che chiedono il rinnovo del contratto di lavoro — è stata arrestata la segretaria provinciale del Sindacato di categoria, Conchiglia Cristina Calasso (2287-*Urgenza*).

BEI Adele, GRIECO, MONTAGNANA Rita, ALBERGANTI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri: premesso che il sottoscritto ha rilevato che l'Autorità di pubblica sicurezza nel rilasciare al cittadino il passaporto per l'estero inserisce la frase « per comprovati motivi »; che questa frase, innocente per se stessa, dimostra però un indirizzo che è contrario all'articolo 16, capoverso secondo, della Costituzione della Repubblica secondo cui « ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge », cosicchè i « motivi » possono riferirsi eventualmente al diniego del passaporto, non al suo rilascio, il quale è obbligatorio per l'Autorità in relazione al diritto del cittadino di uscire dal territorio nazionale (nè vi è di ostacolo la frase dello stesso articolo 16 « salvo gli obblighi di legge » che evidentemente non può riferirsi nè si riferisce al diritto del cittadino di uscire dal territorio della Repubblica, e quindi di avere il passaporto, ma alle formalità di legge od a circostanze speciali, quali il servizio militare o un procedimento penale in corso); ciò premesso il sottoscritto interroga l'onorevole Ministro dell'interno — e, se del caso, l'onorevole Ministro degli esteri — per sapere se ritiene di dare disposizioni alle Autorità di pubblica sicurezza che confermino il pieno rispetto all'articolo 16 della Costituzione abolendo la necessità dei « comprovati motivi » per il rilascio del passaporto, mentre i motivi possono eventualmente sussistere solo per il diniego dello stesso (2699).

ROSATI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno dare una pubblica e rapida smentita alle voci, indubbiamente infondate e artatamente diffuse negli ambienti scolastici, secondo le quali, dato il rilevante numero dei partecipanti ai concorsi delle scuole medie in corso di espletamento, i membri delle Commissioni esaminatrici si limiterebbero a prendere in esame, a caso, qualche gruppo di elaborati per ogni ordine di scuola, trascurando tutti gli altri (2700).

SPALLINO.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

BARDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDINI. Onorevole Presidente, io domando se il Ministro dell'interno possa rispondere subito alla mia interrogazione che si riferisce ad un atto del prefetto di Pistoia, il quale, con la nomina di un Commissario straordinario prefettizio e a mezzo della forza pubblica, ha fatto togliere la bandiera abbrunata a mezz'asta in occasione della morte del Presidente della Repubblica cecoslovacca.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi riservo di rispondere appena saprò come stanno i fatti.

PRESIDENTE. Allora domani due sedute pubbliche, alle ore 10 ed alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

2. BERLINGUER ed altri. — Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari (2512).

3. Deputati DAL CANTON Maria Pia, BIANCHI Bianca ed altri. — Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile relative ai figli illegittimi (2560) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951 (2589).

5. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

6. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

8. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

9. SCOCCIMARRO ed altri. — Norme per la riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana (686).

10. TERRACINI ed altri. — Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti e ai loro familiari superstiti (2133).

11. TERRACINI ed altri. — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto per i reati militari commessi durante lo stato di guerra 10 giugno 1940-15 aprile 1946 (2653).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. BERTONE ed altri. — Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove e degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei Caduti di guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria (2803).

2. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

3. Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato (1638).

4. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

5. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

6. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

7. MACRELLI. ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 22,45).

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti